



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 22 DEL 4 APRILE 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 29 GENNAIO 2010 N. 2771, DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 17 NOVEMBRE 2010 N. 2845¹ E DAL PROVVEDIMENTO IVASS DEL XX. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

¹ Il Provvedimento ISVAP del 17 novembre 2010 n. 2845 ha sostituito, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010, i moduli 37 e 40 di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.

Titolo II – Bilancio di esercizio, relazione semestrale e piano dei conti

Capo I – Bilancio di esercizio

- Art. 4 (Bilancio di esercizio)
- Art. 5 (Relazione delle imprese che esercitano il ramo assistenza)
- Art. 6 (Informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio)
- Art. 7 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio)
- Art. 8 (Trasmissione di dati alla CONSAP)

Capo II – Relazione semestrale

- Art. 9 (Relazione semestrale)
- Art. 10 (Termine di approvazione)
- Art. 11 (Osservazioni dell'organo di controllo)
- Art. 12 (Informazioni aggiuntive relative alla relazione semestrale)
- Art. 13 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale)

Capo III - Strutturazione del sistema contabile

- Art. 14 (Piano dei conti)
- Art. 15 (Modalità di redazione dell'informativa contabile)

Titolo III - Disposizioni attuative del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

Capo I – Valore di mercato dei terreni e fabbricati

- Art. 16 (Ambito di applicazione dei criteri di valutazione dei terreni e fabbricati)
- Art. 17 (Valore di mercato dei terreni e fabbricati)
- Art. 18 (Criteri per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati)
- Art. 19 (Criteri particolari per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati locati e in costruzione)
- Art. 20 (Relazione di stima del valore di mercato dei terreni e fabbricati)

Capo II – Trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo

- Art. 21 (Condizioni e modalità del trasferimento)

Capo III – Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

- Art. 22 (Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione danni)
- Art. 23 (Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione vita)

Titolo III bis - Disposizioni per il calcolo delle riserve tecniche

Capo I – Riserve tecniche

- Art. 23-*bis* (Riserve tecniche dei rami vita – lavoro diretto italiano)
- Art. 23-*ter* (Riserve tecniche dei rami danni – lavoro diretto italiano)
- Art. 23-*quater* (Riserve tecniche dell'attività di riassicurazione)

Commento [IVASS1]: Inseriti gli articoli 32, comma 3 e 36 del CAP, successivamente delegificato in attuazione della direttiva Solvency II.

Commento [IVASS2]: Inserito l'articolo 37 del CAP, successivamente delegificato in attuazione della direttiva Solvency II.

Titolo III *ter* - Disposizioni in materia di investimenti e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

Art 23-*quinqies* (Classificazione del portafoglio titoli)

Art 23-*sexies* (Operazioni sui titoli assegnati al comparto durevole)

Commento [IVASS4]:
Inseriti gli artt. 14 e 15 del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011.

Titolo IV – Revisione legale dei conti

Art. 24 (Relazione della società di revisione sul bilancio)

Art. 25 *abrogato*

Art. 26 (Area di intervento, relazione e resoconto analitico del revisore o della società di revisione)

Art. 27 *abrogato*

Titolo V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 (Abrogazioni)

Art. 29 (Disposizioni transitorie)

Art. 30 (Pubblicazione)

Art. 31 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 67, comma 1, 89, comma 2, 90, commi 1, 2 e 3, 102, comma 2, 190, commi 1 e 2, e 191, comma 1, lettera h) 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché degli articoli 18, comma 2, 20, comma 5, e 55, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende per:

a) (*abrogato*);

a *bis*) “altre basi tecniche”: ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

a *ter*) “altre spese di acquisizione”: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all’articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

a *quater*) “basi demografiche”: ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

- a *quinquies*) "basi finanziarie": il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
- a *sexies*) "basi tecniche": tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
- b) "CARD": la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
- c) "CARD-CID": la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
- d) "CARD-CTT": la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
- d *bis*) "caricamento": la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
- e) "CID": Convenzione Indennizzo Diretto in vigore per i sinistri con data di accadimento fino al 31 gennaio 2007;
- e *bis*) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- e *ter*) "costo dei sinistri": somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;
- (abrogato);
- g) "forfait gestonaria": il forfait e i rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestonaria per conto di altre imprese;
- h) "forfait debitrice": il forfait e i rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;
- i) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
- j) "fondi pensione aperti": i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva;
- k) "forme pensionistiche individuali": le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- l) "gestione danni": l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- m) "gestione vita": l'attività assicurativa nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) "impresa debitrice": l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
- o) "impresa gestonaria": l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;
- p) "ISVAP" o "IVASS" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- q) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav;
- r) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- s) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il

sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

t) (abrogato);

t *bis*) "piani individuali pensionistici": le forme pensionistiche complementari le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

t *ter*) "rapporto sinistri a premi": l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;

u) "relazione semestrale": la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio;

u *bis*) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

v) "risarcimento diretto": la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

w) "riscatto del contratto": il diritto del contraente di chiedere il rimborso anticipato del capitale maturato relativo ad un contratto sulla vita ai sensi dell'articolo 1925 del codice civile;

x) "riscatto del sinistro": il diritto dell'assicurato civilmente responsabile di rimborsare le somme risarcite previsto da formule tariffarie con variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri;

y) "sinistri CARD": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici). Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

z) "sinistri NO CARD": sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi fino al 31 dicembre 2008;

aa) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): la società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni;

bb) "società di revisione": la società iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, incaricata della revisione contabile del bilancio;

cc) "testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

dd) "spese di liquidazione": spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'articolo 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;

ee) "spese dirette": "spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;

ff) "tasso annuo di riferimento" (TAR): il tasso calcolato in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato (TMO);

gg) "tasso di interesse garantito": la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dall'impresa;

hh) "TFR": il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del Codice Civile.

ii) "tasso tecnico": il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'articolo 48-*bis* e all'articolo 91, comma 2, del Codice , redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,.

1-*bis* Il presente Regolamento non si applica alle imprese locali, come definite dall'articolo 51-*ter* del Codice.

Titolo II
Bilancio di esercizio, relazione semestrale e piano dei conti

Capo I
Bilancio di esercizio

Art. 4
(Bilancio di esercizio)

1. L'impresa redige:
 - a) lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi di cui all'allegato 1;
 - b) la nota integrativa al bilancio di esercizio e gli allegati di nota integrativa secondo gli schemi e le disposizioni di cui all'allegato 2;
 - c) il rendiconto finanziario, da allegare al bilancio di esercizio, in forma libera.
2. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare gli allegati alla nota integrativa di cui all'allegato 2 contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 11, 12, 22, 24, 25, 27, 29 e 31. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione, congiuntamente nei rami danni e vita, ha facoltà di compilare gli allegati alla nota integrativa contrassegnati dai numeri 7, 8, 21, 23 e 32 solo per il totale dell'attività svolta (nella sezione gestione danni), fatto salvo l'obbligo di riportare, nell'ambito delle classi D bis dell'Attivo (riserve tecniche a carico dei riassicuratori) e C del Passivo (riserve tecniche) dello stato patrimoniale, gli impegni tecnici distintamente per le due gestioni.
3. L'impresa indica nella nota integrativa i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.
4. L'impresa ha facoltà di fornire nella nota integrativa ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste da disposizioni di legge o dal presente regolamento, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.
5. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

6. L'importo arrotondato dei totali e dei subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico è ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Art. 5

(Relazione delle imprese che esercitano il ramo assistenza)

1. L'impresa che esercita l'assicurazione nel ramo 18 Assistenza di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice o allega al bilancio di esercizio una relazione concernente le modalità adottate per la gestione dei sinistri del ramo nella quale risultino descritte, in dettaglio, le dotazioni di personale e attrezzature, proprie o di terzi, di cui si avvale per far fronte agli impegni assunti con i contratti stipulati.
2. La relazione contiene ogni opportuna informazione atta a dimostrare che sono soddisfatti i requisiti di professionalità del personale e sono rispettate le caratteristiche tecniche delle attrezzature di cui all'articolo 30-*octies* del Codice e relative disposizioni attuative.
3. Nel caso in cui l'impresa disponga di personale e attrezzature di terzi, la relazione descrittiva della struttura organizzativa o delle strutture organizzative di cui si avvale indica anche i mezzi e le risorse specificamente dedicati all'impresa stessa.

Art. 6

(Informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio)

1. L'impresa fornisce all'IVASS le informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio di cui all'allegato 3 secondo le istruzioni di cui all'allegato 4.
2. L'impresa tenuta ad integrare la riserva per frazioni di premi ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 4, del presente Regolamento trasmette in allegato al modulo 31 del relativo ramo separati prospetti, redatti in forma libera, dimostrativi delle modalità di calcolo seguite in applicazione delle disposizioni attuative del medesimo articolo 23-*ter*.
3. L'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni, diversi dai rami credito e cauzione, trasmette in allegato al modulo 17 di ciascuno dei singoli rami di riferimento un prospetto, redatto in forma libera, riportante per la riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, le basi di calcolo utilizzate per l'accantonamento e le modalità di determinazione di cui all'articolo 23-*ter*, comma 7, del presente Regolamento ed alle relative disposizioni attuative nonché l'ammontare della riserva costituita alla fine dell'esercizio. Nel medesimo prospetto sono indicate le modalità dell'eventuale utilizzazione della riserva costituita, con l'indicazione dell'ammontare del prelievo effettuato e dell'importo della riserva di perequazione alla fine dell'esercizio.
4. L'impresa trasmette prospetti, redatti in forma libera, riportanti, in applicazione degli articoli 22 e 23, il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, e il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita e per la ripartizione degli utili degli investimenti attribuiti al conto tecnico vita o danni, tra portafoglio italiano e portafoglio estero, tra i singoli rami del

portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

5. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di cui all'allegato 3 contrassegnati dai numeri 7, , dal 27 al 35.
6. I moduli sono redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 28, 29, 29A e 29B che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.
7. I dati riportati nelle informazioni aggiuntive trovano corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

Art. 7

(Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio)

1. L'impresa trasmette all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all'articolo 93 del decreto e le informazioni di vigilanza di cui all'articolo 6.
2. L'impresa trasmette all'ISVAP due copie del bilancio di esercizio e dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto, tre copie delle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, una copia dei bilanci e dei prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2429, commi 3 e 4, del codice civile ed una copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della società di revisione. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto. L'elenco riepilogativo delle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 6 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa ad attestazione della completezza e della veridicità dei dati forniti in relazione alla specifica attività svolta nell'esercizio di riferimento. Un esemplare delle relazioni di cui all'articolo 24, comma 2, da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile e dall'attuario revisore .
3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa effettua la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
4. (abrogato)

Commento [IVASS5]: la modalità di trasmissione all'Istituto del bilancio d'esercizio sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati (art. 7, comma 3), saranno forniti in un momento successivo.

Art. 8

(Trasmissione di dati alla CONSAP)

1. Ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'articolo 285, comma 3, del Codice , le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comunicano direttamente alla CONSAP, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio, l'importo dei premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio, iscritto alla voce 303 dei moduli 17 relativi ai conti tecnici dei rami 10 e 12.

Capo II **Relazione semestrale**

Art. 9 (Relazione semestrale)

1. L'impresa redige la relazione semestrale che comprende il conto economico di cui all'allegato 5..
2. La relazione semestrale è redatta in migliaia di euro.
3. La relazione semestrale è accompagnata da un commento, redatto in conformità agli schemi e alle disposizioni di cui all'allegato 6, che contiene:
 - a) le informazioni atte ad illustrare l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili;
 - b) la descrizione degli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell'impresa;
 - c) le informazioni sull'andamento degli affari che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;
 - d) le altre informazioni complementari utili a valutare la gestione dell'impresa ed il risultato di periodo.
4. (abrogato).
5. Qualora, in casi eccezionali, nella redazione della relazione semestrale l'impresa utilizzi criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio, nel commento sono illustrati i diversi criteri adottati, le motivazioni e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 10 (Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo dell'impresa che non esercita esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo dell'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 11 (Osservazioni dell'organo di controllo)

1. La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono all'organo di controllo, entro il termine di cui all'articolo 10, la relazione semestrale approvata.

Art. 12

(Informazioni aggiuntive relative alla relazione semestrale)

1. L'impresa fornisce all'IVASS le informazioni aggiuntive relative alla relazione semestrale di cui all'allegato 7 secondo le istruzioni di cui all'allegato 8.
2. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i prospetti di cui all'allegato 7 contrassegnati dai numeri 4 e 8 e ha facoltà di compilare il prospetto 7 per il totale dell'attività svolta.
3. I dati riportati nell'informativa aggiuntiva, di cui al presente articolo, trovano corrispondenza con le scritture contabili dell'impresa o comunque, per gli importi non direttamente rilevabili dalla contabilità, con le evidenze gestionali interne.

Art. 13

(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale)

1. L'impresa trasmette all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 12, le eventuali osservazioni dell'organo di controllo, nonché la copia della delibera di approvazione dell'organo amministrativo.
2. L'impresa trasmette all'ISVAP due copie della relazione semestrale e tre copie delle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 12. Un esemplare della relazione semestrale e delle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 12 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 11 e 27 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dai componenti dell'organo di controllo e dal responsabile della revisione legale.
3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Commento [IVASS6]: la modalità di trasmissione all'Istituto della relazione semestrale sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati (art. 13, comma 3), saranno forniti in un momento successivo.

Capo III – Strutturazione del sistema contabile

Art. 14

(Piano dei conti)

1. L'impresa adotta nella propria gestione il piano dei conti di cui all'allegato 9 che contiene l'elenco dei conti, le indicazioni per la strutturazione del sistema contabile e le istruzioni per la corretta alimentazione dei conti e delle voci del bilancio di esercizio e della relazione semestrale.
2. L'impresa conserva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile:

- a) le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relative informazioni aggiuntive non direttamente rilevabili dalla contabilità;
- b) le evidenze analitiche per gli investimenti (terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, altri investimenti finanziari e depositi presso imprese cedenti), per gli investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione di fondi pensione, per i crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, per gli altri crediti, per i depositi bancari e i conti correnti postali, per i debiti e per i depositi ricevuti da riassicuratori iscritti nel passivo dello stato patrimoniale.

Art. 15

(Modalità di redazione dell'informativa contabile)

1. Ai fini della compilazione degli allegati alla nota integrativa e della informativa aggiuntiva, l'impresa suddivide i valori di conto:
 1. tra portafoglio italiano e portafoglio estero, secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera pp), del Codice, per il lavoro diretto e connesse cessioni, e all'articolo 1, comma 1, lettera qq), del Codice, per il lavoro indiretto e connesse retrocessioni;
 2. per ramo secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, per i rami vita, e comma 3, per i rami danni, del Codice, con riguardo al portafoglio italiano (diretto, ceduto, accettato e retroceduto).
2. Ai fini del comma 1, lettera a), lo Stato aderente allo Spazio economico europeo è equiparato allo Stato membro dell'Unione europea. Nel caso in cui il lavoro indiretto sia gestito tramite un intermediario di riassicurazione e l'impresa cedente non sia temporaneamente conosciuta, è consentito fare riferimento alla nazionalità dell'intermediario stesso.
3. Gli importi da iscrivere nel bilancio di esercizio e nella relazione semestrale sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina; se l'importo si pone a metà, è arrotondato per eccesso.

Titolo III

Disposizioni attuative del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

Capo I – Valore di mercato dei terreni e fabbricati

Art. 16

(Ambito di applicazione dei criteri di valutazione dei terreni e fabbricati)

1. L'impresa determina il valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli da 17 a 20.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 si applicano anche per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati di proprietà delle società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale.

Art. 17

(Valore di mercato dei terreni e fabbricati)

1. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile può essere venduto al momento della valutazione con un contratto privato tra un venditore e un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:
 1. entrambe le parti agiscano in condizioni di uguaglianza, liberamente, prudentemente e in modo informato;
 2. sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della natura del bene, per espletare le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative, definire il prezzo e le condizioni e per la stipula dell'atto;
 3. le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare;
 4. il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato per un ragionevole lasso di tempo;
 5. il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
 6. l'acquirente non abbia un interesse particolare nell'immobile legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.
2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato. La valutazione di più cespiti può essere effettuata in maniera congiunta qualora gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è adeguatamente illustrata nella relazione di stima di cui all'articolo 20.
3. La valutazione dei terreni e fabbricati è aggiornata in presenza di variazioni significative nelle loro caratteristiche o nel mercato di riferimento e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

Art. 18

(Criteri per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati)

1. Il valore di mercato è determinato con l'ausilio di metodologie di tipo patrimoniale, in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e tenendo conto della loro redditività. Non sono considerati nella valutazione i fattori che sono specifici dell'impresa e economicamente non rilevanti per il mercato.
2. Sono caratteristiche intrinseche quelle attinenti alla materialità del bene, quali il tipo e la qualità della costruzione e le condizioni di conservazione. Sono caratteristiche estrinseche quelle determinate da fattori esterni al bene di tipo giuridico, quali i vincoli urbanistici e i diritti di godimento altrui, e di tipo economico, quali i costi di manutenzione e la redditività. Rientrano tra le caratteristiche di tipo estrinseco le possibilità di destinazioni di uso del cespite alternative rispetto a quella attuale, a condizione che le caratteristiche dello stesso, oggettivamente valutate, lo consentano.
3. Il valore di mercato è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene e di ogni altra spesa.
4. Qualora siano disponibili informazioni attendibili ed adeguatamente documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a quello oggetto di valutazione, il valore del cespite può essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi, operando gli aggiustamenti necessari in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua redditività e ad ogni ulteriore

elemento che si ritiene rilevante, e a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a comparazione presentino un sufficiente grado di omogeneità con quelle dell'immobile oggetto di valutazione.

Art. 19

(Criteri particolari per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati locati e in costruzione)

1. Il valore di mercato degli immobili concessi in locazione è determinato tenendo conto del canone di locazione in relazione alla data di scadenza del contratto, alle eventuali clausole di revisione del canone e alle ipotesi di revisione dello stesso.
2. Il valore di mercato di un terreno o fabbricato concesso in locazione con facoltà di acquisto è determinato attualizzando i canoni di locazione e il valore di riscatto del cespite, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento di attività finanziarie a basso rischio aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione. In alternativa, il valore di mercato può essere individuato in misura pari al valore di mercato al momento in cui il terreno o fabbricato è concesso in locazione, ridotto della quota-parte, maturata al momento della valutazione, della differenza tra il predetto valore di mercato ed il valore di riscatto al termine del contratto.
3. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione è determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione o, in alternativa, al valore di mercato del fabbricato al termine della costruzione dedotti i costi da sostenersi per il completamento dello stesso.

Art. 20

(Relazione di stima del valore di mercato dei terreni e fabbricati)

1. Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da una relazione di stima, sottoscritta da un esperto contenente, tra l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione delle sue principali caratteristiche, la sua ubicazione, la destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditività. La relazione di stima è redatta in modo particolareggiato ed espone, con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e delle scelte operate che conducono alla determinazione del valore di mercato.
2. Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto la propria responsabilità, attesta di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità. L'esperto motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato.
3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'affidamento dell'incarico di determinare il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti:
 1. iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale l'appartenenza al quale comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili;
 2. dotati di un'esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito;

3. in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del Codice e alle relative disposizioni attuative.
4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato ad una persona giuridica l'organo amministrativo verifica che:
 1. la società sia dotata di una struttura organizzativa adeguata all'incarico che assume;
 2. l'oggetto sociale preveda espressamente la valutazione di beni immobili;
 3. le relazioni di stima siano sottoscritte da almeno un amministratore in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche dal comma 3.
5. L'ISVAP, ove lo ritenga opportuno, può disporre che l'impresa incarichi l'Agenzia per il Territorio, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di esprimere un giudizio di congruità tecnico economica sulla relazione di stima. Le spese sono a carico dell'impresa.

Capo II – Trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo

Art. 21

(Condizioni e modalità del trasferimento)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita trasferisce gli investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo solo nei seguenti casi:
 1. a seguito di un pagamento per sinistro, riscatto, scadenza o recesso, effettuato senza ricorrere alla liquidazione degli investimenti di classe D relativi al corrispondente contratto e utilizzando fondi propri all'impresa di diversa natura, per la quota di attività di classe D non liquidata per pagare gli aventi diritto;
 2. a seguito della costituzione, tra le riserve tecniche di classe C, della riserva per somme da pagare per contratti di classe D, per l'ammontare della riserva per somme da pagare costituita;
 3. a seguito del conseguimento di utili di mortalità, per l'ammontare degli utili realizzati.
2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono effettuati sulla base del valore corrente rilevato al momento in cui si realizza l'eccedenza degli attivi.

Capo III - Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

Art. 22

(Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione danni)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto non tecnico al conto tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:
 1. determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto non tecnico. Nel caso in cui il predetto importo risulti negativo non è effettuato alcun trasferimento al conto tecnico;

2. calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserve di perequazione per il ramo credito, per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;
 3. calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio;
 4. determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi di cui alle lettere b) e c);
 5. quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera d) e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera a).
2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è attribuita al portafoglio italiano ed estero, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:
1. la ripartizione tra portafoglio italiano e portafoglio estero, lavoro diretto ed indiretto, della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;
 2. la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;
 3. nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto e indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.
3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura.
4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico sono riportate nell'allegato 10.

Art. 23

(Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione vita)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto tecnico al conto non tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:
 1. determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico. Sono esclusi i proventi e le plusvalenze non realizzate nonché gli oneri patrimoniali e finanziari e le minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nel caso in cui la differenza tra l'ammontare dei proventi

- da investimenti e l'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico risulti negativa non è effettuato alcun trasferimento al conto non tecnico;
2. calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;
 3. calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve matematiche, riserve premi delle assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per partecipazione agli utili e ristorni e altre riserve tecniche) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;
 4. determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi di cui alle lettere b) e c);
 5. quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera d) e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera a);
 6. qualora l'utile degli investimenti che resta assegnato al conto tecnico dei rami vita in applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico è opportunamente ridotta, fino al suo eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.
2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico è attribuita al portafoglio italiano ed estero, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:
 1. la ripartizione tra portafoglio italiano e portafoglio estero (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti che risulta assegnata al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;
 2. la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;
 3. nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.
 3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura con esclusione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
 4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico sono riportate nell'allegato 11.

Titolo III-bis - Disposizioni per il calcolo delle riserve tecniche e per la redazione della relazione tecnica

Capo I Riserve tecniche

Art. 23-bis

Commento [IVASS7]:

I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 riprendono il contenuto dell'articolo 36 del CAP, che è stato successivamente delegificato (cfr. D Lgs 74/2015), con l'inserimento del riferimento:

- a. alla funzione attuariale in luogo di quello all'attuario incaricato nel primo e nel secondo capoverso del secondo comma;
- b. all'organo con funzioni di controllo dell'impresa in luogo di quello all'impresa nel terzo capoverso del secondo comma.

(Riserve tecniche dei rami vita —lavoro diretto italiano)

1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate nell'Allegato n. 14.
 2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui al comma 2-bis. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS.
- 2 bis.** La funzione attuariale redige la relazione tecnica in conformità all'allegato 14-ter, descrivendo analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni; attestando la correttezza dei procedimenti seguiti; riferendo sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprimendo un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive appostate in bilancio, ~~che viene allegata al bilancio.~~
- 2 ter. La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
 3. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
 4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche
 5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2 del Codice, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
 6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
 7. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita presenta all'IVASS il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

Commento [IVASS8]:

Il comma 2 bis riprende il contenuto dell'art. 32, comma 3 del CAP, che è stato successivamente delegificato (cfr. D Lgs 74/2015), con le seguenti modifiche:
- è stato eliminato l'obbligo di trasmettere la relazione sulle sufficienza delle riserve tecniche all'IVASS;
- è stato previsto l'obbligo di conservare la relazione sulla sufficienza delle riserve tecniche presso l'impresa per un periodo di cinque anni (comma 2-ter);
- non è stato ripreso il primo periodo relativo alle tariffe, la cui disciplina sarà oggetto di un altro Regolamento.

Art. 23-ter

(Riserve tecniche dei rami danni – lavoro diretto italiano)

1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'Allegato n. 15.
2. Nei confronti dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine, la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica di cui al comma 2-bis. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS.

~~2 bis Il bilancio dell'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti è trasmesso all'IVASS insieme ad una relazione tecnica nella quale~~ La funzione attuariale redige la relazione tecnica in conformità all'Allegato 15-ter, descrivendo le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche; illustrando le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche; attestando la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche, nonché' la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprimendo un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche ~~che viene allegata al bilancio.~~

- 2 ter La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
3. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di

Commento [IVASS9]: L'articolo, ad eccezione del comma 2 bis, riprende il contenuto dell'articolo 37 del CAP, che è stato successivamente delegificato (cfr. D Lgs 74/2015), con l'inserimento del riferimento:
a. alla funzione attuariale in luogo di quello all'attuario incaricato nel primo e nel secondo capoverso del secondo comma;
b. all'organo con funzioni di controllo dell'impresa in luogo di quello all'impresa nel terzo capoverso del secondo comma.

Commento [IVASS10]: Il comma 2-bis riprende l'art. 17, comma 1 del Decreto 28 aprile 2008 n. 99, che è stato successivamente delegificato (cfr. D Lgs 74/2015). Il riferimento all'attuario incaricato viene sostituito con quello alla funzione attuariale.

dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.

6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa di assicurazione costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa di assicurazione può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

Art. 23-quater

(Riserve tecniche dell'attività di riassicurazione)

1. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione e l'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività.

Commento [IVASS11]:

I commi 1, 2, 3 e 4 riprendono il contenuto del previgente articolo 64 del CAP, che è stato successivamente delegificato (cfr. D Lgs 74/2015).

2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* ed alle relative disposizioni di attuazione contenute nell'allegato n. 16. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
- 2 *bis*. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche vita e danni siano valutate secondo le modalità indicate nel comma 2.
- 2 *ter*. Le modalità di determinazione e le risultanze delle analisi sulle riserve tecniche vita e danni formano oggetto di una relazione tecnica, redatta e sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa.
- 2 *quater*. L'impresa conserva tra le proprie evidenze la relazione tecnica e, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione delle riserve tecniche per almeno dieci anni.
3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 30, 31 e 32 dell'allegato 16.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità.

Commento [IVASS12]: I commi 2 *ter* e 2 *quater* riprendono:
a. l'art. 44, I comma, ad eccezione dell'ultimo periodo, e il comma del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010;
b. l'art. 65 del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010.
Viene inserito il comma 2 *bis* al fine di attribuire alla funzione attuariale il compito di effettuare i controlli sulle riserve tecniche ed esprimere il giudizio di sufficienza; vengono conseguentemente modificati anche i commi 2 *ter* e 2 *quater*.

Titolo III *ter* - Disposizioni in materia di investimenti e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

Art 23-*quinq*ues (Classificazione del portafoglio titoli)

1. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformità con il quadro gestionale complessivo dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente.
2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l'impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l'investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole, salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'articolo 8 del Regolamento in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 37-*ter* e 38 del Codice, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.

Commento [IVASS13]:
L'articolo riprende il contenuto dell'articolo 14 del Regolamento ISVAP 36/2011.

3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita.

Art. 23-sexies

(Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

Commento [IVASS14]: L'articolo riprende il contenuto dell'articolo 15 del Regolamento 36/2011.

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 23-*quinquies*, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali.
2. Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l'assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare.
3. Il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro sono contabilizzati al valore risultante dall'applicazione, alla data dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza.

Titolo IV Revisione legale dei conti

Art. 24

(Relazione della società di revisione sul bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'impresa è sottoposto alla verifica della società di revisione..
2. La relazione della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio.

Art. 25

(Attuario revisore)
abrogato

Art. 26

(Area di intervento, relazione e resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione)

1. Il revisore legale o la società di revisione, nella relazione di cui all'articolo 24 redatta in conformità agli schemi di cui all'allegato 13, esprime – ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Codice - il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al presente Regolamento ed a corrette tecniche attuariali nel

rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:

- a) impiego di adeguate basi tecniche;
 - b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
 - c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.
2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente il revisore legale o la società di revisione legale effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.
 3. Le risultanze sull'attività svolta ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione delle riserve tecniche ed i risultati ottenuti. Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all'impresa che la trasmette all'IVASS unitamente al bilancio di esercizio.
 4. Il revisore legale o la società di revisione conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 24.

Art. 27

(Relazione della società di revisione sulla relazione semestrale)

Abrogato

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, salvo gli effetti di cui all'articolo 29 e all'articolo 31, comma 2, :
 - il provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997;
 - il provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997;
 - il provvedimento ISVAP n. 760 del 24 dicembre 1997;
 - l'articolo 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 761 del 29 dicembre 1997;
 - il provvedimento ISVAP n. 845 del 1° aprile 1998,
 - il provvedimento ISVAP n. 1008-G del 5 ottobre 1998;
 - il provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998;
 - il provvedimento ISVAP n. 1140 dell'8 marzo 1999;
 - il provvedimento ISVAP n. 1207 del 6 luglio 1999;
 - il provvedimento ISVAP n. 1915 del 20 luglio 2001;
 - il provvedimento ISVAP n. 2184 del 10 aprile 2003;
 - l'articolo 2 del provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005;
 - articoli da 1 a 3, l'articolo 6, limitatamente alle parole "e 29 dicembre 2005 n. 575/D", del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006 nonché i paragrafi III, IV e V, punto 1, delle istruzioni allegate al medesimo provvedimento;

- i paragrafi 7. e 7.1 della circolare ISVAP n. 110 del 27 febbraio 1989;
- la circolare ISVAP n. 183 del 3 settembre 1992;
- la circolare ISVAP n. 274 del 7 maggio 1996;
- la circolare ISVAP n. 345/D del 13 ottobre 1998;
- la circolare ISVAP n. 357/D del 12 gennaio 1999;
- la circolare ISVAP n. 360/D del 21 gennaio 1999 relativamente alle seguenti sezioni e paragrafi:
 - sezione A, paragrafo 3;
 - sezione A.1.1, lettera a), paragrafi da 4 a 7;
 - sezioni A.1.4 e A.2.4;
 - sezioni B, C, E, F, G.1, G.2 e G.3;
- la circolare ISVAP n. 374/D del 12 aprile 1999;
- la circolare ISVAP n. 380/D del 19 luglio 1999;
- la circolare ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000;
- la circolare ISVAP n. 438/D del 5 marzo 2001;
- la circolare ISVAP n. 496/D del 22 gennaio 2003;
- la circolare ISVAP n. 520/D del 10 dicembre 2003;
- la circolare ISVAP n. 575/D del 29 dicembre 2005.

Art. 29
(Disposizioni transitorie)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice , può avvalersi della deroga di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997 per i contratti di assicurazione in corso alla data del 1° gennaio 1998 o stipulati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, sino alla scadenza dei contratti e alla completa definizione dei relativi sinistri.
2. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo credito, per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, trasmette in allegato al modulo 31 di cui all'allegato 3 del medesimo ramo le informazioni concernenti le modalità di determinazione della riserva premi di cui all'articolo 7, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 7 del 4 marzo 2008.
3. In sede di prima applicazione del Regolamento, l'impresa nel cui patrimonio residuo attività vincolate a copertura della cauzione - portafoglio diretto italiano (rami danni) - e attività vincolate a copertura delle riserve matematiche - portafoglio diretto italiano (rami vita) - trasmette, unitamente alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, l'elenco analitico delle predette attività con indicazione del valore di bilancio e del valore corrente.

Art. 30
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla relazione semestrale al 30 giugno 2008.

Roma, 4 aprile 2008

Il Presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1: Bilancio - Stato Patrimoniale
Bilancio - Conto Economico
- Allegato 2: Bilancio - Nota integrativa
Allegato 1 alla Nota integrativa: Stato patrimoniale - Gestione danni
Allegato 2 alla Nota integrativa: Stato patrimoniale - Gestione vita
Allegato 3 alla Nota integrativa: Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita
Allegato 4 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e fabbricati (voce C.I)
Allegato 5 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)
Allegato 6 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate
Allegato 7 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote
Allegato 8 alla Nota integrativa: Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)
Allegato 9 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)
Allegato 10 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6)
Allegato 11 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)
Allegato 12 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II)
Allegato 13 alla Nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni
Allegato 14 alla Nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce

- C.II.1) e della riserva per partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)
- Allegato 15 alla Nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)
- Allegato 16 alla Nota integrativa: Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate
- Allegato 17 alla Nota integrativa: Informativa su "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"
- Allegato 18 alla Nota integrativa: Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati
- Allegato 19 alla Nota integrativa: Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni
- Allegato 20 alla Nota integrativa: Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione
- Allegato 21 alla Nota integrativa: Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)
- Allegato 22 alla Nota integrativa: Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.3)
- Allegato 23 alla Nota integrativa: Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)
- Allegato 24 alla Nota integrativa: Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10)
- Allegato 25 alla Nota integrativa: Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano
- Allegato 26 alla Nota integrativa: Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano
- Allegato 27 alla Nota integrativa: Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano
- Allegato 28 alla Nota integrativa: Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano
- Allegato 29 alla Nota integrativa: Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - Portafoglio estero
- Allegato 30 alla Nota integrativa: Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate
- Allegato 31 alla Nota integrativa: Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto
- Allegato 32 alla Nota integrativa: Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci

Allegato 3: Elenco informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio

- Modulo 7: Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi (voce E.I.1)
- Modulo 9: Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2,3,4; E.II)
- Modulo 10: Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche
- Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche
- Allegato 1 al Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano
- Modulo 17: Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano
- Allegato 1 al Modulo 17 Ramo 10: Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri
- Modulo 18: Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo
- Modulo 20: Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano
- Modulo 21: Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo
- Modulo 27: Conto economico - Portafoglio estero
- Modulo 28: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri
- Allegato 1 al Modulo 28: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi
- Modulo 29: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 13 (Responsabilità Civile Generale)
- Allegato 1 al Modulo 29: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi del ramo 13 (Responsabilità Civile Generale)
- Modulo 29A: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per tipologia di gestione
- Allegato 1 al Modulo 29A2: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 (R.C. autoveicoli terrestri): sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa
- Modulo 29B: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) gestiti
- Allegato 1 al Modulo 29B: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
- Allegato 2 al Modulo 29B: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
- Modulo 31: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi
- Modulo 34: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali
- Modulo 35: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi
- Modulo 41: Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,

impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta

Allegato 4: Istruzioni per la compilazione delle informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio

Allegato 5: Relazione semestrale - Conto Economico

Allegato 6: Relazione semestrale - Commento

Allegato 7: Elenco informazioni aggiuntive alla relazione semestrale
 Prospetto 4: Premi lordi contabilizzati
 Prospetto 5: Informazioni tecniche relative ai rami danni
 Prospetto 5A: Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano
 Prospetto 6: Informazioni tecniche relative ai rami vita

Allegato 8: Istruzioni per la compilazione delle informazioni aggiuntive alla relazione semestrale

Allegato 9: Piano dei conti e istruzioni sul contenuto

Allegato 10: Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione danni

Allegato 11: Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione vita

Allegato 13: Schema di relazione del revisore legale o della società di revisione

Allegato 14: Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'articolo 23-*bis*

Commento [IVASS15]: Inseriti l'articolo 4, il CAPO III del Titolo II, i Titoli IV, V, VI, VII, i Capi II e III del Titolo VIII del **Regolamento ISVAP n. 21** del 28 marzo 2008

Allegato 14-bis: Metodologie di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

Commento [IVASS16]: Inserito il contenuto dell'allegato 2 al **Regolamento ISVAP n. 21** del 28 marzo 2008

Allegato 14-ter: Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale

Commento [IVASS17]: Inserito il contenuto dell'allegato 3 al **Regolamento ISVAP n. 21** del 28 marzo 2008

Allegato 15: Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ai sensi dell'articolo 23-*ter*

Commento [IVASS18]: Inseriti l'articolo 4, il Titolo II, il Titolo III ad eccezione dell'articolo 49, il Titolo IV ad eccezione dell'articolo 52, il Titolo V, limitatamente al Capo 1 del **Regolamento ISVAP n. 16** del 4 marzo 2008

Allegato 15-bis: Disciplina particolare per la determinazione delle riserve per frazioni di premi dei contratti delle assicurazioni nel ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991

Commento [IVASS19]: Inserito l'allegato n. 1 del **Regolamento ISVAP n. 16** del 4 marzo 2008

Allegato 15-ter: Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti redatta dalla funzione attuariale

Commento [IVASS20]: Inserito l'allegato 3 del **Regolamento ISVAP n. 16** del 4 marzo 2008

Allegato 16: Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'articolo 23-*quater*

Commento [IVASS21]: Inserito il Titolo I della Parte III del **Regolamento ISVAP n. 33** del 10 marzo 2010

Allegato n. 14 – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'articolo 23-bis del Regolamento

Commento [IVASS22]: Inseriti l'articolo 4, il CAPO III del Titolo II, i Titoli IV, V, VI, VII, i Capi II e III del Titolo VIII del **Regolamento ISVAP n. 21** del 28 marzo 2008.

Il presente allegato si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le imprese locali.

1. Principi generali

1. Le imprese si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese dispongono di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo

Tasso annuo di riferimento per i contratti espressi in euro da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

2. Principi generali sul tasso annuo di riferimento

1. Il tasso annuo di riferimento o TAR è determinato sulla base di quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10 ed è calcolato, distintamente per diverse tipologie contrattuali, in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito sulla base dei criteri indicati al paragrafo 3, e denominato TMO.

3. Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO

1. Ai fini del calcolo del TMO le imprese assumono, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.

2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:

- a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al punto 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;
- b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al punto 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera a).

4. Contratti con generica provvista di attivi

1. Il TAR, da applicare per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti per i quali le imprese

detengono una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui al paragrafo 3, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TAR si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TAR in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TAR applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 4.2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TAR non può superare la misura del quattro per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

5. Assicurazioni di puro rischio

1. In deroga a quanto disposto al paragrafo 4, il TAR da applicare per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

6. Contratti con idonea provvista di attivi

1. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali le imprese dispongano di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TAR, in deroga a quanto disposto al paragrafo 4 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui al paragrafo 3, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.
2. Il TAR si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TAR in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TAR applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TAR non può superare la misura del sei per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TAR entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il TAR è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti al paragrafo 4.
7. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese

individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi rappresentativi delle riserve.

7. Contratti con specifica provvista di attivi

1. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a fronte dei quali le imprese dispongono di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TAR, in deroga a quanto disposto al paragrafo 4, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati di cui ai paragrafi 8 e 9, decurtato della quota che verrà trattenuta dalle imprese su tale rendimento.

2.

8. Rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati ai contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione

1. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7.1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati risulta:

- a) per i titoli di tipo *zero coupons bonds*, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;
- b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TAR di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

9. Rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati ai contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto

1. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7.1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TAR di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale esistente tra le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.

2. Le imprese effettuano un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi collegati per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

10. Disposizioni per particolari tipologie di contratti

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 non si applicano per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente. Per tali contratti il TAR è determinato in base alle disposizioni di cui al paragrafo 4.

2. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico di cui al paragrafo 8, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi collegati.

Abrogato

Abrogato

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

13. Principi generali sulle riserve tecniche

1. Le imprese che esercitano i rami vita costituiscono riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui al paragrafo 18 e le riserve per spese future di cui al paragrafo 19, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al paragrafo 14.1, lettera a), le imprese costituiscono le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.
3. Oltre alle riserve di cui ai punti 1 e 2, le imprese costituiscono una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'articolo 23-*bis*, comma 3 del Regolamento ed una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito al paragrafo 20.
4. Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al lordo delle cessioni in riassicurazione.
5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto è in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.
6. Non è consentita alle imprese la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai punti 1, 2 e 3.

14. Metodi di calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese calcolano le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto

in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:

- a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;
- b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
- c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;
- d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Nel caso in cui le imprese corrispondano provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.

2. Le imprese calcolano le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando le imprese abbiano motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.
3. Le imprese possono adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al punto 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
4. Le imprese possono adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.
5. Il metodo adottato dalle imprese non cambia nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.
6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle rappresentative delle riserve.

15. Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.
2. L'ISVAP può imporre alle imprese l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui al paragrafo 17, o da altri elementi di giudizio.
3. Le imprese mettono a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

16. Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese definiscono il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente TAR stabilito in base a quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10.
2. In deroga al principio indicato al punto 1, fermo restando quanto previsto al paragrafo 13.5, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

17. Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese scelgono gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbidità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.
2. Le imprese effettuano il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi sono presentati all'ISVAP secondo gli schemi e le modalità definiti dal presente Regolamento.

18. Riserva matematica

1. Le imprese calcolano le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.
2. Tra le riserve matematiche di cui al punto 1 le imprese costituiscono anche la riserva per sovrappremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrappremi dell'esercizio.

19. Riserva per spese future

1. Le imprese, sulla base di valutazioni prudenti, calcolano la riserva per spese future di cui al paragrafo 14.1, lettera d), come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.
2. Le imprese possono costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese

che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva rispetta il vincolo di cui al paragrafo 13.5.

3. Per la valutazione delle spese future le imprese prevedono scenari realistici e prudenziali e applicano adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

20. Riserve tecniche delle assicurazioni complementari

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice decreto, le imprese adottano i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.

Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

Disposizioni generali

21. Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti ai paragrafi da 13 a 20, nel caso in cui le imprese valutino le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni del paragrafo 14.6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate al paragrafo 14.1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.
2. La metodologia di cui al punto 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del Codice.

22. Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio

1. Le imprese, che valutano le riserve tecniche secondo le modalità definite al paragrafo 21.1, determinano la riserva per spese future secondo i criteri di cui al paragrafo 19, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto al paragrafo 37.
2. Per i contratti a premi periodici, le imprese nel calcolo delle riserve per spese future di cui al punto 1, tengono conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

23. Ambito operativo

1. Le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.

24. Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 21.1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TAR, calcolato ai sensi dei paragrafi da 2 a 10, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.
2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.
3. Le imprese, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al punto 2. Nell'ambito della valutazione le imprese verificano che gli attivi a cui erano originariamente collegati i contratti siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il rating assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TAR di cui al paragrafo 4, determinato all'epoca di emissione dei contratti.
4. Per i contratti in vigore stipulati anteriormente al 19 maggio 1995, le imprese, al fine di valutare la necessità di eventuali integrazioni delle riserve tecniche determinate in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 339, comma 1, del decreto, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al punto 2.
5. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 26 a 34 ed applicano i principi ed i metodi di calcolo di cui ai paragrafi da 47 e 48.

25. Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, le imprese valutano la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.
2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, le imprese effettuano l'accantonamento di cui al punto 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, ed il tasso lordo di rendimento degli attivi a cui sono collegati i contratti.

Rendimento attuale e prevedibile

26. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche, come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale, di cui al paragrafo 29.
2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.
3. Le imprese possono limitare le valutazioni di cui ai punti 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione è estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e riguarda intere gestioni separate.
4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al punto 3, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai punti 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.
5. Le imprese effettuano la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati nei paragrafi 31 e 32 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

27. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, le imprese determinano, nell'orizzonte temporale

di cui al paragrafo 29, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui al paragrafo 26.4.

2. Qualora le imprese non abbiano costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo, effettuano il calcolo del rendimento attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nei paragrafi da 26 a 34.

28. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 7.

29. Orizzonte temporale

1. Le imprese determinano il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata, in corso al momento delle valutazioni. Pertanto le imprese possono limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.
2. L'orizzonte temporale di cui al punto 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.
3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.
4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, le imprese possono considerare, in deroga a quanto previsto al punto 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.
5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, le imprese valutano se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

30. Criteri di organizzazione e di analisi dei dati

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 26 le imprese dispongono di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. Le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente Regolamento.

2. Le imprese si dotano di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei ad identificare i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

31. Portafoglio delle attività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 26, per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, tengono conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;
 - b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
 - c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
 - d) gli indicatori di volatilità e correlazione;
 - e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
 - f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
 - g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
 - h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
 - i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

32. Portafoglio delle passività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 26, per quanto riguarda il portafoglio del passivo, le imprese effettuano l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.
2. Le imprese tengono conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti e considerano almeno i seguenti elementi:
 - a) la struttura dell'impegno finanziario;
 - b) la misura della garanzia finanziaria;
 - c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
 - d) la forma contrattuale;
 - e) la tipologia tariffaria;
 - f) la tipologia del premio;
 - g) la periodicità del premio;
 - h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
 - i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
 - l) le opzioni contrattuali;
 - m) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
 - n) il canale di acquisizione;
 - o) le frequenze di eliminazione per singola causa;
 - p) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

33. Redditi attesi

1. Le imprese calcolano i redditi attesi di cui al paragrafo 26.1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.
2. Per gli attivi in portafoglio le imprese considerano i redditi costituiti da:
 - a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi *forward* derivata dai tassi *swap*, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
 - a) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività è stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
 - b) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del prezzo *forward* determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.
3. Per gli attivi di futura acquisizione le imprese prendono in considerazione i soli redditi ordinari di cui al punto 2, lettere a) e b), stimati secondo le modalità ivi previste. Gli attivi di futura acquisizione dovranno:
 - b) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
 - c) essere inseriti nel calcolo di cui al punto 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.
4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.
5. Qualora le imprese, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intendano avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmettono in via preventiva all'ISVAP una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

34. Relazione sul rendimento attuale e prevedibile

1. Le imprese predispongono, in occasione della redazione del bilancio di esercizio, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dal responsabile della funzione attuariale.
2. Nella relazione di cui al punto 1, le imprese illustrano gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato nonché i modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui al paragrafo 33.4.
3. La relazione riporta i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate, nonché la media ponderata

degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.

4. Le imprese conservano per due anni la relazione di cui al punto 1 nonché i flussi analitici, su supporto informatico, necessari per la determinazione dei vettori di cui al punto 3.

Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

35. Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dal paragrafo 24, effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.
2. Lo stesso criterio di cui al punto 1 è applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi del paragrafo 26.4.
3. Le imprese valutano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui al paragrafo 27.
4. Le imprese effettuano le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti al paragrafo 29.**36.**

Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui al paragrafo 24.1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.
2. Le imprese determinano la riserva disponibile e la riserva necessaria, di cui al punto 1, al lordo della riassicurazione comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui al paragrafo 38 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.
3. Per i contratti di cui all'articolo al paragrafo 24.3 e 24.4, nel calcolo della riserva disponibile le imprese non sono tenute a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma possono comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.
4. Le imprese per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito adottano uno dei metodi indicati nell'allegato 14-*bis* al presente Regolamento. E' comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti

nell'allegato 14 *bis*.

5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese rispettano i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Disposizioni generali

37. Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dal paragrafo 17.2, le imprese costituiscono una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui ai paragrafi 24 e 25, nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche, determinate ai sensi del paragrafo 21.1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.
2. Le imprese, nel caso abbiano costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del punto 1, conservano le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritengono di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

Riserva aggiuntiva per rischio demografico

38. Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, le imprese, in ottemperanza alle disposizioni di cui al paragrafo 37.1, integrano le riserve matematiche, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.
2. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

39. Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.
2. Le imprese effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

40. Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico,

determinano l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale, che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita, rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.

2. Le imprese calcolano il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al punto 1. Il coefficiente per l'attualizzazione tiene conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.
3. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al punto 2, coefficienti di propensione a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione sono comunque valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.
4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine le imprese possono adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.
5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che, sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato, ritengono di dover ancora erogare.

Disciplina particolare sulle riserve tecniche dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI41. Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *unit linked* e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti *unit linked* e per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, le imprese costituiscono le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nei paragrafi da 13 a 20.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al punto 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente Regolamento, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui al paragrafo 16.1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al punto 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

42. Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *index linked*

1. Per i contratti *index linked* le imprese costituiscono riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nei paragrafi da 13 a 20.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al punto 1,

classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente Regolamento, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui al paragrafo 16.1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al punto 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
4. *In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l'impresa tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità².*
5. *Ai fini del punto 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni è ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi collegati rispetto ad un analogo attivo privo di rischio³.*

43 Riserva aggiuntiva dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti di cui ai paragrafi 41 e 42, le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dalle imprese.
2. Le imprese costituiscono riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.
3. *Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai punti 1 e 2, le imprese si dotano di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.*

Adempimenti della funzione attuariale e del revisore o della società di revisione legale sulle riserve tecniche

44. Compiti della funzione attuariale sulle riserve tecniche

1. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. La funzione attuariale svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano. A tal fine la funzione attuariale reitera nel corso dell'anno le verifiche sulle riserve tecniche, ricorrendo anche a metodi valutazione sintetici, relativi all'intero portafoglio polizze o a sue componenti.
3. Per i contratti di cui ai paragrafi 41 e 42, la funzione attuariale verifica che la tipologia e la

² Comma aggiunto dall'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009.

³ Comma aggiunto dall'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009.

composizione degli attivi collegati alle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.

4. La funzione attuariale verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui al paragrafo 17.2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.

45. Relazione tecnica al bilancio

1. Il responsabile della funzione attuariale redige e sottoscrive la relazione tecnica, di cui al secondo periodo dell'articolo 23-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 14-*ter* del presente Regolamento.
2. (abrogato)

abrogato

46. Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile

1. Il responsabile della funzione attuariale sottoscrive la relazione di cui al paragrafo 34.1, nella quale riporta, le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui ai paragrafi da 26 a 34 ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

47. Controlli sul rendimento attuale e prevedibile

1. La funzione attuariale verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui ai paragrafi da 26 a 34 e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui al paragrafo 32.2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.
2. La funzione attuariale controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

Abrogato

Obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS sulle riserve tecniche dei rami vita

48. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese

1. Le imprese, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmettono all'ISVAP, in via informatica, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.
2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, le imprese riportano le medesime informazioni di cui al punto 1, con riferimento alle riserve tecniche.

49. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alla funzione attuariale

1. Qualora la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche di cui all'articolo 23-*bis* del Regolamento, lo segnala all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'ISVAP, rimettendo copia della relazione tecnica di cui al paragrafo 45.1, corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora la funzione attuariale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui al paragrafo 44, rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, lo segnala all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Altri obblighi di informativa

50. Libero accesso ai dati aziendali

1. Qualora l'impresa non garantisca alla funzione attuariale, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'IVASS il permanere degli impedimenti rilevati

Disposizioni finali

51. Imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali

1. Le imprese di assicurazione che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del presente Regolamento indicando l'importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel presente Regolamento, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.
3. Il responsabile della funzione attuariale redige la relazione tecnica di cui all'articolo 57, punto 1, per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del presente allegato, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di

assicurazione e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all'allegato 3.

Allegato n. 15 – Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ai sensi dell'articolo 23-ter del Regolamento

Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano

Il presente allegato si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le imprese locali.

Commento [IVASS23]: Inseriti l'articolo 4, il Titolo II, il Titolo III ad eccezione dell'articolo 49, il Titolo IV ad eccezione dell'articolo 52, il Titolo V, limitatamente al Capo 1 del **Regolamento ISVAP n. 16** del 4 marzo 2008.

1. Principi generali

1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del Regolamento, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.
3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:
 - a) la riserva premi;
 - b) la riserva sinistri;
 - c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;
 - d) le riserve di perequazione;
 - e) la riserva di senescenza;
 - f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.
4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese dispongono di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.

Riserva premi

2. Definizione di riserva premi

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.
2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al punto 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 23-ter, comma 4, del Regolamento, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati ai paragrafi da 9 a 20.

3. Verifiche sulla riserva premi

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

4. Costituzione della riserva per frazioni di premi

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.
3. Le imprese, nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati nel paragrafo 5.
4. In deroga alle disposizioni di cui al punto 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell'allegato 15-bis.

5. Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui al paragrafo 4.1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
2. In alternativa a quanto disposto al punto 1, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo "pro rata temporis" e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.

3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfettario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al punto 2.
4. Non è consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai punti 1 e 2.

6. Costituzione della riserva per rischi in corso

1. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui ai paragrafi 12, 15 e 18, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 3.

7. Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso

1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui al paragrafo 6.1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralità attesa nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.
2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al punto 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui al paragrafo 8.
3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti collegati alle riserve tecniche.

8. Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso

1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.
2. Il valore prospettico di cui al punto 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.

3. Le imprese individuano l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al punto 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.
4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza le imprese considerano l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.
5. Le imprese calcolano il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti, in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al punto 1, e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al punto 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti.
6. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al punto 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al punto 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.

9. Riserve integrative della riserva per frazioni di premi

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integrano la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente Allegato.

10. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione

1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dal paragrafo 11.
3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al punto 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione.

11. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione

1. Le imprese, determinano la riserva integrativa di cui al paragrafo 10 separatamente per le seguenti tipologie di rischio:
 - a) Garanzie di contratto:
 - 1) Appalti
 - 2) Assimilate appalti
 - 3) Concessioni esattoriali
 - 4) Fedeltà
 - 5) Appalti esteri
 - b) Garanzie per obblighi di legge:

- 1) Diritti doganali
 - 2) Assimilate doganali
 - 3) Diritti – Regolamenti UE
 - 4) Pagamenti e rimborsi imposte
 - 5) Garanzie giudiziali
- c) Altre garanzie

2. Per ciascuna delle tipologie di rischio di cui al punto 1, le imprese tengono conto del valore assunto al termine dell'esercizio dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi, prima dell'integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%).
3. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia uguale o inferiore al trentacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	35%
premi esercizio N-1	30%
premi esercizio N-2	25%
premi esercizio N-3	10%
premi esercizio N-4	5%

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia superiore al trentacinque per cento ed inferiore o uguale al settantacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al punto 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:

$$1-0,5*(RP/P\%-35\%)/65\%$$

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia superiore al settantacinque per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	100%-RP/P%
premi esercizio N-1	21%
premi esercizio N-2	17%
premi esercizio N-3	7%
premi esercizio N-4	3%

6. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia uguale o superiore al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1.
7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1, mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al punto 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al punto 6 le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1.

12. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui punto 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente, un importo determinato sulla base dei criteri definiti al paragrafo 13.
3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese cessano di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al punto 2.
4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri dal paragrafo 14. In tal caso le imprese non operano l'accantonamento aggiuntivo di cui al punto 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi del paragrafo 17.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al punto 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

13. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali, operano l'accantonamento integrativo, di cui al paragrafo 12.2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.
2. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al punto 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi	Aliquote di accantonamento
(%)	(%)
-	-
84	1,00
83	2,00
82	3,00
81	4,00
80	5,00
79	6,00
78	7,00
77	8,00
76	9,00
75 e rapporto inferiore	10,00

14. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa di cui al paragrafo 12., al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi, di cui al paragrafo 13 risulti pari o superiore al centese per cento.
2. Le imprese determinano l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi	Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all'inizio dell'esercizio
(%)	(%)
-	-
106	1,00
107	2,00
108	3,00
109	4,00
110	5,00
111	6,00
112	7,00
113	8,00
114	9,00
115 e rapporto superiore	10,00

15. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi, costituiscono la riserva integrativa della riserva per

frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 16.
3. La riserva integrativa, di cui al punto 1, non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.
4. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 17. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al punto 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi del paragrafo 17.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

16. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui al paragrafo 15.1, in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.
2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 17, ai fini del calcolo di cui al 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 17, all'importo di cui al punto 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

17. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui al paragrafo 15, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

18. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 19.
3. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 20. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al punto 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi del paragrafo 20.
4. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.

19. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui al paragrafo 15.1 in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.
2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 20, ai fini del calcolo di cui al punto 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 20, all'importo di cui al punto 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.

20. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese utilizzano la riserva di cui al paragrafo 19, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

Riserva sinistri

21. Definizione di riserva sinistri

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

22. Verifiche sulla riserva sinistri

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

23. Costituzione della riserva sinistri

1. Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.
2. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti sono comunque essere appostate tra le riserve sinistri.
3. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.
4. Le imprese nella determinazione delle riserve sinistri non possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

24. Criteri di calcolo della riserva sinistri

1. Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.
2. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 22.
3. Le imprese, ai fini della determinazione delle riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tengono in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonché le peculiarità dei rami.
4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al punto 1, non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affiancano alle valutazioni di cui al punto 1, metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.

5. In deroga a quanto disposto al punto 1, limitatamente alla generazione corrente, le imprese, eccetto che per i rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui al paragrafo 25.
6. Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a più rami, provvedono alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.
7. Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

25. Criterio del costo medio per la generazione corrente

1. Le imprese, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui al paragrafo 24.5, individuano preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.
2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, le imprese definiscono, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.
3. Le imprese, per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del punto 2, applicano il metodo dell'inventario.

26. Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 24.4, le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.
2. Le imprese provvedono a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al punto 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 1, le imprese selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, le imprese considerano, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianità di pagamento nonché a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.
4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali, di cui al punto 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

27. Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione.

28. Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri di cui al punto 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

29. Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.
2. Le imprese, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'articolo 30, possono adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al punto 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza.
3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui al paragrafo 27 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

Riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

30. Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

1. Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'articolo 2, punto 3 del Codice, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonché dei "forfait gestionario" dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.
2. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei "forfait debitrice".

31. Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, applicano i criteri di cui alle Sezioni I e II del presente Capo.
2. Le imprese determinano l'importo complessivo della riserva sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti al paragrafo 30.1, aggiungendo i "forfait debitrice" relativi ai sinistri definiti al paragrafo 30.2 dovuti dall'impresa alla fine dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 2, le imprese considerano i "forfait gestionario" e i "forfait debitrice" individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri dettati dal presente Regolamento.

Riserva sinistri dei rami credito e cauzioni

32. Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo credito di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, fatti salvi i principi generali di cui ai paragrafi da 23 a 29, costituiscono la riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti fattispecie:
 - a) Insolvenza di diritto del debitore per:
 - 1) Fallimento;
 - 2) liquidazione coatta amministrativa;
 - 3) concordato preventivo;
 - 4) amministrazione controllata;
 - 5) amministrazione straordinaria;
 - 6) procedure equivalenti all'estero.
 - b) Insolvenza di fatto del debitore per:
 - 1) procedura esecutiva;
 - 2) scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purché previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;
 - 3) concordato stragiudiziale;
 - 4) concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilità di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
 - 5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.
2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri è in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità degli eventi stessi.
3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, è in ogni caso costituita:
 - a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 1);

- b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 2);
- c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 3);
- d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 4);
- e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 5).

4. Le imprese nella costituzione della riserva sinistri tengono conto delle seguenti tipologie di rischio:
- a) crediti commerciali all'interno;
 - b) crediti commerciali all'esportazione;
 - c) vendite rateali;
 - d) crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale;
 - e) crediti derivanti da contratti di leasing.

33. Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito

1. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga al paragrafo 21.4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero. Le eventuali anticipazioni sono considerate come pagamenti parziali di sinistri.
2. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui al paragrafo 32.1 lettera b, punto 2), nella valutazione della riserva sinistri le imprese possono tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole tipologie di rischio di cui al paragrafo 32.4, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purché affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.

34. Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzione e criteri particolari di calcolo

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, fatti salvi i principi generali di cui alle Sezioni I e II del presente Capo, costituiscono la riserva sinistri sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga al paragrafo 23.4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero.

Procedure e rilevazione dei dati

35. Procedure

1. Le imprese impartiscono adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione

analitica della riserva sinistri di cui al paragrafo 23.1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettività degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo ai sensi dell'articolo 23-ter del Regolamento.

36. Organizzazione e conservazione dei dati

1. Le imprese dispongono di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.
2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al punto 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralità di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonché di un eventuale contenzioso in essere.
3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

Riserve di perequazione

37. Definizione di riserve di perequazione

1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni costituiscono, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

38. Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.
2. Le imprese, alla fine di ogni esercizio, aggiungono alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dal paragrafo 39.
3. La riserva di perequazione di cui al punto 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.
4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, le imprese non operano l'accantonamento integrativo di cui al punto 2 e determinano la riserva di perequazione di cui al punto 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dal paragrafo 40.

39. Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito

1. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al paragrafo 38.2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
2. L'accantonamento di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intendono il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione, relativi ai rischi delle assicurazioni dirette e indirette.

40. Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese utilizzano, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

41. Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 23-ter, comma 7 del Regolamento, emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.

Riserva di senescenza

42. Definizione della riserva di senescenza

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice.

43. Costituzione della riserva di senescenza

1. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza di cui al paragrafo 42 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto.

2. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.
3. Le imprese determinano la riserva di senescenza in base ai criteri di cui al paragrafo 44.

44. Criteri di calcolo della riserva di senescenza

1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui al paragrafo 42, in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate.
2. Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.
3. In deroga a quanto disposto ai punti 1 e 2, le imprese, per i contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfetario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al paragrafo 43.1.
4. (abrogato)
5. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui al punto 3.

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

45. Criteri di determinazione della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

Adempimenti della funzione attuariale dell'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti

46. Funzioni in materia di riserve tecniche

1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, la funzione attuariale:
 - a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche;
 - b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

Commento [IVASS24]: Il paragrafo mutua l'articolo 16 del Decreto 28 aprile 2008 n. 99 – Regolamento recante i requisiti di onorabilità e di professionalità dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilità e professionalità e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti – abrogato in attuazione della Direttiva Solvency II.

- c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni emanate in materia.
2. Le verifiche svolte ai sensi del punto 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformità alle prescrizioni del paragrafo 47, nella quale il responsabile della funzione attuariale riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.

47. Relazione tecnica al bilancio

1. Il responsabile della funzione attuariale redige e sottoscrive la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio, prevista dall'articolo 23-ter del Regolamento.
2. La relazione tecnica sulle riserve, di cui al punto 1, è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 15-ter del presente Regolamento.
3. (abrogato)

Obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

48. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

1. Qualora la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'articolo 23-ter, comma 2 del Regolamento, effettua apposita segnalazione all'organo di amministrazione e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui al paragrafo 47, corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora la funzione attuariale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dai paragrafi 46 e 47, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, effettua apposita segnalazione all'organo di amministrazione e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Altri obblighi di informativa

49. Libero accesso ai dati aziendali

1. Qualora l'impresa non garantisca alla funzione attuariale il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'IVASS il permanere degli impedimenti rilevati.

Disposizioni finali

51. Riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali

1. Fino all'emanazione del Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 23-ter, comma 7 del Regolamento, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n.705 del 19 novembre 1996.

(abrogato)

52. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

1. Alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni di cui all'articolo 2, comma 3 delCodice, si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Allegato n. 16 – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Regolamento

Commento [IVASS25]: Inserito il Titolo I della Parte III del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

RISERVE TECNICHE VITA E DANNI

Il presente Regolamento si applica alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione.

1. Determinazione delle riserve tecniche da parte dell'impresa

1. L'impresa determina le riserve tecniche, in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti eseguendo valutazioni autonome al fine di effettuare eventuali integrazioni per garantirne la congruità, in conformità alle disposizioni del presente allegato.
2. Nei contratti di riassicurazione è prevista la possibilità per l'impresa di acquisire dalle imprese cedenti tutti i dati e le informazioni necessarie per poter effettuare le proprie valutazioni di congruità sulle riserve tecniche.

2. Procedure e rilevazione dei dati

1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, l'impresa dispone di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.
3. L'impresa dispone di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve tecniche.

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami vita

Principi tecnici

3. Principi generali

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami vita costituisce riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui al paragrafo 8 e le riserve per spese future di cui

al paragrafo 9, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese cedenti.

2. Nell'ambito delle riserve tecniche di cui al punto 1, l'impresa costituisce la riserva per somme da pagare in misura pari alle somme di loro competenza che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
3. L'impresa costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in retrocessione.
4. Non è consentita all'impresa la costituzione di riserve tecniche negative.

4. Metodi di valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa di riassicurazione valuta la congruità delle riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite in ciascun contratto di riassicurazione, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui tutte le prestazioni garantite, ivi compresi eventuali valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere.
2. L'impresa valuta le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto di riassicurazione.
3. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al punto 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
4. L'impresa può adottare, per la valutazione di congruità della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.
5. Il metodo adottato dall'impresa non cambia nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale.
6. Il metodo di valutazione scelto è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve.

5. Basi tecniche per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa individua le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve adottando ipotesi considerate maggiormente probabili e prevedendo un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.
2. L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento, derivanti da uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche non finanziarie utilizzate per il calcolo delle riserve rispetto ai risultati dell'esperienza diretta o da altri elementi di giudizio.

6. Basi finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa, nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti di riassicurazione, applica un tasso di interesse determinato in base a criteri prudenziali. Tale tasso non può comunque superare il valore del corrispondente tasso di interesse utilizzato nella determinazione delle riserve tecniche dalle imprese cedenti ed è comunque fissato entro i limiti del tasso annuo di riferimento, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 dell'allegato 14.
2. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'utilizzo di un tasso superiore al tasso annuo di riferimento di cui al punto 1, l'impresa ne fornisce evidenza motivata in nota integrativa.
3. Nel caso in cui il contratto riguardi la riassicurazione di contratti *unit linked* o *index linked* o di ramo VI, ai fini della determinazione delle riserve tecniche classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al Regolamento, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso annuo di riferimento di cui al punto 1.

7. Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa sceglie gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.
2. L'impresa, alla chiusura dell'esercizio, verifica la prudenza delle ipotesi adottate anche mediante il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve alla chiusura dell'esercizio precedente ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio.

8. Riserva matematica

1. L'impresa valuta la congruità delle riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei contratti di riassicurazione nonché dei premi acquisiti in riassicurazione al netto dei caricamenti.

9. Riserva per spese future

1. L'impresa, sulla base di stime prudenti, valuta la congruità della riserva per spese future di cui al paragrafo 3.1, come valore attuale delle spese che l'impresa prevede di dover sostenere per la gestione dei contratti, al netto dei prevedibili ricavi destinati a finanziare le spese stesse.
2. Per la valutazione delle spese future l'impresa prevede scenari realistici e prudenziali e applica adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai diversi contratti

10. Verifiche di congruità

1. L'impresa, per le verifiche di cui al paragrafo 30.1 può applicare metodi statistico-attuariali ritenuti adeguati ed effettuare appropriate analisi basate sui dati storici forniti dalle imprese cedenti o sulla propria esperienza.
2. L'impresa valuta l'esigenza di accantonamenti aggiuntivi nel caso in cui il rendimento prospettico delle attività rappresentative delle riserve tecniche, valutato in un orizzonte temporale sufficientemente ampio, risulti inferiore all'impegno finanziario assunto nei contratti.

11. Riserve tecniche della riassicurazione del lavoro diretto italiano

1. Nel caso di acquisizione in riassicurazione di portafoglio del lavoro diretto italiano, qualora l'impresa cedente abbia determinato le riserve tecniche secondo le regole di cui ai paragrafi da 21 a 40, è consentita una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo che, nel considerare gli impegni derivanti dai contratti, faccia ricorso alle medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio e non tenga conto delle future partecipazioni agli utili.

12. Riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse

1. L'impresa è tenuta a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 11, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse, nel caso in cui il tasso annuo di riferimento, stabilito ai sensi dei paragrafi da 2 a 10 dell'allegato 14, risulti inferiore all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione in termini di tasso di interesse ed i rendimenti prospettici delle attività rappresentative delle riserve tecniche, diminuiti di un quinto, risultino inferiori al suddetto impegno.
2. L'impresa è tenuta a costituire la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse anche nel caso in cui i rendimenti prospettici degli attivi collegati alle riserve matematiche risultino inferiori all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione.
3. I rendimenti prospettici degli attivi collegati alle riserve tecniche sono determinati dall'impresa sulla base di criteri prudenziali e con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

13. Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio di tasso di interesse

1. L'impresa è tenuta a valutare l'esigenza di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 11 mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, utilizzate dalla impresa cedente.
2. L'impresa è tenuta a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita.

14. Relazione sulle riserve tecniche e conservazione dei dati

1. Alla relazione tecnica di cui all'articolo 23-*quater*, comma 2-*bis* del Regolamento, è allegata un'analisi di redditività prospettica degli attivi collegati alle riserve tecniche.

Commento [IVASS26]: Le parti eliminate sono state inserite nell'art. 23-*quater* del regolamento.

Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami danni

15. Principi generali

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami danni costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di riassicurazione ed al lordo delle cessioni in retrocessione.
2. L'impresa costituisce le riserve tecniche, ivi comprese la riserva premi e la riserva sinistri, adottando metodi di valutazione prudenti e tenendo conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri.

16. Definizione di riserva premi

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati.
2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.
3. La riserva per frazioni di premi di cui al punto 2, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 23-*ter*, comma 4, del Regolamento, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo quanto disposto dal paragrafo 23.

17. Verifiche sulla riserva premi

1. L'impresa verifica, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle eventuali rate di premio acquisite nell'esercizio dalle imprese cedenti relativamente a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che hanno interessato i contratti di riassicurazione che avevano dato luogo all'accantonamento.
2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

18. Costituzione della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, di competenza degli esercizi successivi, tenuto altresì conto delle comunicazioni effettuate dalle cedenti.
2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo, sulla base dei criteri indicati al paragrafo 19.

19. Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati acquisiti in riassicurazione dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione limitatamente ai costi direttamente imputabili.
2. In alternativa a quanto disposto al punto 1, l'impresa può determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario

20. Costituzione della riserva per rischi in corso

1. L'impresa costituisce la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte all'onere per sinistri derivanti da contratti di riassicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui al paragrafo 23 , maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti di riassicurazione.
2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 17.

21. Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso

1. L'impresa, al fine di stimare il costo atteso di cui al paragrafo 20.1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definisce un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, tenuto conto dei contratti stipulati, la sinistralità attesa per ciascun ramo nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.
2. L'impresa, nel determinare la riserva per rischi in corso, tiene conto della proiezione della sinistralità attesa complessiva secondo i criteri di cui al paragrafo 22.
3. L'impresa, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considera gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti rappresentativi delle riserve tecniche.

22. Metodo di calcolo della riserva per rischi in corso

1. Il valore prospettico della sinistralità attesa è determinato dall'impresa, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tenendo anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incumbenti dopo la fine dell'esercizio.
2. L'impresa individua l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al punto 1, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni

23. Riserve integrative della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa che esercita la riassicurazione delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dall'allegato 15 del Regolamento. Le medesime disposizioni di attuazione definiscono anche i criteri di utilizzo delle riserve integrative.

Riserva sinistri

24. Definizione di riserva sinistri

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione, risultino necessarie in base ai contratti di riassicurazione per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ivi compresi i sinistri tardivamente denunciati alla cedente e non ancora pagati nonché alle relative spese.

25. Principio generale del costo ultimo

1. L'impresa determina la riserva sinistri sulla base del costo ultimo, tenuto conto della specificità dei singoli rami, senza considerare in alcun modo il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

26. Verifiche sulla riserva sinistri

1. La funzione attuariale verifica, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento degli importi dovuti sulla base dei contratti di riassicurazione in relazione ai sinistri degli esercizi precedenti.
2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1 e conserva, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio

27. Criteri di calcolo della riserva sinistri

1. L'impresa determina la riserva sinistri a partire dalle comunicazioni di riserva effettuate dalle imprese cedenti eventualmente integrate sulla base delle ulteriori valutazioni tecniche ed attuariali di propria pertinenza.
2. L'impresa richiede alle imprese cedenti eventuali informazioni e documentazione necessarie ad una attenta e prudente valutazione della riserva sinistri, provvedendo, se del caso, ad autonome valutazioni peritali.

28. Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo

1. Al fine di determinare il costo ultimo dei sinistri di cui al paragrafo 25, l'impresa applica alle riserve comunicate dalle imprese cedenti adeguate metodologie statistico-attuariali basate sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili, tenendo altresì conto delle forme di riassicurazione stipulate.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 1, l'impresa seleziona prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare i pagamenti in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute.

Riserve di perequazione

29. Definizione di riserve di perequazione

1. L'impresa che esercita l'attività riassicurativa nei rami danni costituisce riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

30. Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito

1. L'impresa autorizzata ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.
2. L'impresa, alla fine di ogni esercizio, aggiunge alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dal paragrafo 31.
3. La riserva di perequazione di cui al punto 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.
4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, l'impresa non opera l'accantonamento integrativo di cui al punto 2 e determina la riserva di perequazione di cui al punto 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti paragrafo 32.

31. Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito

1. L'impresa determina l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al paragrafo 30.2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
2. L'accantonamento di cui al punto 1 non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della retrocessione. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intendono il saldo del conto tecnico di ramo al netto della retrocessione.

32. Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo l'impresa utilizza, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

33. Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della riassicurazione nei rami danni costituisce, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate con il decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Altre riserve tecniche

34. Riserva di senescenza

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice.
2. L'impresa determina la riserva di senescenza in linea generale sulla base delle comunicazioni delle imprese cedenti procedendo alla integrazione della stessa sulla base delle proprie evidenze statistiche sull'andamento del rischio.

Commento [IVASS27]: L'art. 65 viene inserito nell'articolo 23 quater del regolamento.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO			1
di cui capitale richiamato	2		
B. ATTIVI IMMATERIALI			
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare			
a) rami vita	3		
b) rami danni	4	5	
2. Altre spese di acquisizione		6	
3. Costi di impianto e di ampliamento		7	
4. Avviamento		8	
5. Altri costi pluriennali		9	10
C. INVESTIMENTI			
I - Terreni e fabbricati			
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11	
2. Immobili ad uso di terzi		12	
3. Altri immobili		13	
4. Altri diritti reali		14	
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate			
1. Azioni e quote di imprese:			
a) controllanti	17		
b) controllate	18		
c) consociate	19		
d) collegate	20		
e) altre	21	22	
2. Obbligazioni emesse da imprese:			
a) controllanti	23		
b) controllate	24		
c) consociate	25		
d) collegate	26		
e) altre	27	28	
3. Finanziamenti ad imprese:			
a) controllanti	29		
b) controllate	30		
c) consociate	31		
d) collegate	32		
e) altre	33	34	35
		da riportare	

Valori dell'esercizio precedente

			181
	182		
183			
184	185		
	186		
	187		
	188		
	189		190
	191		
	192		
	193		
	194		
	195	196	
197			
198			
199			
200			
201	202		
203			
204			
205			
206			
207	208		
209			
210			
211			
212			
213	214	215	
	da riportare		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

		riporto		
C. INVESTIMENTI (segue)				
III - Altri investimenti finanziari				
1. Azioni e quote				
a) Azioni quotate	36			
b) Azioni non quotate	37			
c) Quote	38	39		
2. Quote di fondi comuni di investimento		40		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso				
a) quotati	41			
b) non quotati	42			
c) obbligazioni convertibili	43	44		
4. Finanziamenti				
a) prestiti con garanzia reale	45			
b) prestiti su polizze	46			
c) altri prestiti	47	48		
5. Quote in investimenti comuni		49		
6. Depositi presso enti creditizi		50		
7. Investimenti finanziari diversi		51	52	
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE				
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato			55	
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione			56	57
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI				
I - RAMI DANNI				
1. Riserva premi		58		
2. Riserva sinistri		59		
3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni		60		
4. Altre riserve tecniche		61	62	
II - RAMI VITA				
1. Riserve matematiche		63		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari		64		
3. Riserva per somme da pagare		65		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni		66		
5. Altre riserve tecniche		67		
6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		68	69	70
		da riportare		

Valori dell'esercizio precedente

	riporto		
216			
217			
218	219		
	220		
221			
222			
223	224		
225			
226			
227	228		
	229		
	230		
	231	232	
		233	234
		235	
		236	237
	238		
	239		
	240		
	241	242	
	243		
	244		
	245		
	246		
	247		
	248	249	250
	da riportare		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		Valori dell'esercizio	
		riporto	
E. CREDITI			
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:			
1. Assicurati			
a) per premi dell'esercizio	71		
b) per premi degli es. precedenti	72	73	
2. Intermediari di assicurazione			
		74	
3. Compagnie conti correnti			
		75	
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare			
		76	77
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:			
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione			
		78	
2. Intermediari di riassicurazione			
		79	80
III - Altri crediti			
			81
			82
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO			
I - Attivi materiali e scorte:			
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno			
		83	
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri			
		84	
3. Impianti e attrezzature			
		85	
4. Scorte e beni diversi			
		86	87
II - Disponibilità liquide			
1. Depositi bancari e c/c postali			
		88	
2. Assegni e consistenza di cassa			
		89	90
IV - Altre attività			
1. Conti transitori attivi di riassicurazione			
		92	
2. Attività diverse			
		93	94
			95
G. RATEI E RISCOINTI			
1. Per interessi			
			96
2. Per canoni di locazione			
			97
3. Altri ratei e risconti			
			98
			99
TOTALE ATTIVO			100

Valori dell'esercizio precedente

	riporto		
251			
252	253		
	254		
	255		
	256	257	
	258		
	259	260	
		261	262
	263		
	264		
	265		
	266	267	
	268		
	269	270	
	272		
	273	274	275
		276	
		277	
		278	279
			280

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
A. PATRIMONIO NETTO			
I	- Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	101	
II	- Riserva da sovrapprezzo di emissione	102	
III	- Riserve di rivalutazione	103	
IV	- Riserva legale	104	
V	- Riserve statutarie	105	
VI	- Riserva per azioni della controllante	400	
VII	- Altre riserve	107	
VIII	- Utili (perdite) portati a nuovo	108	
IX	- Utile (perdita) dell'esercizio	109	
X	- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	401	110
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			
			111
C. RISERVE TECNICHE			
I - RAMI DANNI			
	1. Riserva premi	112	
	2. Riserva sinistri	113	
	3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	114	
	4. Altre riserve tecniche	115	
	5. Riserve di perequazione	116	117
II - RAMI VITA			
	1. Riserve matematiche	118	
	2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	119	
	3. Riserva per somme da pagare	120	
	4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121	
	5. Altre riserve tecniche	122	123 124
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			
I	- Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato	125	
II	- Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	126	127
	da riportare		

Valori dell'esercizio precedente

	281	
	282	
	283	
	284	
	285	
	500	
	287	
	288	
	289	
	501	290
		291
292		
293		
294		
295		
296	297	
298		
299		
300		
301		
302	303	304
	305	
	306	307
da riportare		

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
riporto			
E. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128	
2. Fondi per imposte		129	
3. Altri accantonamenti		130	131
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'			
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:			
1. Intermediari di assicurazione	133		
2. Compagnie conti correnti	134		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:			
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140	
III - Prestiti obbligazionari		141	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142	
V - Debiti con garanzia reale		143	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145	
VIII - Altri debiti			
1. Per imposte a carico degli assicurati	146		
2. Per oneri tributari diversi	147		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148		
4. Debiti diversi	149	150	
IX - Altre passività			
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152		
3. Passività diverse	153	154	155
	da riportare		

Valori dell'esercizio precedente

riporto		
	308	
	309	
	310	311
		312
313		
314		
315		
316	317	
318		
319	320	
	321	
	322	
	323	
	324	
	325	
326		
327		
328		
329	330	
331		
332		
333	334	335
da riportare		

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
	riporto		
H. RATEI E RISCONTI			
1. Per interessi		156	
2. Per canoni di locazione		157	
3. Altri ratei e risconti		158	159
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			160

--	--	--

Valori dell'esercizio precedente

riporto		
	336	
	337	
	338	339
		340

Nota Integrativa**PREMESSA**

La nota integrativa si compone delle seguenti parti:

parte A - Criteri di valutazione

parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico

parte C - Altre informazioni

Ogni parte della nota è articolata in sezioni ciascuna delle quali illustra, mediante note di commento, prospetti e dettagli, singoli aspetti della gestione aziendale. Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, le imprese forniscono ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare dagli articoli 2427 e 2447 *septies* del codice civile nonché le informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella presente parte tra l'altro:

- a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nelle riprese di valore, nelle rivalutazioni nonché nella conversione dei valori non espressi originariamente in moneta avente corso legale nello Stato. Per ciò che concerne le riserve tecniche è fornita adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle stesse, in particolare nei casi in cui sia consentito adottare metodi diversi per la valutazione delle medesime;
- b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
- c) sono illustrati i criteri di capitalizzazione e di ammortamento delle provvigioni di acquisizione e sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione degli attivi materiali e immateriali ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
- d) è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento di cui all'art. 16, comma 12, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- e) è motivata per le partecipazioni in imprese controllate e collegate la differenza tra il maggior valore iscritto in bilancio determinato con il metodo di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e quello derivante dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del medesimo decreto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

- f) è motivata la ragione dell'iscrizione nell'attivo della differenza tra il valore della partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto e il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- g) è esplicitata, per categorie omogenee di beni, qualora sia apprezzabile, la differenza rispetto ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio del costo dei beni fungibili determinato con il metodo della media ponderata o con i metodi "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito";
- h) sono riportate, per gli investimenti di cui alla classe D "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione", le informazioni richieste in relazione al valore corrente dall'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e dagli articoli ivi richiamati;
- i) fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono illustrati, in particolare:
 - i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli nei comparti degli investimenti ad utilizzo durevole e ad utilizzo non durevole;
 - le motivazioni dell'assegnazione nel comparto ad utilizzo non durevole degli attivi di cui all'articolo 15, comma 2, del predetto decreto;
- j) sono riportati, per l'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni, i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni e sono motivate le modifiche eventualmente apportate.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO

Con riferimento alle successive sezioni della presente parte B l'impresa compila, ove richiesto, i prospetti allegati nonché fornisce le ulteriori informazioni previste per le singole voci. In ogni caso, per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono motivate le variazioni avvenute nell'esercizio, qualora significative.

L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni indicati nell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto redige separatamente uno stato patrimoniale relativo alla gestione danni (Allegato 1) e uno stato patrimoniale relativo alla gestione vita (Allegato 2). L'impresa redige altresì il prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita (Allegato 3).

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Sezione 1 - Attivi immateriali (voce B)

L'impresa illustra i conti dell'attivo relativi alla classe B, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Sono in ogni caso forniti:

- 1.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (Allegato 4).
- 1.2 Indicazione separata per i rami vita e danni delle altre spese di acquisizione (voce B.2).
- 1.3 Indicazione separata dei costi di impianto e dei costi di ampliamento (voce B.3).
- 1.4 Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce B.5), se di importo significativo.

Sezione 2 – Investimenti (voce C)

2.1 Terreni e fabbricati (voce C.I)

L'impresa illustra i conti dell'attivo relativi alla classe C.I, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Sono in ogni caso forniti:

- 2.1.1 Variazioni nell'esercizio dei terreni e fabbricati (v. Allegato 4).
- 2.1.2 Evidenza dei beni concessi in leasing con separata indicazione delle operazioni poste in essere con imprese del gruppo e partecipate.
- 2.1.3 Metodi seguiti per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento.

2.2 Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate (voce C.II)

L'impresa fornisce indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati ad utilizzo non durevole ricompresi nella classe C.II. L'impresa illustra le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento degli attivi da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata degli attivi classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.2.1 Azioni e quote di imprese (voce C.II.1)

- a) variazioni nell'esercizio delle azioni e quote (Allegato 5).
- b) prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (Allegato 6).
Nell'Allegato 6 sono rappresentate tutte le partecipazioni che nel corso dell'esercizio sono state possedute direttamente dall'impresa. Nel caso di partecipazioni che non siano più in essere alla fine dell'esercizio sono compilate solo le colonne numero d'ordine, tipo, quotata/non quotata, attività svolta, denominazione e valuta dell'Allegato 6.
Il numero d'ordine rappresenta, nell'ambito dell'esercizio, il codice univoco della società partecipata; esso, pertanto, non potrà essere attribuito a più partecipazioni.
- c) prospetto analitico delle movimentazioni (Allegato 7).
Ad ogni partecipazione diretta (quota posseduta diretta maggiore di zero) indicata nell'Allegato 6 deve corrispondere, nell'Allegato 7, da una a quattro righe, in corrispondenza dei quattro possibili valori che la colonna (3) dell'allegato può assumere (D, V, V1, V2).

2.2.2 Variazioni nell'esercizio delle obbligazioni emesse da imprese – voce C.II.2 (v. Allegato 5).

2.2.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti ad imprese – voce C.II.3 (v. Allegato 5).

2.2.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo delle voci "Obbligazioni emesse da imprese" (voce C.II.2) e "Finanziamenti ad imprese" (voce C.II.3), con evidenza rispettivamente del soggetto emittente e del soggetto beneficiario.

2.3 Altri investimenti finanziari (voce C.III)

L'impresa fornisce indicazione adeguatamente motivata della collocazione in tale voce degli investimenti in imprese nelle quali abbia la titolarità di almeno un decimo del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (investimenti per i quali l'impresa ha ritenuto non operante la presunzione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173).

2.3.1 Ripartizione in base all'utilizzo durevole e non durevole degli attivi ricompresi nelle voci azioni e quote - C.III.1, quote di fondi comuni di investimento - C.III.2, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso - C.III.3, quote in investimenti comuni - C.III.5 e investimenti finanziari diversi - C.III.7 (Allegato 8).

In relazione alle obbligazioni di cui alla voce C.III.3 è fornita indicazione analitica delle posizioni di importo significativo per soggetto emittente.

Per quanto concerne le quote in investimenti comuni di cui alla voce C.III.5 è fornita indicazione delle posizioni di importo significativo.

Per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso iscritti alle voci C.II.2 e C.III.3 è fornita evidenza degli importi imputati nell'esercizio a titolo di scarto di emissione e/o di negoziazione.

2.3.2 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole compresi nelle voci di cui al punto 2.3.1 (Allegato 9). L'impresa illustra le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.3.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti - voce C.III.4 e dei depositi presso enti creditizi - voce C.III.6 (Allegato 10).

2.3.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo dei prestiti con garanzia reale di cui alla voce C.III.4.a, con evidenza del soggetto beneficiario, nonché dettaglio degli altri prestiti (voce C.III.4.c), se di importo significativo, con indicazione delle eventuali garanzie ricevute.

2.3.5 Ripartizione per durata di vincolo dei depositi presso enti creditizi (voce C.III.6).

2.3.6 Composizione per tipologia degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7), con indicazione analitica delle posizioni di importo significativo e della relativa controparte.

2.4 Depositi presso imprese cedenti (voce C.IV)

2.4.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio relativamente ai depositi presso imprese cedenti.

Sezione 3 – Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D).

3.1 Prospetto delle attività relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento ed indici di mercato - voce D.I (Allegato 11). Con l'espressione "Fondi di investimento" si intende ricomprendere i fondi interni all'impresa. È altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.2 Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce D.II (Allegato 12). È altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.3 Indicazione degli eventuali trasferimenti di investimenti operati dalla classe C alla classe D e, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, dalla classe D alla classe C, con specificazione degli importi, della tipologia dell'investimento e delle motivazioni del trasferimento operato.

Il prospetto di cui al punto 3.1 è altresì compilato separatamente per ciascuna tipologia di prodotto.

Il prospetto di cui al punto 3.2 è predisposto oltre che per la globalità dei fondi pensione anche in relazione ad ogni specifica gestione conformemente alle condizioni indicate in convenzione.

Sezione 4 – Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis)

4.1 Composizione delle Altre riserve tecniche - Rami danni (voce D bis I.4) e delle Altre riserve tecniche - Rami vita (voce D bis II.5) per tipologia di riserva e per singolo ramo.

Sezione 5 – Crediti (voce E)

5.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio, con specifica evidenza di quelle di importo significativo. Per le svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati sono indicati i criteri seguiti per la loro determinazione, esplicitando l'eventuale utilizzo di metodi forfetari, l'ammontare complessivo delle stesse e l'importo, distinto per ramo, delle svalutazioni più significative.

5.2 Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), se di importo significativo.

Sezione 6 – Altri elementi dell'attivo (voce F)

6.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nella classe F.I.

6.3 Indicazione per i conti transitori attivi di riassicurazione (voce F.IV.1) di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

6.4 Dettaglio delle attività diverse (voce F.IV.2), se di importo significativo.

Sezione 7 – Ratei e risconti (voce G).

7.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci G.1, G.2 e G.3.

7.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce G.3).

7.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

o o o o o

Per gli attivi che presentano clausole di subordinazione l'impresa fornisce, separatamente per ciascuna singola attività, le seguenti informazioni:

- a) il soggetto beneficiario, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l'indicazione che trattasi di un prestito perpetuo;
- b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
- c) le condizioni della subordinazione.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Sezione 8 – Patrimonio netto (voce A)

8.1 Informativa in merito alle variazioni avvenute nell'esercizio separatamente per ciascuna componente del patrimonio netto.

8.2 Indicazione per il capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (voce A.I) del numero o dell'eventuale valore nominale di ciascuna categoria di azioni o di quote della società, con specificazione di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio.

8.3 Dettaglio delle riserve di rivalutazione (voce A.III) in base alle fonti da cui traggono origine.

8.4 Indicazione della riserva per azioni della controllante (voce A.VI) e dettaglio delle altre riserve (voce A.VII) e della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (voce A.X).

Sezione 9 – Passività subordinate (voce B)

9.1 Sono fornite, separatamente per ciascuna passività subordinata, le seguenti informazioni:

- a) il soggetto concedente, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l'indicazione che trattasi di un prestito perpetuo;
- b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
- c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentono la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione;
- d) l'idoneità ai fini dell'inclusione nei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui di cui all'articolo 45-*bis* del decreto, e del requisito patrimoniale minimo, di cui all'articolo 47-*bis* del decreto.

Sezione 10 – Riserve tecniche (voci C.I - Rami danni e C.II - Rami vita)

10.1 Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e delle componenti della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni (Allegato 13).

Sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonché i relativi criteri di accantonamento e, in particolare:

- a) l'ammontare di ciascuna delle due componenti della riserva premi distintamente per singolo ramo e separatamente per il lavoro diretto ed il lavoro indiretto;
- b) relativamente alla riserva per frazioni di premi, per ciascun ramo, il metodo di calcolo utilizzato (pro rata temporis o forfetario). Nel caso di utilizzo del metodo forfetario sono illustrate, per singolo ramo, le risultanze delle analisi che legittimano l'impiego del metodo, vale a dire l'equivalenza dei risultati ottenibili con i due criteri. In nota integrativa sono illustrati inoltre i criteri di accantonamento delle riserve integrative della riserva per frazioni di premi;

- c) relativamente alla riserva per rischi in corso, per ciascun ramo, le seguenti informazioni:
- nell'ipotesi in cui sia stata accantonata, i motivi che hanno imposto di effettuare il relativo accantonamento (cause generatrici dell'insufficienza delle frazioni di premi a far fronte al costo dei futuri sinistri), i criteri seguiti nel processo valutativo e i parametri tecnici di riferimento attraverso i quali l'impresa è pervenuta ad identificare la misura della riserva;
 - nel caso in cui non sia stata accantonata, i criteri seguiti nel processo valutativo che hanno portato a non costituire la riserva (in particolare per quanto attiene alla capienza della riserva per frazioni di premi incrementata dalle rate a scadere in rapporto alla sinistralità attesa). Non è sufficiente la mera affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge per la costituzione.

Per la riserva sinistri sono adeguatamente illustrate, con riguardo al criterio valutativo del costo ultimo, la metodologia seguita (inventario delle singole pratiche di danno valutate separatamente o, nei casi ammessi, criterio del costo medio) e le ipotesi adottate per la valutazione.

In particolare, nel caso di utilizzo del criterio del costo medio ultimo per la valutazione dei sinistri a riserva della generazione di bilancio, sono fornite in sintesi indicazioni sui gruppi di sinistri omogenei e sufficientemente numerosi presi a riferimento, sui relativi criteri di individuazione e sui costi medi applicati. Nell'ambito dell'impiego di metodi statistico-attuariali per la determinazione del costo ultimo, sono illustrate le categorie di sinistri interessati e le ipotesi tecniche e finanziarie applicate tra le quali il tasso di accrescimento del costo dei sinistri utilizzato.

Con riferimento alla riserva per sinistri denunciati tardivamente, sono indicate le ipotesi a base della valutazione ed è fatta menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalità, tenuto conto della tipologia dei rischi del ramo. Ove, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami particolari caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato si discosti da quello previsto dall'articolo 32, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, tale circostanza è evidenziata, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Sono illustrati infine i criteri di accantonamento delle riserve per partecipazione agli utili e ristorni.

- 10.2 Indicazione del dettaglio delle altre riserve tecniche (voce C.I.4), distinto per tipologia di riserva e per ramo, e dei relativi criteri di accantonamento con particolare riferimento alla riserva di senescenza.
- 10.3 Indicazione delle riserve di perequazione obbligatorie (voce C.I.5), distinte per ramo ed in base alle fonti da cui originano. Sono illustrati inoltre i criteri di accantonamento delle predette riserve di perequazione.
- 10.4 Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - voce C.II.4 (Allegato 14).
Nell'allegato 14 sono iscritte:
- a) alla voce "Riserva per rischio di mortalità" le riserve aggiuntive eventualmente costituite, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, in relazione a contratti nei quali il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati ed a contratti di gestione dei fondi pensione;
 - b) alla voce "Riserve di integrazione" le riserve aggiuntive per rischio finanziario e le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario.

10.5 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.II.5) per tipologia di riserva e per ramo.

Sezione 11 – Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D)

11.1 Dettaglio delle riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento o indici di mercato (voce D.I), con indicazione dell'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto in portafoglio, ed evidenza dell'importo delle riserve relative ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

11.2 Dettaglio delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II) con indicazione dell'ammontare delle riserve afferenti a ciascun contratto gestito evidenziando la presenza di eventuali garanzie offerte ai fondi pensione.

Sezione 12 – Fondi per rischi e oneri (voce E)

12.1 Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (Allegato 15).

12.2 Dettaglio degli altri accantonamenti (voce E.3), se di importo significativo.
Le imprese che abbiano rilasciato fidejussioni fuori dall'esercizio autorizzato dei rami credito e cauzione illustrano i criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento effettuato al fondo nel caso in cui sussista il rischio di dover pagare e, in aggiunta, non sia ragionevolmente prevedibile un integrale recupero.

Sezione 13 – Debiti ed altre passività (voce G)

13.1 Indicazione, per i prestiti obbligazionari (voce G.III), dell'importo e del numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli o valori simili emessi dall'impresa assicuratrice nonché dell'importo e del numero delle azioni di godimento specificando i diritti che esse attribuiscono.

13.2 Dettaglio dei debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.IV), se di importo significativo.

13.3 Dettaglio dei debiti con garanzia reale (voce G.V) con indicazione del tipo di garanzie prestate.

13.4 Composizione per tipologia dei prestiti diversi e altri debiti finanziari (voce G.VI).

13.5 Variazione nell'esercizio del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - voce G. VII (v. Allegato 15).

13.6 Dettaglio dei debiti diversi (voce G. VIII.4), se di importo significativo.

13.7 Indicazione per i conti transitori passivi di riassicurazione (voce G.IX.1) di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

13.8 Dettaglio delle passività diverse (voce G.IX.3), se di importo significativo.

Sezione 14 – Ratei e risconti

- 14.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci H.1, H.2 e H.3.
- 14.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce H.3).
- 14.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

Sezione 15 – Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate

- 15.1 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 16).

Sezione 16 – Crediti e debiti

- 16.1 Per i crediti e debiti iscritti nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili oltre i cinque anni.

Sezione 16bis – Forme pensionistiche individuali

- 16bis.1 Indicazioni sulla istituzione nel corso dell'esercizio di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Sono altresì indicati, per le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo I a prestazioni rivalutabili e di ramo III con prestazioni collegate al valore di attivi di un fondo interno assicurativo o con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di OICR, l'ammontare complessivo delle riserve tecniche e delle corrispondenti attività a copertura distintamente per ciascuna gestione separata, fondo interno assicurativo e OICR a cui sono collegate le prestazioni.

Sezione 17 – Garanzie, impegni, passività potenziali, impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili e altri conti d'ordine

- 17.1 Dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonché degli impegni - voci I, II, III e IV (Allegato 17). Le imprese, che abbiano rilasciato fidejussioni fuori dall'esercizio autorizzato dei rami credito e cauzione, illustrano la situazione delle esposizioni relative al rilascio di garanzie, a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie o di fidejussioni, qualora il rischio di dover pagare sia ragionevolmente da escludersi o, pur sussistendo questo rischio, la capacità economica del debitore sia tale da rendere sicuri dell'integrale recupero delle somme eventualmente sborsate ovvero sussistano comunque adeguate controgaranzie. L'allegato comprende anche le fidejussioni e le garanzie rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.
- 17.2 Informativa in merito alla evoluzione delle garanzie prestate, se di importo significativo.
- 17.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi .

- 17.4 Distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.
- 17.5 Composizione per tipologia degli impegni e degli altri conti d'ordine, se di importo significativo, con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo e partecipate.
- 17.6 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati (Allegato 18). L'impresa fornisce adeguata illustrazione delle predette operazioni con particolare riguardo:
- a) all'operatività complessiva in strumenti derivati attuata nel periodo di riferimento, fornendo le informazioni atte a dimostrare la coerenza della gestione medesima con le linee di indirizzo stabilite in sede di deliberazione;
 - b) alle posizioni aperte in strumenti derivati alla fine dell'esercizio, con evidenziazione dell'esposizione complessiva nonché delle singole posizioni di importo rilevante;
 - c) al fair value, all'entità e alla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati nonché le ulteriori informazioni di cui all'art. 2427-*bis* del codice civile.
- 17.7 Informativa in merito alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili di cui all'art. 2427, numero 9) del primo comma.

CONTO ECONOMICO

Sezione 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I)

- 18.1 Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione e le imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni e in aggiunta la riassicurazione indicano i premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto distintamente tra rami danni e rami vita.
- 18.2 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero (Allegato 19).
La colonna "saldo di riassicurazione" dell'Allegato 19 riporta, in ciascuna riga, il saldo degli ammontari relativi alla riassicurazione passiva riferiti alle seguenti voci: premi di competenza, altri proventi tecnici, oneri relativi ai sinistri, variazione delle altre riserve tecniche, ristorni e partecipazioni agli utili, spese di gestione e altri oneri tecnici.
I relativi importi sono indicati con il proprio segno (positivo per i ricavi e negativo per i costi) coerentemente all'apporto dato alla formazione del risultato tecnico.
La riga "Assicurazioni indirette" riporta gli ammontari relativi al solo portafoglio italiano mentre la successiva riga "Portafoglio estero" riporta gli ammontari relativi sia al lavoro diretto sia a quello indiretto.
- 18.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce I.2).
- 18.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3), se di importo significativo.
- 18.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.
- 18.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce I.6) riconosciute agli assicurati o ad altri beneficiari.

- 18.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce I.7.f).
- 18.8 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8), se di importo significativo.
- 18.9 Dettaglio per ramo delle riserve di perequazione (voce I.9) e dei relativi accantonamenti ed utilizzi nell'esercizio.

Sezione 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami vita (II)

- 19.1 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi e al saldo di riassicurazione (Allegato 20).
 Con riferimento all'allegato 20, la ripartizione dei premi lordi di cui ai punti c) 1. "per contratti senza partecipazione agli utili" e c) 2. "per contratti con partecipazione agli utili" deve risultare coerente con la classificazione delle riserve tecniche dei rami vita riportata in bilancio nella classe C.II dello stato patrimoniale. In particolare, per "contratti con partecipazione agli utili" devono intendersi quelli in relazione ai quali l'impresa accantona nella voce C.II.4 dello stato patrimoniale riserve tecniche costituite ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto.
 Nel riquadro "saldo della riassicurazione" dell'allegato 20 sono riportati, separatamente per il lavoro diretto, indiretto e per il totale, i saldi di tutti gli ammontari relativi alla riassicurazione passiva secondo le indicazioni previste per l'Allegato 19.
- 19.2 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce II. 2 (Allegato 21).
 Nelle singole voci relative ai "Profitti sul realizzo degli investimenti" sono inclusi i soli profitti derivanti da alienazione di attivi classificati come ad utilizzo non durevole ivi compresi i profitti derivanti dall'alienazione degli investimenti relativi ai "terreni e fabbricati" e agli "investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate" che l'impresa, superando la presunzione relativa di durevolezza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ha classificato come ad utilizzo non durevole.
 I proventi da investimenti di cui alle voci 34, 38, 41 del conto tecnico dei rami vita ed alle voci 84, 88, 91 del conto non tecnico comprendono sia i proventi derivanti dalle imprese del gruppo che quelli derivanti da investimenti in altre partecipate.
 Gli scarti positivi relativi ad obbligazioni di società del gruppo e partecipate dovranno essere riportati nelle voci 5, 45 e 85 dell'Allegato 21; gli scarti positivi relativi alle restanti obbligazioni e ad altri titoli a reddito fisso dovranno, invece, essere indicati nelle voci 8, 48 e 88 dell'Allegato 21.
 Le riprese di rettifiche di valore degli OICR andranno riportate nelle voci 20, 60 e 100 dell'Allegato 21.
- 19.3 Dettaglio dei proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.3 (Allegato 22).
- 19.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.4), se di importo significativo.
- 19.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

- 19.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce II.7) riconosciuti agli assicurati o ad altri beneficiari.
- 19.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce II.8.f).
- 19.8 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce II.9 (Allegato 23)
Tra gli oneri di gestione sono ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", sono altresì riportate le relative quote di ammortamento.
Nelle singole voci relative alle "Perdite sul realizzo degli investimenti" sono incluse le sole perdite derivanti da alienazione di attivi classificati come ad utilizzo non durevole. Gli scarti negativi relativi ai titoli a reddito fisso andranno indicati nelle voci 3, 33 e 63. Le rettifiche di valore degli OICR dovranno essere riportate nelle voci 14, 44 e 74.
- 19.9 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.10 (Allegato 24).
- 19.10 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11), se di importo significativo.
- 19.11 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti al conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce II.12).

Sezione 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo

20.1 Assicurazioni danni

20.1.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 25).

Sono indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

Nella voce "variazione della riserva premi" vanno compresi i saldi delle variazioni per differenza cambi ed i saldi dei movimenti del portafoglio premi.

Nella voce "variazione delle riserve tecniche diverse" è compresa la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni mentre gli importi pagati nell'esercizio a tale titolo figurano nel "saldo delle altre partite tecniche".

La voce "risultato della riassicurazione passiva" non contiene le operazioni di retrocessione che figurano, invece, nella successiva voce "risultato netto del lavoro indiretto". Quest'ultima voce, peraltro, non comprende la relativa "quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico" che va a confluire nell'apposita voce.

20.1.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni portafoglio italiano (Allegato 26).

Per l'allegato 26 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

20.2 Assicurazioni vita

20.2.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 27).

Sono indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

Per l'allegato 27 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

20.2.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - portafoglio italiano (Allegato 28).

Per l'allegato 28 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

20.3 Assicurazioni danni e vita

20.3.1 Prospetti di sintesi dei conti tecnici riepilogativi di tutti i rami danni e vita - lavoro estero (Allegato 29).

Per l'allegato 29 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

Sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico (III)

21.1 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce III.3 (v. Allegato 21).

21.2 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce III.5 (v. Allegato 23).

Tra gli oneri della gestione sono ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", sono altresì riportate le relative quote di ammortamento.

21.3 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri proventi (voce III.7).

21.4 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri oneri (voce III.8). In ogni caso dovrà essere fornita indicazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti.

21.5 Dettaglio dei proventi straordinari (voce III.10), se di importo significativo.

21.6 Dettaglio degli oneri straordinari (voce III.11), se di importo significativo. In tale voce sono, tra l'altro, ricomprese le imposte relative ad esercizi precedenti.

Sezione 22 - Informazioni varie relative al conto economico

- 22.1 Prospetto relativo ai rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 30).
- 22.2 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto (Allegato 31).
Le voci presenti nell'allegato riportano:
Voci 1, 11, 21: premi raccolti in Italia dalla sede italiana;
Voci 2, 12, 22: premi raccolti nel paese di stabilimento dalle rappresentanze di imprese italiane istituite nell'Unione Europea;
Voci 3, 13, 23: premi raccolti nel paese di stabilimento dalle rappresentanze di imprese italiane istituite in Stati terzi;
Voci 5, 15, 25: premi raccolti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi da parte di rappresentanze di imprese italiane istituite nell'Unione Europea;
Voci 6, 16, 26: premi raccolti in altri paesi dell'Unione Europea in regime di libertà di prestazione di servizi, sia dalla sede italiana che tramite rappresentanze di imprese italiane istituite nella Unione Europea;
Voci 7, 17, 27: premi raccolti in Stati terzi in regime di libertà di prestazione di servizi, sia dalla sede italiana che tramite rappresentanze di imprese italiane.
- 22.3 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci (Allegato 32).
- 22.4 L'impresa illustra l'influenza sulla rappresentazione della situazione economica, delle operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà.
- 22.5 L'impresa fornisce adeguate informazioni circa i risultati conseguiti nell'esercizio su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento, specificandone altresì il trattamento contabile.

PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI

- 1 Indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell'ammontare di ciascun elemento patrimoniale di cui alle voci da A.I a A.X dello Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto aggiornato sulla base della proposta di distribuzione degli utili risultanti dal bilancio o di altri elementi patrimoniali. La predetta situazione tiene altresì conto delle variazioni di patrimonio netto intervenute dopo la chiusura dell'esercizio.
- 2 Indicazione dell'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui all'articolo 45-bis del decreto, e del requisito patrimoniale minimo, di cui all'articolo 47-bis del decreto, nonché l'importo, classificato per livelli, dei fondi propri ammissibili a copertura dei suddetti requisiti.
- 3 (abrogato).
- 4 Informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Società

Esercizio

Dettaglio delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"

	Esercizio	Esercizio precedente
I. Garanzie prestate:		
a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	1	31
b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate e altre partecipate	2	32
c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi	3	33
d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	4	34
e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di collegate e altre partecipate	5	35
f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi	6	36
g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, controllate e consociate	7	37
h) garanzie reali per obbligazioni di collegate e altre partecipate	8	38
i) garanzie reali per obbligazioni di terzi	9	39
l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa	10	40
m) attività costituite in deposito per operazioni di riassicurazione attiva	11	41
Totale	12	42
II. Garanzie ricevute:		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	13	43
b) da terzi	14	44
Totale	15	45
III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa:		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	16	46
b) da terzi	17	47
Totale	18	48
IV. Impegni:		
a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita	19	49
b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto	20	50
c) altri impegni	21	51
Totale	22	52
V. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi (*).....	23	53
VI. Titoli depositati presso terzi (*)	24	54

Società

Capitale sociale sottoscritto euro Versato euro

Sede in

Informazioni aggiuntive relative al bilancio

Esercizio

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati
7	Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi (voce E.I.1)				
9	Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2,3,4; E.II)				
10	Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche				
11	Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche				
All. 1 all'11	Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano				
17	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 1				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 2				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 3				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 4				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 5				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 6				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 7				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 8				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 9				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 10				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 11				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 12				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 13				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 14				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 15				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 16				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 17				
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 18				
All. 1 al 17	Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri				
18	Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo				
20	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo I				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo II				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo III				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo IV				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo V				
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo VI				
21	Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo				
27	Conto economico - Portafoglio estero				

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati
28	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 1				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 2				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 3				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 4				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 5				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 6				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 7				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 8				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 9				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 11				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 14				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 15				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 16				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 17				
All. 1 al 28	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 1				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 2				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 3				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 4				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 5				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 6				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 7				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 8				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 9				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 11				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 14				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 15				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 16				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 17				
29	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 13				
All. 1 al 29	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi del ramo 13				
29A	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - NO CARD				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - CARD				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - FORFAIT GESTIONARIA				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - FORFAIT DEBITRICE				
All. 1 al 29A	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 - Sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa				
29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 gestiti				
All. 1 al 29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12				
All. 2 al 29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12				
31	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 1				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 2				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 3				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 4				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 5				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 6				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 7				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 8				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 9				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 10				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 11				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 12				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 13				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 14				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 15				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 16				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 17				
34	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali				
35	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi				
	Prospetto di calcolo per l'assegnazione di quote dell'utile degli investimenti				
	Relazione tecnica della funzione attuariale di cui all'articolo 23-bis, comma 2 bis, del Regolamento (riserve tecniche dei rami vita)				
	Relazione tecnica della funzione attuariale di cui all'articolo 23-ter, comma 2 bis, del Regolamento (riserve rami danni 10 e 12)				
	Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione per la verifica della sufficienza delle riserve tecniche				

(1) Indicare il numero dei moduli o degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui il modulo o l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in tutte le voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare il modulo o l'allegato.

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati
---------------	-------------	--------------	-------------	------------------------	----------

Il rappresentante legale dell'impresa (*)

..... (**)

(*) Per le imprese estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Società

Esercizio

Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri

(valori in migliaia di euro)

	Sinistri non regolati dalla procedura di risarcimento diretto	Sinistri regolati dalla procedura di risarcimento diretto		Totale 5=1+2-3+4	
		Risarcimenti	Forfait e rimborsi		
			gestionaria		debitrice
	1	2	3	4	
ONERI RELATIVI AI SINISTRI					
SINISTRI DELL'ESERCIZIO					
Importi pagati: risarcimenti.....	- 1	28	53	70	89
(di cui spese corrisposte al legale di controparte e di giudizio)	116	117			
spese dirette	- 2	29			90
spese di liquidazione	- 3	30			91
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio: risarcimenti e spese dirette	- 4	31	54	71	92
spese di liquidazione	- 5	32			93
Somme recuperate nell'esercizio da assicurati e da terzi	+ 6	33	55	72	94
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio	+ 7	34	56	73	95
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)	8	35	57	74	96
TOTALE SINISTRI DELL'ESERCIZIO	9	36	58	75	97
SINISTRI DI ESERCIZI PRECEDENTI					
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente: risarcimenti e spese dirette	+ 10	37	59	76	98
spese di liquidazione	+ 11	38			99
Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura (+ o -)	12	39	60	77	100
Saldo delle variazioni per differenza cambi (+ o -)	13	40	61	78	101
Importi pagati: risarcimenti	- 14	41	62	79	102
(di cui spese corrisposte al legale di controparte e di giudizio)	118	119			
spese dirette	- 15	42			103
spese di liquidazione	- 16	43			104
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio: risarcimenti e spese dirette	- 17	44	63	80	105
spese di liquidazione	- 18	45			106
Saldo dei movimenti di portafoglio (+ o -)	19	46	64	81	107
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio precedente	- 20	47	65	82	108
Somme recuperate nell'esercizio da assicurati e da terzi	+ 21	48	66	83	109
Somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio	+ 22	49	67	84	110
TOTALE SINISTRI DI ESERCIZI PRECEDENTI	23	50	68	85	111
TOTALE ONERI RELATIVI AI SINISTRI	24	51	69	86	112
ALTRE PARTITE TECNICHE					
Altri proventi tecnici	+ 25		87		113
Contributi	- 26	52			114
Altri oneri tecnici	- 27		88		115

Istruzioni per la compilazione delle informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio**Modulo 7: Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi**

Gli importi dei crediti verso assicurati per premi devono essere iscritti nelle colonne "Esercizio" ed "Esercizi precedenti" (questi ultimi ripartiti nelle tre classi di anzianità previste) al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate alla chiusura dell'esercizio.

Nell'ultima colonna "Totale esercizio ed esercizi precedenti" i crediti devono essere invece iscritti al netto delle svalutazioni medesime alla chiusura dell'esercizio ed il loro ammontare pertanto coincide con quello iscritto in bilancio. Le svalutazioni in commento sono solo quelle che vanno a formare il fondo rettificativo dei crediti verso assicurati per premi per il quale, come previsto dal piano dei conti, l'impresa ha acceso apposito sottoconto.

Modulo 9: Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione

Nella prima colonna "Valore di bilancio" di entrambe le sezioni (Rami Danni e Rami Vita) i crediti relativi alle diverse tipologie previste, in quanto coincidenti con l'ammontare iscritto in bilancio, devono essere riportati al netto delle eventuali svalutazioni effettuate alla chiusura dell'esercizio da riportarsi nell'ultima colonna.

La seconda colonna "Crediti" (ripartita nelle quattro classi di anzianità previste) accoglie gli importi creditorî al lordo delle svalutazioni effettuate alla chiusura dell'esercizio e va compilata tenendo conto dei criteri seguenti.

La ripartizione dell'ammontare dei crediti, al lordo delle svalutazioni operate, deve essere effettuata ai fini della allocazione nelle singole colonne per anzianità in base all'anno in cui è sorto ciascun credito indipendentemente da rettifiche contabili e/o movimentazioni successivamente intervenute.

Le rettifiche e/o movimentazioni successive incrementative del valore del credito devono essere imputate al relativo esercizio di rilevazione contabile. In caso di incasso parziale del credito, l'importo residuo rimane imputato all'esercizio di anzianità originario.

Relativamente alle voci E.I.2 e E.I.3 nonché E.II.1. e E.II.2, devono essere riportati nelle singole colonne concernenti l'anzianità, secondo i criteri generali prima indicati, soltanto le seguenti posizioni creditorie:

- a) saldi creditorî, relativi a rapporti cessati, nei confronti di debitori falliti, sottoposti ad altra procedura concorsuale o in liquidazione volontaria;
- b) saldi creditorî, relativi a rapporti cessati per cause diverse da quelle di cui al punto a);
- c) saldi creditorî, relativi a rapporti non cessati, iscritti nel bilancio dell'esercizio n - 1 per i quali il debitore non ha effettuato pagamenti nell'esercizio n;
- d) singole partite creditorie, relative a rapporti non cessati, per le quali sussiste contestazione con il debitore, da indicare qualora dette partite rappresentino almeno il 10% del saldo creditore cui si riferiscono.

Per i crediti lordi nei confronti di assicurati e terzi per somme da recuperare (voce E.I.4) la ripartizione per anzianità va effettuata, invece, con riferimento a tutte le posizioni creditorie.

Nell'ultima colonna "Svalutazioni" confluiscono le svalutazioni effettuate con riferimento a tutti i crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione che trovano rappresentazione in bilancio. Le svalutazioni in commento sono solo quelle che vanno a formare i relativi fondi rettificativi per i quali, come previsto dal piano dei conti, l'impresa ha acceso appositi sottoconti.

Modulo 10: Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche

La voce 61 (riserva premi del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 301 e 302).

La voce 62 (riserva sinistri del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 303 e 304).

Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche

La voce 61 (riserve matematiche del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 301 e 302).

Moduli 17 e 18: Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano

La riserva finale stimata al 31.12.N per sinistri tardivi deve essere ripartita tra i "Sinistri dell'esercizio" e i "Sinistri di esercizi precedenti" secondo il criterio dell'anno di accadimento.

Nella voce "variazione delle riserve tecniche diverse" è compresa la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni mentre gli importi pagati nell'esercizio a tale titolo figurano nelle "altre partite tecniche" alla voce propria.

Il valore della variazione delle riserve di perequazione va riportato unicamente nell'ultima colonna "Rischi conservati Totale" di cui alla riga 203.

L'importo della "Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico" (righe 57 e 130) non deve essere riportato sotto le colonne "Rischi conservati" rispettivamente delle assicurazioni dirette e delle assicurazioni indirette.

Pertanto, i riferimenti numerici riportati nelle colonne relative ai rischi conservati delle assicurazioni dirette (3=1-2), delle assicurazioni indirette (6=4-5) e dei rischi conservati totali (7=3+6) non devono essere presi in considerazione per le voci I (variazione delle riserve di perequazione) ed L (quota dell'utile).

L'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada riportato in calce ai moduli 17 relativi ai rami 10 (r.c.auto) e 12 (r.c.natanti) (voce 301) è compreso nell'importo di cui alla riga 7 (importi pagati per risarcimenti di sinistri dell'esercizio).

Allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10)

Le colonne riportano le informazioni relative ai sinistri del lavoro diretto italiano distinti tra:

- (1) SINISTRI NO CARD. Nella colonna sono riportati anche gli importi attinenti ai sinistri relativi al rischio responsabilità del vettore;
- (2) SINISTRI CARD;
- (3) FORFAIT GESTIONARIA;
- (4) FORFAIT DEBITRICE.

I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro è determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD) i forfait gestionario ed aggiungendo i forfait debitrice.

Le istruzioni che seguono prevalgono, ove incompatibili, sulle istruzioni per la contabilizzazione dei singoli conti di cui all'allegato 9 al regolamento.

Le istruzioni trattano unitariamente le voci relative a sinistri dell'esercizio o a sinistri di esercizi precedenti e agli accantonamenti alla chiusura dell'esercizio o dell'esercizio precedente.

Le istruzioni trattano congiuntamente i sinistri CARD e i relativi forfait e rimborsi (v. punto B seguente). I sinistri regolati dalla procedura di risarcimento diretto che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa sono contabilizzati come sinistri NO CARD se avvenuti entro il 31 dicembre 2008 e come sinistri CARD se verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

A. Sinistri No Card

Importi pagati

Le voci 1 e 14 accolgono gli importi pagati a titolo di risarcimento comprensivi delle spese corrisposte al legale di controparte e delle spese di giudizio. Le voci accolgono anche i risarcimenti pagati ai terzi trasportati per la differenza tra l'importo del danno ed il massimale minimo di legge già liquidato dall'impresa gestionario. La voce 1 accoglie altresì gli oneri per il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada dell'esercizio.

Le voci 2 e 15 accolgono gli importi pagati a titolo di spese dirette relative ai sinistri NO CARD. Sono spese dirette quelle sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile e le eventuali spese di salvataggio.

Le voci 3 e 16 accolgono gli importi pagati a titolo di spese di liquidazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese esterne e interne sostenute per la gestione dei sinistri.

Le spese esterne di liquidazione comprendono, tra l'altro:

- le parcelle di professionisti o di lavoratori autonomi per prestazioni a favore dell'impresa (ad esempio per perizie) ad esclusione dei costi che devono essere ricompresi tra le spese dirette;
- le spese e rimborsi spese per liquidazione sinistri in coassicurazione.

Le spese interne di liquidazione comprendono le altre spese di liquidazione quali, tra l'altro, il costo del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nonché le quote di ammortamento dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri.

Riserva sinistri

Le voci 4, 10 e 17 accolgono gli importi a riserva per il pagamento dei risarcimenti e delle spese dirette relative ai sinistri NO CARD. Le voci accolgono altresì i risarcimenti da pagare ai terzi trasportati, ai sensi dell'articolo 141 del Codice, per la differenza tra l'importo del danno ed il massimale minimo di legge a carico dell'impresa gestoria.

Le voci 5, 11 e 18 accolgono gli importi a riserva per il pagamento delle spese di liquidazione relative ai sinistri NO CARD.

Somme recuperate da assicurati e da terzi

Le voci 6 e 21 accolgono gli importi recuperati a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro relativi a partite di danno NO CARD. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD, l'importo della franchigia recuperato è iscritto nelle voci 6 e 21 fino a capienza del risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi

Le voci 7, 20 e 22 accolgono gli importi da recuperare a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro relativi a partite di danno NO CARD. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD, l'importo della franchigia da recuperare è iscritto nelle voci 7, 20 e 22 fino a capienza del risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri

La voce 12 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alla modifica della procedura di regolazione dei sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente non erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dell'esercizio mediante la predetta procedura (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata). La riserva in entrata relativa a sinistri e/o partite di danno CARD deve essere iscritta detraendo i relativi forfait gestoria.

Saldo delle variazioni per differenza cambi

La voce 13 accoglie il saldo delle variazioni derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio relative ai sinistri NO CARD, come modificate dai movimenti di cui alla voce 12, ai cambi alla chiusura dell'esercizio.

Saldo dei movimenti di portafoglio

Le voci 8 e 19 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio relativi ai sinistri NO CARD diversi da quelli di cui alla voce 12.

Altre partite tecniche

La voce 25 accoglie, tra l'altro, le componenti positive di reddito relative all'UCI e alla CID. La voce comprende, altresì, le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati nonché gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione.

La voce 26 accoglie i contributi ad eccezione di quello al Fondo di Garanzia Vittime della Strada che è incluso nella voce 1 e di quello relativo al funzionamento della CARD.

La voce 27 accoglie, tra l'altro, le componenti negative di reddito relative all'UCI e alla CID. La voce comprende, altresì, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio, effettuate alla chiusura dell'esercizio stesso, e degli esercizi precedenti, gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti nonché lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati.

B. Sinistri Card e relativi Forfait Gestionaria

Importi pagati

Le voci 28 e 41 accolgono gli importi, comprensivi delle spese corrisposte al legale di controparte e delle spese di giudizio, pagati a titolo di risarcimento dall'impresa in qualità di gestionaria.

Le voci 53 e 62 accolgono i forfait gestionario dovuti all'impresa in base alle regole previste dalla CARD applicate agli importi dei risarcimenti di cui alle rispettive voci 28 e 41. Non sono iscritti forfait gestionario relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

I forfait gestionario sono iscritti tra gli importi pagati a prescindere dall'effettivo accredito del rimborso da parte della Stanza di Compensazione o dalle imprese debentrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

Le voci 29 e 42 accolgono gli importi pagati a titolo di spese dirette relative ai sinistri CARD, così come definite alle analoghe voci di cui al punto A.

Le voci 30 e 43 accolgono gli importi pagati a titolo di spese di liquidazione, relative ai sinistri CARD, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, così come definite alle analoghe voci di cui al punto A. Le spese di liquidazione relative ai sinistri CARD comprendono anche le spese sostenute dall'impresa in qualità di debitrice per cooperare con le imprese gestionarie (ad esempio per fornire riscontro alla segnalazione sulla verifica delle responsabilità).

Riserva sinistri

Le voci 31, 37 e 44 accolgono gli importi a riserva per il pagamento dei risarcimenti e delle spese dirette relative ai sinistri CARD.

Le voci 54, 59 e 63 accolgono i forfait gestionario dovuti all'impresa in base alle regole previste dalla CARD applicate agli importi dei risarcimenti di cui alle rispettive voci 31, 37 e 44. In deroga al principio generale, tali rimborsi possono pertanto essere iscritti, nei predetti limiti, anche ove non sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono.

Non sono iscritti forfait gestionario relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Le voci 32, 38 e 45 accolgono gli importi a riserva per il pagamento delle spese di liquidazione relative ai sinistri CARD. Le spese di liquidazione relative ai sinistri CARD comprendono anche le spese sostenute dall'impresa in qualità di debitrice per cooperare con le imprese gestionarie (ad esempio per fornire riscontro alla segnalazione sulla verifica delle responsabilità).

Somme recuperate da assicurati e da terzi

Le voci 33 e 48 accolgono gli importi recuperati a titolo di riscatto del sinistro relativi a partite di danno pagate mediante la procedura di risarcimento diretto e rimborsate dalla Stanza di Compensazione o dalle imprese debtrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Le voci comprendono altresì le spese di resistenza sostenute dall'impresa in qualità di gestionaria e rimborsate dalla debitrice per erronea interruzione della procedura di risarcimento diretto, gli importi recuperati all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD e le rivalse di competenza della gestionaria recuperate dagli assicurati o dai terzi.

Le voci accolgono anche gli importi recuperati a titolo di franchigia e surrogazione per sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa. Qualora tali sinistri presentino contemporaneamente partite di danno NO CARD e partite di danno CARD, le voci 33 e 48 accolgono l'importo della franchigia recuperata eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Le voci 55 e 66 accolgono i forfait gestionaria per importi relativi a sinistri pagati dall'impresa mediante la procedura di risarcimento diretto e recuperati a titolo di riscatto del sinistro o all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi

Le voci 34, 47 e 49 accolgono gli importi da recuperare a titolo di riscatto del sinistro relativi a partite di danno regolate mediante la procedura di risarcimento diretto. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono e la Stanza di Compensazione o le imprese debtrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione, abbiano comunicato la richiesta di riscatto. Le voci comprendono altresì le spese di resistenza sostenute dall'impresa in qualità di gestionaria e da recuperare dalla debitrice per accertata erronea interruzione della procedura di risarcimento diretto, gli importi da recuperare all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD, le rivalse di competenza della gestionaria da recuperare da assicurati o da terzi.

Le voci accolgono anche gli importi da recuperare a titolo di franchigia e surrogazione per sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono. Qualora tali sinistri presentino contemporaneamente partite di danno NO CARD e partite di danno CARD, le voci 34, 47 e 49 accolgono l'importo della franchigia da recuperare eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Le voci 56, 65 e 67 accolgono i forfait gestionaria, per importi relativi a sinistri pagati dall'impresa mediante la procedura di risarcimento diretto, da recuperare a titolo di riscatto del sinistro o all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri

La voce 39 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alla modifica della procedura di regolazione dei sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dello stesso mediante la procedura ordinaria (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata). La riserva in entrata relativa a sinistri e/o partite di danno NO CARD deve essere interamente attribuita alla voce 39; nessun importo deve essere attribuito alla voce 60.

La voce 60 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait gestoria relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuta la modifica della procedura di regolazione (v. voce 39).

Saldo delle variazioni per differenza cambi

La voce 40 accoglie il saldo delle variazioni derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio relative ai sinistri CARD, come modificate dai movimenti di cui alla voce 39, ai cambi alla chiusura dell'esercizio.

La voce 61 accoglie il saldo delle variazioni per differenza cambi dei forfait gestoria, come modificati dai movimenti di cui alla voce 60, relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio espressi in valuta estera per i quali sia intervenuto un allineamento del cambio (v. voce 40).

Saldo dei movimenti di portafoglio

Le voci 35 e 46 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio relativi ai sinistri CARD diversi da quelli di cui alla voce 39.

Le voci 57 e 64 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait gestoria relativi ai sinistri di cui alle voci 35 e 46.

Altre partite tecniche

La voce 52 accoglie i contributi relativi al funzionamento della CARD di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254.

La voce 87 accoglie, se positiva, la somma dei seguenti importi:

- il saldo dei diritti di gestione, relativo a sinistri in cui sono coinvolti veicoli assicurati con altra impresa, determinato dal gestore della Stanza di Compensazione, con riferimento all'anno di bilancio, per le partite di danno regolate attraverso la Stanza stessa;
- il saldo dei diritti di gestione pagati e riscossi direttamente dalle altre imprese, con riferimento all'anno di bilancio per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID¹.

La voce 88 accoglie, se negativa, la somma dei diritti di gestione previsti dalla CARD come definita alla voce 87. La voce accoglie altresì le svalutazioni dei crediti sorti per rimborsi,

¹ Frasi aggiunte con Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 (art. 8).

relativi ai risarcimenti pagati per sinistri regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che non sono stati ammessi alla Stanza di Compensazione; le penalità applicate in caso di soccombenza nella procedura arbitrale prevista dalla CARD; le altre penalità previste dalla CARD e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CIRD.

C. Forfait Debitrice

Importi pagati

Le voci 70 e 79 accolgono i forfait debitrice pagati dall'impresa alla Stanza di Compensazione o alle imprese gestionarie, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Non sono iscritti forfait debitrice relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Riserva sinistri

Le voci 71, 76 e 80 accolgono i forfait debitrice relativi a sinistri che non risultino, alla data di chiusura dell'esercizio, posti senza seguito, secondo quanto comunicato dalle imprese gestionarie, o pagati dall'impresa alla Stanza di Compensazione o alle imprese gestionarie, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

Non sono iscritti forfait debitrice relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Somme recuperate da assicurati e da terzi

Le voci 72 e 83 accolgono gli importi recuperati a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro per la quota di risarcimento relativa a partite di danno pagate dalle imprese gestionarie mediante la procedura di risarcimento diretto con esclusione delle partite relative a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), le voci 72 e 83 accolgono l'importo della franchigia recuperato eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi

Le voci 73, 82 e 84 accolgono gli importi da recuperare a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro per la quota di risarcimento relativa a partite di danno pagate dalle imprese gestionarie mediante la procedura di risarcimento diretto con esclusione delle partite relative a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato dalle gestionarie il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono e l'impresa abbia proceduto al relativo pagamento del forfait debitrice. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), le voci 73, 82 e 84 accolgono l'importo della franchigia da recuperare eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri

La voce 77 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait debitrice relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuta la modifica della procedura di regolazione. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve di forfait relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dello stesso mediante la procedura ordinaria (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata).

Saldo delle variazioni per differenza cambi

La voce 78 accoglie il saldo delle variazioni per differenza cambi dei forfait debitrice espressi in valuta estera a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuto un allineamento del cambio.

Saldo dei movimenti di portafoglio

Le voci 74 e 81 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio delle riserve per forfait debitrice diversi da quelli di cui alla voce 77.

La voce 89 coincide con la voce 7 del modulo 17 r.c.a.

La voce 90 coincide con la voce 8 del modulo 17 r.c.a.

La voce 91 coincide con la voce 9 del modulo 17 r.c.a.

La voce 92 coincide con la voce 11 del modulo 17 r.c.a.

La voce 93 coincide con la voce 12 del modulo 17 r.c.a.

La voce 94 coincide con la voce 14 del modulo 17 r.c.a.

La voce 95 coincide con la voce 15 del modulo 17 r.c.a.

La voce 96 coincide con la voce 17 del modulo 17 r.c.a.

La voce 98 coincide con la voce 19 del modulo 17 r.c.a.

La voce 99 coincide con la voce 20 del modulo 17 r.c.a.

La voce 100, pari alla somma algebrica delle voci 12, 39, 60 e 77, deve risultare nulla

La voce 101 coincide con la voce 22 del modulo 17 r.c.a.

La voce 102 coincide con la voce 23 del modulo 17 r.c.a.

La voce 103 coincide con la voce 24 del modulo 17 r.c.a.

La voce 104 coincide con la voce 25 del modulo 17 r.c.a.

La voce 105 coincide con la voce 27 del modulo 17 r.c.a.

La voce 106 coincide con la voce 28 del modulo 17 r.c.a.

La voce 107 coincide con la voce 30 del modulo 17 r.c.a.

La voce 108 coincide con la voce 31 del modulo 17 r.c.a.

La voce 109 coincide con la voce 32 del modulo 17 r.c.a.

La voce 110 coincide con la voce 33 del modulo 17 r.c.a.

La voce 113 coincide con la voce 38 del modulo 17 r.c.a.

La voce 114 coincide con la voce 39 del modulo 17 r.c.a.

La voce 115 coincide con la voce 40 del modulo 17 r.c.a.

La somma delle voci 10, 11 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 19 e 20 del modulo 17 ramo 12 coincidono con la somma delle colonne R0 e R5 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD.

La voce 12 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 coincide con il saldo tra gli importi indicati nella colonna R6 e quelli indicati nella colonna R4 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD.

La somma delle voci 1, 2, 3, 14, 15 e 16 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 7, 8, 9, 23, 24 e 25 del modulo 17 ramo 12 coincide, sottraendo il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 1 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e nella voce 7 del modulo 17, con la somma della colonna J del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD

La somma delle voci 4, 5, 17 e 18 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 11, 12, 27 e 28 del modulo 17 ramo 12 coincidono con la somma delle colonne R14 e R15 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD

Moduli 20 e 21: Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano

Per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione ed utilizzano, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni, sono tenute, qualora esercitino anche la riassicurazione nei rami vita, alla separata compilazione, a fini di vigilanza, dei conti di ramo e riepilogativi previsti per la gestione vita.

I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.

Nella poste relative ai "capitali e rendite maturati" sono incluse le cedole corrisposte o da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza.

La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche", le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e le "riserve per partecipazione agli utili e ristorni". Gli importi pagati nell'esercizio per partecipazione agli utili e ristorni figurano nelle "altre partite tecniche" alla voce propria.

Modulo 27: Conto economico – Portafoglio estero

Il modulo riporta i dati afferenti il portafoglio estero dell'impresa sia per le assicurazioni dirette sia per le assicurazioni indirette secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere pp) e qq), del Codice.

Moduli 28, 29, 29A, 29B e relativi allegati.

I moduli 28, 29, 29A, 29B e relativi allegati sono redatti secondo le seguenti istruzioni di carattere generale:

- 1) sono riportati tutti i sinistri del portafoglio diretto italiano così come definito dall'articolo 1, lettera pp), del Codice;
- 2) gli importi iscritti, concernenti sia i pagamenti che la riserva, sono comprensivi delle spese dirette e delle spese di liquidazione;
- 3) la riserva sinistri iniziale coincide con la riserva sinistri finale dell'esercizio precedente;
- 4) i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione devono essere iscritti a riserva fino a quando non siano state pagate le spese dirette; sono comprese tra le spese dirette le spese sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento e i danni d'acqua nel ramo incendio. Pertanto i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione che alla chiusura dell'esercizio risultano definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo, ma rispetto ai quali rimane aperta la sola componente delle spese dirette, devono essere indicati tra i sinistri aperti, riportando le somme pagate a titolo di risarcimento nei pagati parziali, mentre a riserva alla fine dell'esercizio deve essere indicato il costo relativo alle spese dirette;
- 5) i sinistri già definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo e delle spese dirette non sono più iscritti a riserva. Eventuali residue spese di liquidazione ancora da pagare sono comunque appostate tra gli importi a riserva;
- 6) i sinistri accaduti nell'anno di bilancio (N) e precedenti denunciati dopo il 31.12.(N) (sinistri tardivi) figurano nella riserva finale stimata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 6, del Regolamento di cui agli allegati 1 ai moduli 28 e 29 (colonna (c)) e ai moduli 29A e 29B (colonna (10));
- 7) per i sinistri in coassicurazione deve essere indicato pro quota sia il numero che l'importo per ogni stato del sinistro (denunciato, riaperto, pagato a titolo parziale o definitivo, senza seguito e riservato). Per ogni generazione i dati relativi a ciascuna colonna sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5, mantenendo comunque la quadratura per riga;
- 8) per i moduli nei quali deve essere inserito il numero e l'importo dei sinistri in causa pagati nel corso dell'esercizio e di quelli riservati alla fine del medesimo esercizio, il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo. Nel caso di un sinistro con più cause iscritte a ruolo deve essere conteggiato per numero un solo sinistro e per importo il totale degli ammontari pagati o riservati relativi alle sole parti in causa. Devono essere inseriti anche i pagamenti dei sinistri per i quali la causa si è instaurata nel corso dell'esercizio (N) solo se il pagamento è avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa;
- 9) per i moduli nei quali deve essere indicato il numero delle unità di rischio, sono considerate:
 - la singola polizza nel caso in cui essa preveda la copertura assicurativa di una sola testa/cosa per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice. Qualora la polizza copra per una sola testa/cosa una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, essa va considerata come unità di rischio in ciascuno dei rami diversi in cui sono classificati i rischi;
 - il numero di teste/cose coperte nel caso di polizze collettive ed in abbonamento, nonché in generale di polizze che per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice coprano una pluralità di teste/cose ed i sinistri vengano rilevati in corrispondenza delle stesse. Qualora la polizza copra per una pluralità di teste/cose una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, per ciascun ramo sono da considerarsi unità

di rischio le teste/cose che la polizza copre dai rischi afferenti al ramo medesimo. In particolare, per il ramo "credito", in caso di polizze che prevedono la preventiva autorizzazione dei debitori potenziali o effettivi del singolo creditore assicurato, le unità di rischio sono rappresentate rispettivamente dal numero dei debitori affidati e di quelli effettivi;

Le unità di rischio, come sopra individuate, andranno considerate in proporzione al periodo di competenza dell'esercizio (N) in base al pro-rata effettuato sui giorni dell'anno. Per le polizze in coassicurazione il numero delle unità di rischio deve essere indicato pro quota/anno.

I numeri totalizzati sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5.

Modulo 28: Sviluppo sinistri dei rami danni diversi dai rami 10, 12, 13 e 18.

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Il modulo deve essere compilato distintamente per i rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 e 17 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.
- (2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano) di ciascun ramo occorre sommare il totale precedenti della colonna (R0) con il totale precedenti della colonna (3) dell'allegato 1 al modulo 28 relativa alla riserva iniziale stimata al 31.12.(N-1) per sinistri tardivi. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 di ciascun ramo, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) e a quella totale precedenti della colonna (R7) e della colonna (12) dell'allegato 1 al modulo 28 relativa alla riserva finale stimata al 31.12.(N) per sinistri tardivi.
- (3) I sinistri denunciati nell'esercizio (N) e il relativo sviluppo sono inseriti per anno di accadimento. I sinistri avvenuti negli esercizi precedenti e denunciati nell'esercizio (N) ed il relativo sviluppo nel medesimo esercizio sono riportati anche nell'allegato 1 al modulo 28 (sezione a - dati effettivi dell'esercizio (N) per anno di accadimento).
- (4) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio (colonne (A), (C), (F) e (G)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 di ciascun ramo. La somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 di ciascun ramo deve coincidere con l'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (G) del modulo 28.
I pagamenti parziali figurano per numero nelle colonne (r2), (c2) e (f2) e per importo nelle colonne (A), (C) ed (F) (rispettivamente per sinistri già a riserva, denunciati e riaperti nell'esercizio), mentre non figurano come numero nelle colonne (r1), (c1) e (f1).
- (5) Per i sinistri pagati a titolo definitivo è indicato l'importo a riserva all'inizio dell'esercizio; per i sinistri pagati a titolo parziale è indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta.

- (6) Per la riserva finale in numero (colonna r7) deve essere indicato il numero effettivo di sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (7) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (g), (G), (r7) e (R7). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (h), ma solo come importo nella colonna (H); essi figurano invece come numero nella colonna (r8).
- (8) Deve essere indicato il numero delle unità di rischio dell'esercizio (N) ed il numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell'esercizio stesso.
In particolare nella voce 991 dovrà essere riportato il numero delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse nell'esercizio (N) e nella voce 992 quello delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio (N) e relative a polizze emesse nell'esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nella voce 991. Per il ramo "credito" si segnala che nelle voci 991 e 992 deve essere riportato il numero complessivo delle unità di rischio.

Allegato 1 al modulo 28: Sviluppo sinistri tardivi dei rami danni diversi dai rami 10, 12, 13 e 18

L'allegato è compilato distintamente per i rami per i quali è compilato il modulo 28.

Il sinistro e il relativo sviluppo sono indicati in base all'anno di accadimento.

Dai pagamenti effettuati nell'esercizio (colonne (6), (14), (20) e (26)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi.

I sinistri tardivi pagati parzialmente non figurano come numero delle colonne (5), (13), (19) e (25) ma solo come importo nelle rispettive colonne. Gli stessi sinistri figurano invece come numero nelle colonne (8), (15), (22) e (27).

Sezione a: sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio (N) (avvenuti in esercizi precedenti)

- (a) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (b) I dati effettivi rappresentano lo sviluppo nell'anno dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio (N) distinti per anno di accadimento.
- (c) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.

- (d) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (5), (6), (8) e (9).

Sezione b: sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N-1) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N-1) o riaperti nell'esercizio (N).

- (e) Per ciascun anno di accadimento vanno riportati numero ed importo dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N-1) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N-1).
- (f) Per ciascun anno di accadimento, deve essere riportato lo sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri tardivi a riserva (analitica) all'inizio dell'esercizio e dei sinistri tardivi riaperti nell'esercizio.
- (g) Per ciascun anno di accadimento vanno riportati numero ed importo dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N).

Modulo 29: Sviluppo sinistri del ramo r.c. generale (ramo 13)

Il modulo è compilato per il ramo 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.
Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano) del ramo 13 occorre sommare il totale precedenti della colonna (R0) con il totale precedenti della colonna (3) dell'allegato 1 al modulo 29 relativa alla riserva iniziale stimata al 31.12.(N-1) per sinistri tardivi. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 del ramo 13 occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) e a quella totale precedenti della colonna (R11) e della colonna (12) dell'allegato 1 al modulo 29 relativa alla riserva finale stimata al 31.12.(N) per sinistri tardivi.
- (2) I sinistri denunciati nell'esercizio (N) e il relativo sviluppo sono inseriti per anno di accadimento. I sinistri avvenuti negli esercizi precedenti e denunciati nell'esercizio (N) ed il relativo sviluppo nel medesimo esercizio sono riportati anche nell'allegato 1 al modulo 29 (sezione a - dati effettivi dell'esercizio (N) per anno di accadimento).
- (3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio (colonne (A), (B), (D), (E), (H), (I) e (J)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 del ramo 13. La somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 ramo 13 deve coincidere con l'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J) del modulo 29.
I pagamenti parziali figurano per numero nelle colonne (r2), (e) e (i) e per importo nelle colonne (B), (E) e (I) (rispettivamente per sinistri già a riserva, denunciati e riaperti nell'esercizio) mentre non figurano come numero nelle colonne (r1), (d) e (h).

- (4) Per i sinistri pagati a titolo definitivo è indicato l'importo a riserva all'inizio dell'esercizio; per i sinistri pagati a titolo parziale è indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta.
- (5) Per la riserva finale in numero (colonna r11) deve essere indicato il numero effettivo di sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (6) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (j), (J), (r11) e (R11). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r12).
- (7) Deve essere indicato il numero delle unità di rischio dell'esercizio (N) ed il numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell'esercizio stesso. In particolare nella voce 993 dovrà essere riportato il numero delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse nell'esercizio (N) e nella voce 994 quello delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio (N) e relative a polizze emesse nell'esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nella voce 993.

Allegato 1 al modulo 29: Sviluppo sinistri tardivi del ramo r.c. generale (ramo 13)

L'allegato deve essere compilato per il ramo 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice secondo le istruzioni fornite per l'allegato 1 al modulo 28.

Modulo 29A: Sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Devono essere compilati quattro moduli distinti, ognuno riferito ad una delle seguenti tipologie di gestione dei sinistri relativi ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice:
- A.1 SINISTRI NO CARD - SVILUPPO SINISTRI DEI RAMI 10 E 12 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI, VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI).**
 Nel modulo sono riportati i sinistri del ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri), ivi compresi quelli relativi al rischio responsabilità del vettore e quelli accaduti entro il 31 gennaio 2007 e rientranti nell'ambito di applicazione della CID, e i sinistri del ramo 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali). In particolare i numeri e gli importi iscritti devono essere al netto dei CID mandatari con l'eccezione delle colonne (D) ed (E) dove sono indicate le sole spese sostenute per tali sinistri, con esclusione delle eventuali penali derivanti dall'applicazione della CID. Sono compresi anche i sinistri del ramo 10, regolati dalla procedura di risarcimento

diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa e con data di accadimento fino al 31 dicembre 2008;

- A.2 SINISTRI CARD - SVILUPPO SINISTRI DEL RAMO 10 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI).** Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
- A.3 FORFAIT GESTIONARIA - SVILUPPO SINISTRI DEL RAMO 10 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI).** Non sono iscritti forfait gestionario relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa;
- A.4 FORFAIT DEBITRICE - SVILUPPO SINISTRI DEL RAMO 10 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI).** Non sono iscritti forfait debitrice relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Per l'insieme delle partite di danno riferite alla medesima tipologia di gestione del sinistro, come sopra definite, deve essere conteggiato per numero un solo sinistro (pro quota se in coassicurazione) e per importo la somma relativa a tutte le partite di danno (danni al veicolo, alle cose trasportate, al conducente, ai terzi trasportati etc.).

Il sinistro e il relativo sviluppo sono indicati in base all'anno di accadimento.

I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro è determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD) i forfait gestionario ed aggiungendo i forfait debitrice.

Le partite di danno relative al conducente o a terzi trasportati, regolate attraverso la procedura del risarcimento diretto, di importo inferiore alla franchigia stabilita dal Comitato tecnico, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254, devono essere riportate nei moduli dei forfait solo come numero mentre l'importo deve essere indicato pari a zero.

Le informazioni relative ai forfait gestionario sono riportate tra i sinistri pagati sulla base delle regole previste dalla CARD a prescindere dall'effettivo accredito del rimborso da parte della Stanza di Compensazione o dalle imprese debtrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Pertanto il forfait gestionario deve essere inserito tra i pagati non appena, per la relativa partita di danno, sia pagato un risarcimento, anche se a titolo parziale.

Le informazioni relative ai sinistri riaperti nel corso dell'esercizio in tipologie di gestione diverse da quelle con le quali erano stati chiusi in precedenza, devono essere inserite tra i sinistri denunciati nell'esercizio e non tra i sinistri riaperti.

- (2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni – portafoglio italiano) del ramo 12 occorre sommare il totale precedenti delle colonne (R0) e (R5) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD dei soli rischi relativi al ramo 12. Per i sinistri del ramo 10 la somma totale precedenti delle colonne (R0) e (R5) corrisponde, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 10+11, 37+38, 59 e 76 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 del ramo 12, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti delle colonne (R14) ed (R15) del modulo

29A.1-SINISTRI NO CARD relativi ai soli rischi del ramo 12; per il ramo 10 i predetti totali delle colonne (R14) ed (R15) corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 4+5, 31+32, 54, 71, 17+18, 44+45, 63, e 80 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10.

- (3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad es. erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 del ramo 12 ed alle voci 6+7, 33+34, 55+56, 72+73, 20+21+22, 47+48+49, 65+66+67 e 82+83+84 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con la somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 del ramo 12, occorre sommare all'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD dei soli rischi relativi al ramo 12, il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 7 del modulo 17; per il ramo 10 il totale generale della colonna (J) corrisponde, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 1+2+3+14+15+16, 28+29+30+41+42+43, 53+62 e 70+79 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10, al netto del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 1 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.
- Nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA i sinistri devono essere inseriti nei pagamenti a titolo definitivo quando per tutte le partite di danno non restino forfait a riserva alla chiusura dell'esercizio (N). In caso contrario i sinistri devono essere inseriti tra i pagati parziali, indicando nell'importo l'ammontare dei forfait relativi alle partite di danno per le quali sia stato effettuato un pagamento, anche se a titolo parziale, in conseguenza del quale è sorto il diritto a ricevere il relativo forfait.
- Nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE i sinistri devono essere riportati nei pagati a titolo definitivo quando alla chiusura dell'esercizio non restino partite di danno per le quali devono ancora essere pagati i relativi forfait. In caso contrario devono essere inseriti tra i pagati parziali, indicando nell'importo i forfait rimborsati nell'esercizio.
- (4) È indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta. Nei moduli relativi ai forfait la riserva caduta è pari alla riserva costituita a fronte della relativa partita di danno.
- (5) Devono essere riportati i sinistri a riserva al 31.12.(N-1) per i quali nel corso dell'esercizio (N) si sia verificato un passaggio di tipologia di gestione (e di conseguenza di modulo) per modifiche nella procedura di regolazione del sinistro e che non siano stati successivamente eliminati nel corso del medesimo esercizio. In quest'ultimo caso il sinistro deve essere indicato direttamente nel modulo di origine tra gli eliminati come senza seguito, qualora per lo stesso non siano stati corrisposti risarcimenti entro il 31.12.(N-1), o tra i pagati definitivi per un importo nullo, in caso contrario.
- Nella colonna (R4) deve essere indicata la riserva al 31.12.(N-1). Qualora la modifica di tipologia di gestione del sinistro riguardi solo alcune partite di danno dovranno essere riportate solo le riserve relative alle partite di danno oggetto della modifica.
- (6) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.

- (7) Devono essere riportati i sinistri a riserva al 31.12.(N-1) in un modulo relativo ad una diversa tipologia di gestione, entrati nel modulo in esame nel corso dell'esercizio (N) a seguito della modifica della tipologia di gestione (ad esempio da sinistro CARD a sinistro NO CARD) e per i quali non sia stata verificata nel corso dell'esercizio l'insussistenza del sinistro stesso. Lo sviluppo dei predetti sinistri deve essere riportato nelle colonne (h), (H), (i), (I), (r13) ed (R13)

Nella colonna (R6) deve essere indicata la riserva al 31.12.(N-1) corretta al fine di considerare, ove necessario, l'effetto dei forfait e rimborsi di cui alla CARD. Pertanto in caso di movimenti di sinistri da CARD a NO CARD la riserva in entrata sarà pari alla riserva del sinistro CARD al netto dei relativi forfait gestionaria. In caso di movimenti di sinistri da NO CARD a CARD la riserva in entrata nel modulo 29A.2-SINISTRI CARD sarà pari all'intera riserva in uscita dal modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD mentre nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA deve essere riportato tra i movimenti in entrata un sinistro come numero nella colonna (r6) con un importo di riserva nullo nella colonna (R6).

Le informazioni relative a partite di danno, che si aprono nell'esercizio ma che si riferiscono a sinistri a riserva al 31.12.(N-1) in altre tipologie di gestione, devono essere inserite tra i sinistri denunciati nell'anno e non tra i movimenti in entrata per modifica della procedura di regolazione dei sinistri

- (8) I pagamenti parziali figurano per importo nella colonna (J), come somma della colonna (B) (per sinistri già a riserva), della colonna (E) (per sinistri denunciati nell'esercizio) e della colonna (I) (per sinistri entrati nell'esercizio a seguito di riaperture o movimenti per modifica della tipologia di gestione), mentre non figurano come numero nella colonna (j).
- (9) Deve essere indicato il numero effettivo dei sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (10) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.

Allegato 1 al Modulo 29A.2: Sviluppo sinistri del ramo r.c. autoveicoli terrestri (ramo 10) – Sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa

L'allegato costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nel modulo 29A.2 e riporta le informazioni relative ai soli sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Per la compilazione si rinvia alle istruzioni fornite per il modulo 29A.

Modulo 29B: Sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12) – Sinistri gestiti

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Devono essere riportate le informazioni riguardanti i sinistri relativi ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice gestiti direttamente dall'impresa. In particolare con riferimento al ramo 10 devono essere riportate le informazioni relative a:

- SINISTRI NO CARD. Sono compresi anche i sinistri accaduti entro il 31 gennaio 2007 e rientranti nell'ambito di applicazione della CID. In particolare i numeri e gli importi iscritti devono essere al netto dei CID mandatari con l'eccezione delle colonne (D) ed (E) dove sono indicate le sole spese sostenute per tali sinistri con esclusione delle eventuali penali derivanti dall'applicazione della CID. In calce al modulo è indicato il numero dei sinistri CID mandatari denunciati (campo 991);
- SINISTRI CARD. Per tali sinistri gli importi devono essere indicati senza considerare l'effetto dei relativi forfait gestionario.

I sinistri che presentano contemporaneamente partite di danno regolate dalla CARD e partite di danno regolate attraverso il regime ordinario devono essere conteggiati come un solo sinistro (pro quota se in coassicurazione), indicando negli importi la somma relativa a tutte le partite di danno.

Il sinistro e il relativo sviluppo sono indicati in base all'anno di accadimento.

I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro deve essere determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD) i forfait gestionario ed aggiungendo i forfait debitrice.

Nel modulo sono compresi anche i sinistri relativi al ramo r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e al rischio responsabilità del vettore.

- (2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni – portafoglio italiano) occorre sommare il totale precedenti delle colonne (R0) e (R5) dei rischi relativi ai singoli rami di appartenenza (rami 10 e 12); per i sinistri del ramo 10 occorre inoltre detrarre dal predetto totale i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.
Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti delle colonne (R14) ed (R15); per il ramo 10 dai predetti totali delle colonne (R14) ed (R15) occorre inoltre detrarre i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.
- (3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad es. erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 relativo al ramo 12 ed alle voci 6+7, 33+34, 20+21+22 e 47+48+49 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con la somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17, occorre sommare all'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J), il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 7 del modulo 17; per il ramo 10 occorre, inoltre, detrarre dal totale generale della colonna (J) i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.

- (4) È indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta.
- (5) Devono essere riportati i sinistri e/o le partite di danno a riserva al 31.12.(N-1) che nel corso dell'esercizio sono eliminati per il totale passaggio della loro gestione ad altra impresa (forfait debitrice).
- (6) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (7) Devono essere riportati i sinistri e/o partite di danno a riserva al 31.12.(N-1) nel solo modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE, cioè sinistri e/o partite di danno gestiti interamente nell'ambito della CARD da altre imprese, che nel corso dell'esercizio sono gestiti nel regime ordinario o in qualità di impresa gestionaria. La riserva in entrata è pari a quella in uscita nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE per le relative partite di danno. Qualora la partita di danno che deve essere gestita direttamente dall'impresa non comporti la contemporanea eliminazione del forfait debitrice con il trasferimento della relativa riserva, le informazioni della partita di danno devono essere inserite nel presente modulo tra i sinistri denunciati nell'esercizio e non tra i movimenti in entrata per modifica della procedura di regolazione dei sinistri
Lo sviluppo dei predetti sinistri è riportato nelle colonne (h), (H), (i), (I), (r13) ed (R13).
- (8) I pagamenti parziali figurano per importo nella colonna (J), come somma della colonna (B) (per sinistri già a riserva), della colonna (E) (per sinistri denunciati nell'esercizio) e della colonna (I) (per sinistri entrati nell'esercizio a seguito di riaperture o movimenti per modifica della tipologia di gestione), mentre non figurano come numero nella colonna (j).
- (9) Deve essere indicato il numero effettivo dei sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (10) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (11) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (j), (J), (r14) e (R14). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r16).
- (12) Deve essere indicato il numero delle unità di rischio dell'esercizio (N) ed il numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell'esercizio stesso.
In particolare nel campo 992 dovrà essere riportato il numero delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse nell'esercizio (N) e nel campo 993 quello delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio (N) e relative a polizze emesse nell'esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nel campo 992. Nel campo 994 devono essere riportate le unità che nel corso dell'esercizio (N) hanno dato luogo a sinistri e/o partite di danno regolate nel regime ordinario o per le quali siano stati addebitati forfait

debitrice. Le unità che nel corso dell'esercizio abbiano dato luogo ad entrambe le tipologie di gestione del sinistro devono essere considerate come 1 unità. Nel campo 995 devono essere indicate le unità sinistrate almeno una volta nell'esercizio (N) con sinistri e/o partite di danno gestiti in tutto o in parte per conto di altre imprese (sinistri CARD).

- (13) Nel campo 996 è indicato il numero 1 se le informazioni relative ai sinistri di generazione (N) in coassicurazione con delega altrui sono in ogni caso riportate nei moduli di vigilanza tra i sinistri NO CARD e il numero 2 se sono distinte per tipologia di gestione. Nei campi 997 e 998 sono indicati, per i suddetti sinistri, gli importi pagati nell'esercizio (N) e a riserva alla chiusura del medesimo esercizio, riportati nelle colonne (J) e (R14).

Allegato 1 al Modulo 29B: Spese di liquidazione dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)

L'allegato deve essere integrato con una nota illustrativa dei criteri di imputazione al ramo ed alle diverse generazioni sinistri delle spese di liquidazione (esterne ed interne) pagate e riservate, distinte tra sinistri NO CARD e sinistri CARD. Per le spese di liquidazione riservate dovranno inoltre essere specificati nella predetta nota i criteri utilizzati e le valutazioni operate per la determinazione della posta.

Spese esterne di liquidazione

Nelle spese esterne di liquidazione sono tra l'altro ricomprese:

- parcelle di professionisti o di lavoratori autonomi per prestazioni a favore dell'impresa ad esclusione dei costi sostenuti per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile e le eventuali spese di salvataggio, che devono essere ricompresi tra le spese dirette;
- spese e rimborsi spese per liquidazione sinistri in coassicurazione.

Spese interne di liquidazione

Nelle spese interne di liquidazione rientrano altre spese di liquidazione quali, tra l'altro, il costo del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nonché le quote di ammortamento dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

Saldo iniziale per diritti di gestione

Deve essere indicato, il saldo tra i diritti di gestione da ricevere e quelli da corrispondere sulla base del numero delle gestioni (gestionaria – debitrice) in essere al 31.12.(N-1) in base alle regole previste dalla CARD.

Saldo finale per diritti di gestione

Deve essere indicato, il saldo tra i diritti di gestione da ricevere e quelli da corrispondere sulla base del numero delle gestioni (gestionaria – debitrice) in essere al 31.12.(N) in base alle regole previste dalla CARD.

Riserva iniziale per spese di liquidazione

La somma degli importi delle riserve per spese di liquidazione, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), coincide con il valore di cui alla voce 20 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 tali importi coincidono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 11 e 38 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.

Spese di liquidazione pagate nell'esercizio

La somma degli importi delle spese di liquidazione pagate nell'esercizio, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), indicata alla riga (N) ed a quella totale precedenti coincide rispettivamente con i valori di cui alle voci 9 e 25 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 i predetti importi corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 3 e 30, 16 e 43 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.

Riserva finale per spese di liquidazione

La somma degli importi delle riserve per spese di liquidazione, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), indicata alla riga (N) ed a quella totale precedenti coincide rispettivamente con i valori di cui alle voci 12 e 28 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 i predetti importi corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 5 e 32, 18 e 45 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.

Allegato 2 al Modulo 29B: Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) L'allegato rappresenta un dettaglio dei sinistri riportati nel modulo 29B e contiene le informazioni relative ai sinistri misti, per i quali è considerato sia l'importo del danno a cose che del danno a persone, e ai sinistri con soli danni a persone. I sinistri misti permangono nello sviluppo riportato nell'allegato fino alla completa estinzione delle diverse tipologie di danni che lo compongono; pertanto anche un sinistro riaperto per soli danni a cose derivante da un sinistro misto deve essere inserito nello sviluppo dell'allegato. I sinistri misti a riserva al 31.12.(N-1) per il solo danno (residuo) a persone, per i quali nel corso dell'esercizio si verifichi l'insussistenza dell'ulteriore risarcimento devono essere inclusi nella riserva iniziale ed eliminati come pagati definitivi con importo dei pagamenti nullo.
Per l'iscrizione dei numeri e degli importi si rimanda alle istruzioni del modulo 29B. A tal fine per le colonne si riporta la medesima numerazione del modulo 29B.
- (2) La riserva iniziale e quella alla fine dell'esercizio sono al netto delle rispettive stime per sinistri tardivi.
- (3) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (j), (J), (r14) e (R14). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r16).
- (4) Sono inseriti esclusivamente i sinistri con soli danni alle persone e la parte dei sinistri misti relativa a danni a persone. I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (l), ma solo come importo nella colonna (L); essi figurano invece come numero nella colonna (r17). Tuttavia se per un sinistro misto viene risarcito interamente nel corso dell'esercizio (N) il danno a persone, il pagamento, che nelle colonne precedenti dell'allegato figura tra i pagati parziali, deve essere comunque riportato per numero intero (pro quota se in coassicurazione) nella colonna (l) e non nella colonna (r17).

Modulo 31: Analisi della riserva premi per ramo

Il modulo deve essere compilato distintamente per i rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+12, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.

Per il calcolo della riserva per frazioni di premi di cui al punto 1.1 del modulo si deve tener conto, ai fini delle deduzioni da effettuare nel calcolo ai sensi del paragrafo 5 dell'Allegato 15 al Regolamento, delle sole spese di natura acquisitiva determinate secondo le disposizioni in materia di imputazione per destinazione delle spese di gestione e di ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti di cui all'allegato 9 al regolamento - Piano dei conti e istruzioni sul contenuto - punto I.7. del Conto economico.

Per il ramo 14 (Credito) il punto 1.1.1 va compilato per i soli contratti stipulati o rinnovati dopo il 31 dicembre 1991. Relativamente ai contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991 l'importo della relativa riserva premi è inserito al punto 1.1.3 ove calcolata con il metodo pro-rata secondo il paragrafo 4.4 dell'Allegato 15 al Regolamento.

Per il ramo 15 (Cauzione) sono indicati al punto 1.1.1 gli elementi componenti la riserva per frazioni di premi e l'importo della riserva stessa calcolata con il metodo pro-rata temporis. Qualora il calcolo della suddetta riserva sia effettuato, ricorrendone le condizioni, in misura forfetaria il relativo importo è indicato al punto 1.1.2 del medesimo modulo. Al punto 1.1.3 è indicato l'ammontare della riserva integrativa della riserva per frazioni di premi.

Per i rischi di cui all'articolo 23-ter, comma 4, del Regolamento è indicato al punto 1.1.3 l'importo dell'integrazione nel modulo relativo al ramo di pertinenza.

Nel caso di contratti pluriennali che prevedano pagamenti di premi annuali costanti, nella voce 10 non devono essere indicati i premi annuali da emettere successivamente al 31.12 dell'anno (N). Analogamente non deve essere inclusa nella voce 8 la stima per i corrispondenti sinistri. Le medesime indicazioni valgono anche per le voci 63, 64 e 65 con riferimento ai contratti per i quali era stata costituita la riserva premi alla fine dell'esercizio (N-1).

Per i rischi che prevedono la costituzione di riserve integrative della riserva per frazioni di premi, deve essere allegato ai rispettivi moduli 31 un prospetto illustrativo delle modalità di calcolo seguite per la determinazione della riserva per rischi in corso relativa a tali affari separatamente rispetto alla globalità dei rischi acquisiti nel ramo di pertinenza.

Moduli 34 e 35. Istruzioni di carattere generale

Al fine di consentire la quadratura delle somme assicurate a fine esercizio, così come esposte nella tavola 1 "Movimenti del portafoglio diretto italiano" dei moduli relativi al portafoglio delle polizze vita dei rami I e V di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, le imprese dovranno riportare le rivalutazioni delle somme assicurate o qualsiasi altra forma di partecipazione agli utili integrativa delle prestazioni all'inizio dell'esercizio tra le "entrate derivanti da altre cause" (colonna 12 per il modulo 34; colonne 12 e 22 per il modulo 35) considerando nullo il numero di polizze corrispondenti (colonna 11 per il modulo 34; colonne 11 e 21 per il modulo 35).

Modulo 34: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali

Nel modulo 34 sono riportati tutti i dati concernenti i contratti individuali rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice e di quelli assunti in regime di stabilimento.

Gli importi inerenti i contratti con prestazioni espresse in valuta sono rappresentati sulla base del controvalore in euro utilizzato per l'esposizione in bilancio dei relativi valori.

I dati relativi alle emissioni non considerano i contratti emessi e stornati nel corso dell'esercizio in questione per mancato perfezionamento o per recesso.

Fra le "Somme assicurate" relative ai contratti eliminati di cui alle tavole 1 e 2 è indicato l'importo della prestazione assicurata all'ultima ricorrenza contrattuale che precede la data di eliminazione dal portafoglio per ogni causa prevista.

Tavola 1: Movimenti del portafoglio diretto italiano

1. Nei casi di trasformazioni di polizza che avvengano nell'ambito di uno stesso ramo, i nuovi contratti emessi sono considerati come "Emissioni" e, conseguentemente, inseriti nell'apposita colonna della tavola 1. Le polizze trasformate daranno luogo pertanto a "Eliminazioni" dal portafoglio per una somma assicurata pari a quella in vigore all'inizio dell'esercizio.
2. Nella colonna "Entrate derivanti da riattivazione" sono riportati i dati relativi ai contratti precedentemente risolti o ridotti per mancato pagamento di rate di premio scadute, successivamente riattivati in conseguenza dell'avvenuto saldo delle suddette poste debitorie.
3. Le "Entrate derivanti da altre cause" riguardano, in particolare, le entrate conseguenti alle acquisizioni di portafoglio, alle emissioni di contratti derivanti da trasformazioni non ricomprese nel precedente punto 1, ai passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento, le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali nonché i differimenti automatici di scadenza. Sono altresì ricompresi i contratti collegati ad una specifica o idonea provvista di attivi annoverati, in sede di emissione, nei moduli 34/B e 34/C, per i quali la conclusione del periodo di garanzia finanziaria determina l'iscrizione del relativo contratto in altri moduli.
4. Per le assicurazioni di rendita, l'importo iscritto nella voce "Somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Tra le rendite immediate vanno considerate tutte quelle in godimento.

Tavola 2: Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

1. Nelle "Riserve matematiche a inizio esercizio" presenti nella tavola 2 sono indicati gli importi inerenti le sole riserve matematiche calcolate in base ai premi puri.
2. Tra le "Scadenze" sono ricompresi i contratti per i quali è intervenuta la conversione in capitale delle rendite assicurate nonché le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali. In tale colonna vanno altresì ricompresi quei contratti per i quali, alla scadenza prevista in polizza, l'assicurato abbia richiesto il differimento della liquidazione della prestazione maturata.
3. Tra le "Trasformazioni" sono ricomprese le polizze oggetto di trasformazione nell'ambito di uno stesso ramo.
4. Tra i "Mancati perfezionamenti" sono ricomprese tutte le polizze emesse nell'esercizio precedente ed annullate nell'esercizio in questione in quanto non perfezionate.
5. Tra i recessi del contraente sono ricompresi i dati afferenti quei contratti emessi nell'esercizio precedente ed annullati, ai sensi dell'articolo 177 del Codice, nell'esercizio in questione.
6. Tra le "Altre cause" sono iscritti, in particolare, i dati riguardanti le uscite per trasferimenti di portafoglio e per trasformazioni diverse da quelle indicate nel precedente punto 3, i

passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento nonché i trasferimenti di contratti dai moduli 34/B e 34/C ad altri moduli allorquando si è concluso il periodo di garanzia di tasso di interesse.

Tavola 3: Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nella colonna "Riserve matematiche acquisite nell'esercizio" è indicato l'importo delle riserve matematiche derivanti, in particolare, da acquisizioni di portafoglio da altre imprese, da trasformazioni di polizze precedentemente emesse in forme contrattuali rientranti in rami diversi da quello della polizza trasformata, da conversioni in rendita dei capitali assicurati alle scadenze contrattuali e da trasferimenti di contratti originariamente emessi come collettivi e poi allocati nell'ambito delle assicurazioni individuali.
2. Nelle colonne premi puri e di tariffa sono iscritti, con riferimento ai contratti in vigore alla fine dell'esercizio, gli importi di premio relativi all'intera annualità; per quanto riguarda i premi unici, i relativi importi sono riferiti alle emissioni dell'anno.
Nella colonna "Premi lordi contabilizzati" è indicato l'importo dei premi iscritti nel conto economico comprensivi di eventuali sovrappremi e interessi di frazionamento.
I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.
3. Nella colonna "Altre riserve" deve essere indicato l'importo delle riserve aggiuntive, della riserva per sovrappremi professionali e sanitari nonché di ogni altro accantonamento riferito ai contratti individuali rientranti nei rami I e V presenti nella voce di bilancio "Riserva matematica".
Nel caso in cui l'importo per categoria assicurativa di tali riserve non risultasse disponibile, è consentita l'esposizione dell'ammontare delle riserve complessivamente accantonate.

Modulo 35: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti collettivi

Nel modulo 35 sono riportati tutti i dati concernenti i contratti collettivi rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice e di quelli assunti in regime di stabilimento.

I dati relativi alle emissioni non considerano i contratti emessi e stornati nel corso dell'esercizio in questione per mancato perfezionamento.

Le tavole 1 e 2 risultano suddivise in due sezioni, la prima riferita ai contratti assunti interamente dall'impresa o in coassicurazione in cui l'impresa è delegataria e la seconda riferita ai contratti in coassicurazione senza delega.

Per le assicurazioni in coassicurazione per le quali l'impresa è delegataria sono registrate le somme assicurate per la sola quota riservata all'impresa e il numero complessivo delle teste assicurate.

Per le assicurazioni in coassicurazione senza delega sono registrate unicamente le somme assicurate per la quota riservata all'impresa.

Fra le "Somme assicurate" relative ai contratti eliminati di cui alle tavole 1 e 2 è indicato l'importo della prestazione assicurata all'ultima ricorrenza contrattuale che precede la data di eliminazione dal portafoglio per ogni causa prevista.

Tavola 1: Movimenti del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nei casi di trasformazioni di polizza che avvengano nell'ambito di uno stesso ramo, i nuovi contratti emessi sono considerati come emissioni e, conseguentemente, inseriti

nell'apposita colonna della tavola 1. Le polizze trasformate dovranno pertanto dar luogo a "Eliminazioni" dal portafoglio per una somma assicurata pari a quella in vigore all'inizio dell'esercizio.

2. Tra le emissioni per "Aumenti di assicurazioni esistenti" sono ricompresi gli incrementi di somme assicurate per convenzioni in essere all'inizio dell'esercizio nonché il numero delle teste e le somme assicurate relative agli ingressi di nuovi assicurati facenti parte di convenzioni già in vigore all'inizio dell'esercizio.
3. Le "Entrate da altre cause" riguardano, in particolare, le entrate conseguenti alle acquisizioni di portafoglio, alle emissioni di contratti derivanti da trasformazioni non ricomprese nel precedente punto 1, ai passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento e le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali.
4. Per le assicurazioni di rendita, l'importo iscritto nella voce "Somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Tra le rendite immediate vanno considerate tutte quelle in corso di godimento.

Tavola 2: Eliminazioni del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nelle "Riserve matematiche a inizio esercizio" presenti nella tavola 2 sono indicati gli importi inerenti le sole riserve matematiche calcolate in base ai premi puri.
2. Tra le "Scadenze" sono ricompresi i contratti per i quali è intervenuta la conversione in capitale delle rendite assicurate nonché le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali.
3. Tra le "Trasformazioni" sono ricomprese le polizze oggetto di trasformazione nell'ambito di uno stesso ramo.
4. Tra i "Mancati perfezionamenti" sono ricomprese tutte le polizze emesse nell'esercizio precedente e non perfezionate nell'esercizio.
5. Tra le "Altre cause" sono iscritti, in particolare, i dati riguardanti i riscatti di convenzione, le uscite per trasferimenti di portafoglio o le trasformazioni diverse da quelle ricomprese nel precedente punto 3 nonché il passaggio di "status" da rendita differita a rendita in godimento.

Tavola 3: Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nella colonna "Riserve matematiche acquisite nell'esercizio" è indicato l'importo delle riserve matematiche derivanti, in particolare, da acquisizioni di portafoglio da altre imprese, da trasformazioni di polizze precedentemente emesse in forme contrattuali rientranti in rami diversi da quello della polizza trasformata e da conversioni in rendita dei capitali assicurati alle scadenze contrattuali.
2. Nelle colonne premi puri e di tariffa sono iscritti, con riferimento ai contratti in vigore alla fine dell'esercizio, gli importi di premio relativi all'intera annualità; per quanto riguarda i premi unici, i relativi importi sono riferiti alle emissioni dell'anno. Nella colonna "Premi lordi contabilizzati" è indicato l'importo dei premi iscritti nel conto economico. I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.
3. Nelle colonne "Altre riserve" è indicato l'importo delle riserve aggiuntive, della riserva per sovrappremi professionali e sanitari nonché di ogni altro accantonamento riferito ai contratti collettivi rientranti nei rami I e V presenti nella voce di bilancio "Riserva matematica".

Nel caso in cui l'importo per categoria assicurativa di tali riserve non risultasse disponibile, è consentita l'esposizione dell'ammontare delle riserve complessivamente accantonate.

Modulo 41: Confronto tra le basi tecniche impiegate e i risultati dell'esperienza diretta

Nel modulo sono riportati tutti i dati concernenti i contratti facenti parte del portafoglio diretto italiano relativi al ramo I, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, ad eccezione di quelli assunti in regime di stabilimento. I dati inerenti i contratti con prestazioni espresse in valuta sono rappresentati sulla base del controvalore in euro utilizzato per l'esposizione a bilancio dei relativi valori.

Tavola 1/1: Statistiche sulla mortalità

Per numero di polizze probabili e per somme assicurate probabili si intendono il numero delle polizze e le rispettive somme assicurate all'inizio dell'esercizio moltiplicate per le probabilità annue di decesso o sopravvivenza determinate con le basi tecniche utilizzate per il calcolo delle relative riserve.

Per numero di polizze effettive e per somme assicurate effettive si intendono il numero delle polizze e le rispettive somme assicurate all'inizio dell'esercizio relative ai contratti per i quali si sia verificato nell'anno l'evento considerato nei diversi casi (decesso o sopravvivenza).

Per le assicurazioni in forma di rendita, l'importo iscritto nella voce "somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata.

Tavole 1/2 e 1/3: Statistiche sul ricorso alla prestazione in forma di rendita

Nelle tavole 1/2 e 1/3 sono riportati i dati concernenti le polizze, giunte al termine del periodo di differimento nell'anno, che prevedono contrattualmente la possibilità di convertire le prestazioni da capitale in rendita o viceversa. In particolare tra i contratti in forma di capitale scaduti devono essere ricompresi anche quelli a vita intera riscattati nell'anno ove sia prevista contrattualmente la possibilità di convertire il valore di riscatto in rendita. Per questi ultimi deve essere indicato il relativo valore di riscatto.

Per i contratti di rendita differita devono essere indicati i corrispondenti capitali costitutivi delle rendite.

Tavole 2/1, 2/2 e 2/3: Statistiche sulle spese

La misura delle spese teoriche deve essere riportata su base annua tenendo conto delle basi demografiche e finanziarie utilizzate per la determinazione delle riserve e della durata residua dei contratti. A tal fine per le commissioni di gestione gravanti sui fondi interni assicurativi e per la parte di rendimento degli attivi trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi di gestione andranno considerati gli importi realizzati nel corso dell'anno.

I costi relativi ai premi aggiuntivi sono considerati tra i premi unici.

La misura delle spese effettive indica il fabbisogno sostenuto nell'anno per la gestione dei contratti appartenenti alla medesima tipologia tariffaria. In assenza di informazioni dettagliate sulla suddivisione dei costi di gestione tra le diverse tipologie di contratti e/o di premi, i costi potranno essere suddivisi in proporzione ai premi di ciascuna classe.

Commento alla relazione semestrale**PREMESSA**

Il commento si compone delle seguenti parti:

- Parte A - Informazioni sulla gestione
- Parte D - Informazioni sul conto economico
- Parte E - Altre informazioni

Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole parti, le imprese forniscono nel commento ogni altra informazione complementare necessaria alla valutazione dell'andamento della gestione dell'impresa e del risultato economico di periodo.

PARTE A - INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

La presente parte contiene almeno le informazioni relative ai seguenti aspetti:

- a) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
- b) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
- c) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
- d) l'andamento dell'attività assicurativa esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie nei paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo e nei paesi terzi;
- e) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
- f) le attività di ricerca e di sviluppo e i principali nuovi prodotti assicurativi immessi sul mercato;
- g) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti e la redditività conseguita;
- h) l'illustrazione dei più significativi rapporti patrimoniali ed economici con le imprese del gruppo e altre partecipate. È altresì indicato il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni della controllante detenute dall'impresa;
- i) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico;

- j) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
- le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
 - l'evoluzione della situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nella presente parte devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

PARTE D - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

17. separatamente per i rami danni e i rami vita, l'ammontare dei premi lordi contabilizzati, con indicazione dei premi ceduti in riassicurazione. In relazione ai principali rami esercitati è inoltre fornito l'ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto;
18. relativamente ai rami danni, la variazione della riserva premi con indicazione della quota a carico dei riassicuratori;
19. relativamente ai rami danni, l'ammontare dei sinistri pagati con indicazione della quota a carico dei riassicuratori. E' inoltre fornita indicazione della variazione della riserva sinistri con evidenza della quota a carico dei riassicuratori;
20. l'indicazione dei proventi e degli oneri da investimenti separatamente per terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate e altri investimenti finanziari;
21. l'indicazione delle principali componenti dei proventi e degli oneri straordinari se di importo significativo;
22. l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione economica delle operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà;
23. l'illustrazione dei risultati conseguiti nel semestre su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento.

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle principali componenti delle voci aventi natura residuale qualora di importo significativo nonché le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.

PARTE E - ALTRE INFORMAZIONI

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

26. le informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;

27. l'indicazione degli eventuali acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati.

----- ° -----

Allegato 7

Società

.....

Capitale sociale sottoscritto euro Versato euro

Sede in

Informazioni aggiuntive relative alla relazione semestrale

Al.....

Numero prospetto	DESCRIZIONE	Danni *	Vita *	Danni e Vita *
4	Premi lordi contabilizzati			
5	Informazioni tecniche relative ai rami danni			
5A	Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano			
6	Informazioni tecniche relative ai rami vita			

* Indicare il numero degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare l'allegato.

Il rappresentante legale dell'impresa (*)

..... (**)

(*) Per le imprese estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Piano dei conti e istruzioni sul contenuto

Il piano dei conti ha come primaria finalità quella di conseguire l'immediata e completa rispondenza dei valori iscritti nelle singole voci del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel Regolamento, con i saldi di chiusura dei corrispondenti conti della contabilità generale.

Al fine di facilitare la ricerca del conto che corrisponde ad una specifica voce dello stato patrimoniale (tabella 1) e del conto economico (tabella 2), a ciascun conto è stato assegnato il codice corrispondente alla voce, con indicazione del numero di riferimento dei valori relativi all'esercizio e all'esercizio precedente. Il medesimo codice identifica anche le istruzioni riguardanti i singoli conti. E' altresì indicato il numero identificativo degli altri allegati alla nota integrativa correlati a specifiche macroclassi (lettera maiuscola), classi (numero romano), voci (numero arabo) e sottovoci (lettera minuscola) di stato patrimoniale nonché a specifiche sezioni (numero romano), classi (numero arabo), voci (lettera minuscola) e sottovoci (lettere minuscole) di conto economico.

Le istruzioni che seguono disciplinano esclusivamente il contenuto dei conti mentre per quanto attiene ai criteri di contabilizzazione e valutazione devono essere osservate le disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Le istruzioni dettate per le macroclassi e le classi dello stato patrimoniale e per le classi del conto economico devono applicarsi anche alle eventuali voci e sottovoci ricomprese nelle stesse.

Le imprese devono altresì accendere specifici sottoconti al fine di fornire le informazioni e/o classificazioni (ad esempio attivo ad utilizzo durevole e attivo ad utilizzo non durevole) richieste dalla nota integrativa e dai relativi allegati, fermi restando i sottoconti espressamente richiesti nelle istruzioni seguenti nei quali possono essere riportati anche i soli saldi periodici originati da movimentazioni registrate nella contabilità sezionale.

E' comunque data facoltà alle imprese di aggiungere altri conti o sottoconti per soddisfare esigenze informative interne e per fornire le informazioni di vigilanza di cui all'articolo 6 del Regolamento (allegato 3).

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato**

Il conto accoglie i crediti verso soci per capitale sottoscritto ai sensi degli articoli 2439 e 2444 del codice civile e comprende sia la parte di capitale non richiamata che la parte richiamata ma non ancora versata. Di quest'ultima è data evidenza separata mediante apposito sottoconto. La ripartizione tra le gestioni danni e vita va effettuata sulla base di quanto previsto dallo statuto sociale, dalla delibera di aumento del capitale o, altrimenti, proporzionalmente ai capitali attribuiti a ciascuna gestione.

B. Attivi immateriali

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli attivi al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun attivo immateriale sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

B.1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

a) rami vita

b) rami danni

Il conto accoglie la parte residua da ammortizzare delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione di contratti pluriennali, con riferimento all'intera durata degli stessi.

Comprende altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels costituenti oneri ad utilità pluriennale, imputabili ai richiamati contratti, che vengono riconosciute esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di produttività. Qualora le suddette provvigioni vengano riconosciute in modo indistinto sulla produzione annuale o pluriennale devono essere utilizzati criteri di proporzionalità.

Nella determinazione delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare le imprese si attengono ai seguenti principi:

- 1) l'importo delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare per ogni singola polizza deve essere riferito unicamente alle provvigioni in forma precontata relative a polizze a premio annuo in portafoglio al 31 dicembre, comprensive eventualmente di garanzia complementare, nonché alle sovrapprovvigioni e ai rappels riferiti alla nuova produzione, imputabili a dette polizze, con esclusione pertanto di ogni altro onere di acquisizione;
- 2) ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa. Nel caso di prodotti a premio unico che non presentano un caricamento frontale per spese di acquisizione ma che prevedono oneri anticipati alla rete di vendita recuperati, ad esempio, attraverso commissioni di gestione ovvero penali applicate in caso di riscatto, le relative provvigioni di acquisizione non possono essere ammortizzate ma devono essere imputate interamente all'esercizio;
- 3) l'importo delle provvigioni da ammortizzare così calcolato è poi ridotto per tenere conto di quelle addebitate al riassicuratore.
La diversa natura tecnico-economica delle provvigioni dirette e di quelle addebitate ai riassicuratori, non consente tuttavia di detrarre dalle provvigioni tutte quelle addebitate ai riassicuratori. Queste ultime comprendono, infatti, oltre al costo di acquisto, sia un contributo del riassicuratore ai costi di struttura dell'impresa sia un'anticipazione degli utili futuri; elementi questi che non risultano scindibili in quanto non esplicitati nei trattati di riassicurazione.
Per i motivi suesposti il valore delle provvigioni da ammortizzare dovrà essere determinato effettuando l'ammortamento delle sole provvigioni precontate ridotte applicando ad esse l'aliquota che si ottiene dal rapporto tra i corrispondenti premi conservati e quelli emessi.
Nell'ipotesi in cui il riassicuratore non riconosca provvigioni precontate, i corrispondenti premi ceduti vanno sommati ai predetti premi conservati al fine della determinazione della citata aliquota;
- 4) per ogni polizza è determinato il periodo di ammortamento che non può in ogni caso essere superiore alla durata contrattuale;
- 5) per ogni polizza l'ammontare delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare al termine di ciascun esercizio è determinato moltiplicando il valore delle corrispondenti provvigioni, ottenuto secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), per il coefficiente $(n-t)/n$, ove n e t sono rispettivamente il periodo di ammortamento, ricavato secondo i criteri descritti al punto 4), e la durata trascorsa.

B.2. Altre spese di acquisizione - il conto accoglie i costi ad utilizzazione pluriennale direttamente e indirettamente imputabili alla conclusione dei contratti di assicurazione per la parte residua da ammortizzare. Della suddivisione tra costi diretti e indiretti è data evidenza in appositi sottoconti. In particolare, tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese le spese per l'emissione delle polizze assicurative o per l'assunzione del contratto in portafoglio, se pluriennali. Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze. Le altre spese di acquisizione da ammortizzare sono iscritte nell'attivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 2426, n. 5), del codice civile.

B.3. Costi di impianto e di ampliamento - il conto accoglie le spese di impianto e di ampliamento ad utilizzazione pluriennale per la parte residua da ammortizzare quali, ad esempio, i costi di costituzione della società e di modificazione dello statuto sociale.

B.4. Avviamento - il conto accoglie il costo sostenuto a titolo di avviamento per la parte residua da ammortizzare secondo le previsioni di cui all'art. 16, comma 12, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

B.5. Altri costi pluriennali - il conto comprende gli altri oneri ad utilizzazione pluriennale quali, ad esempio i costi di sviluppo diversi da quelli inclusi nelle "Altre spese di acquisizione", i diritti di brevetto, i marchi e diritti simili, le spese incrementative su beni di terzi, per la parte residua da ammortizzare. Il conto accoglie altresì le immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti versati per l'acquisizione di beni immateriali, sebbene non ammortizzabili. Per ciascuna delle voci sopraindicate sono accessi appositi sottoconti.

C. Investimenti

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli investimenti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun investimento sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

C.1 Terreni e fabbricati

Le unità immobiliari utilizzate promiscuamente dall'impresa e da terzi sono attribuite pro quota alle singole categorie interessate secondo i rispettivi valori o corretti metodi di ripartizione. La classe comprende:

C.1.1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa - il conto accoglie gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa, quali, ad esempio, fabbricati, appartamenti, locali, terreni e le relative pertinenze destinati a sedi, direzioni, ispettorati, agenzie in gestione diretta, archivi dell'impresa.

C.1.2. Immobili ad uso di terzi - il conto comprende, tra l'altro, i fabbricati, gli appartamenti, i locali destinati ad essere posti al servizio di terzi nelle varie possibili forme quali, ad esempio, locazioni e leasing. Per gli immobili concessi in leasing l'iscrizione nell'attivo patrimoniale permane fino al trasferimento della proprietà del bene.

C.1.3. Altri immobili - il conto accoglie, tra l'altro, le tenute agricole, il cui oggetto è il capitale fondiario costituito dalla terra nuda e da capitali permanentemente in essa investiti. Non rientra nel conto "il capitale agrario" e cioè macchine e attrezzi, scorte vive o morte.

C.I.4. Altri diritti reali - il conto accoglie, in particolare, i costi relativi all'acquisto dei diritti reali di godimento su beni altrui.

C.I.5. Immobilizzazioni in corso e acconti - il conto accoglie i fabbricati in corso di costruzione e gli acconti versati per l'acquisto degli immobili di cui alle voci C.I.1., C.I.2. e C.I.3.

C.II Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

L'inserimento nella classe "Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate" deriva esclusivamente dalla sussistenza della relazione di gruppo (controllanti, controllate, consociate) o partecipativa (collegate o altre partecipate), a prescindere dal carattere durevole o non durevole o da qualsiasi altro criterio di classificazione.

L'attribuzione alle singole voci è effettuata sulla base della situazione che tali investimenti presentano a fine esercizio. E' data specifica evidenza dei titoli quotati e non quotati mediante appositi sottoconti.

C.II.1. Azioni e quote di imprese:

- a) *Controllanti* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in società controllanti l'impresa sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
- b) *Controllate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in società controllate dall'impresa sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
- c) *Consociate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale nelle società di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Qualora l'investimento in imprese consociate concretizzi, altresì, un rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa tiene anche conto delle disposizioni relative al rapporto di collegamento (ad esempio applicazione dei criteri di valutazione).
- d) *Collegate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale nelle società collegate di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, che non rappresentino investimenti in imprese consociate.
- e) *Altre* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in altre imprese, diverse da quelle precedenti, che concretizzano una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

C.II.2. Obbligazioni emesse da imprese:

- a) *controllanti*
- b) *controllate*
- c) *consociate*
- d) *collegate*
- e) *altre*

I conti accolgono gli investimenti in obbligazioni e in altri titoli similari quali, tra l'altro, certificati di deposito, le accettazioni bancarie e le cambiali finanziarie, emessi rispettivamente da imprese controllanti, controllate, consociate, collegate e da altre imprese partecipate.

C.II.3. Finanziamenti ad imprese:

- a) *controllanti*
- b) *controllate*
- c) *consociate*
- d) *collegate*
- e) *altre*

I conti accolgono i crediti per finanziamenti, assistiti o meno da garanzia, nei confronti, rispettivamente, di imprese controllanti, controllate, consociate, collegate e di altre imprese partecipate, per la parte ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, comprensiva delle quote capitale maturate e non pagate. I conti accolgono altresì gli interessi capitalizzati. Comprendono, inoltre, i crediti derivanti da operazioni di pronti contro termine. Nella sottovoce C.II.3.a) rientrano anche i finanziamenti erogati a persone fisiche controllanti.

C.III Altri investimenti finanziari

Negli "Altri investimenti finanziari" sono compresi gli investimenti diversi da quelli di cui alla classe C.II.

C.III.1. Azioni e quote

- a) *Azioni quotate*
- b) *Azioni non quotate*

I conti comprendono le azioni quotate e non quotate in mercati regolamentati.

- c) *Quote*

Il conto accoglie i valori rappresentativi del capitale sociale non costituiti da titoli azionari.

C.III.2. Quote di fondi comuni di investimento - sono ricomprese le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti, armonizzati e non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, e chiusi. Rientrano, fra l'altro, le quote in:

- fondi riservati;
- fondi speculativi;
- fondi immobiliari di diritto italiano, costituiti ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, o di diritto estero.

C.III.3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

- a) *quotati*
- b) *non quotati*

I conti accolgono le obbligazioni ed i titoli similari, quali ad esempio, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, le cambiali finanziarie e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato quali, ad esempio, i titoli strutturati. Il conto accoglie altresì i titoli di Stato definiti come titoli emessi o garantiti da Stati ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati o da Organizzazioni internazionali.

- c) *Obbligazioni convertibili*

Il conto accoglie le obbligazioni convertibili in azioni. Comprende altresì le obbligazioni parzialmente convertibili.

C.III.4. Finanziamenti

- a) *prestiti con garanzia reale* - comprende i finanziamenti assistiti da garanzia reale per l'importo residuo alla chiusura dell'esercizio;
- b) *prestiti su polizze* - comprende prestiti su polizze di assicurazione concessi in conformità ad apposite clausole previste nelle condizioni contrattuali;
- c) *altri prestiti* - il conto accoglie, tra l'altro, i prestiti garantiti da fidejussione assicurativa o bancaria o da altra garanzia personale, i prestiti concessi agli assicurati diversi dai prestiti su polizze, i prestiti concessi ad intermediari diversi da quelli derivanti da operazioni di assicurazione diretta. Per i prestiti garantiti e non garantiti sono accesi appositi sottoconti.

C.III.5 Quote in investimenti comuni - comprende le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.

C.III.6. Depositi presso enti creditizi - il conto accoglie i depositi bancari il cui prelevamento è soggetto a vincoli temporali superiori a 15 giorni nonché i depositi postali soggetti ai medesimi vincoli temporali.

C.III.7. Investimenti finanziari diversi - il conto accoglie gli investimenti non ricompresi nelle precedenti voci quali, ad esempio, gli investimenti in pronti contro termine. Include altresì i premi dovuti per l'acquisto di opzioni ancora da esercitare, specificando in apposito sottoconto quelle di copertura.

C.IV Depositi presso imprese cedenti

Comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi in relazione a rischi assunti in riassicurazione, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse sulla base delle condizioni contrattuali. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi e crediti e debiti di conto corrente neppure nei riguardi del medesimo contraente.

Il conto evidenzia mediante appositi sottoconti i depositi presso ciascuna impresa cedente. Nel caso di rinvio all'esercizio successivo delle operazioni di accettazione e retrocessione avvenute nell'esercizio mediante l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione, occorre ugualmente iscrivere nella voce in oggetto le risultanze degli ultimi documenti pervenuti, non essendo ammesso il rinvio della contabilizzazione delle poste patrimoniali.

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

In considerazione della indicazione a bilancio del valore degli investimenti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun investimento sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

D.1 Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato - il conto accoglie gli investimenti relativi a riserve tecniche dei contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice distintamente per ciascun prodotto.

D.II Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - la voce comprende gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione a contribuzione definita con garanzia di restituzione del capitale distinti, mediante appositi sottoconti, per singolo fondo gestito. Sono invece esclusi gli investimenti relativi alle forme pensionistiche in regime di prestazione definita.

D bis. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Comprende gli importi delle riserve tecniche cedute ai riassicuratori, determinate sulla base degli importi lordi delle riserve tecniche del lavoro diretto, conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione.

Analogamente sono ricomprese le riserve a carico dei retrocessionari derivanti dalla cessione di rischi assunti in riassicurazione.

Appositi sottoconti evidenziano gli importi delle singole riserve tecniche cedute e retrocedute.

E. Crediti

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore dei crediti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascuna tipologia di credito sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

E.I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:

E.I.1. Assicurati

- a) per premi dell'esercizio***
- b) per premi degli esercizi precedenti***

Per i rami danni i conti accolgono i premi scaduti non ancora riscossi, purché effettivamente dovuti dagli assicurati e di sicura esigibilità. I conti accolgono inoltre i premi frazionati a scadere dei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, corpi di veicoli aerei e r.c. aeromobili. Detti crediti sono esposti al netto dell'imposta a carico degli assicurati e degli altri oneri parafiscali, quale il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che divengono applicabili nella misura in cui sia riscosso o altrimenti soddisfatto il premio.

Per i rami vita i conti accolgono i premi scaduti non ancora riscossi, ritenuti esigibili in base ad una prudente valutazione. L'iscrizione di tali crediti, se riferiti a premi di annualità successive, è comunque consentita nel limite massimo di dodici mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per la corretta determinazione del presumibile valore di realizzazione dei crediti verso assicurati, che deve comunque essere ispirata al principio di prudenza atteso anche il possibile utilizzo della posta a copertura delle riserve tecniche, l'impresa può tener conto dei trend storici di incasso osservati negli esercizi precedenti con riguardo a categorie omogenee di crediti che per natura, caratteristiche tecniche e, quindi, sostanziale identità delle prospettive di recupero, si prestano ad essere trattate unitariamente. Tali condizioni possono ritenersi soddisfatte laddove l'analisi dei crediti e delle relative svalutazioni sia effettuata almeno con riferimento ai singoli rami. Ne consegue che anche la facoltà concessa dall'articolo 16 di operare svalutazioni in modo forfetario deve intendersi riferita almeno a ciascuno dei rami esercitati dall'impresa.

***E.I.2. Intermediari di assicurazione* - il conto accoglie i crediti verso:**

- agenti (compresi quelli cessati dall'incarico), brokers ed altri intermediari di assicurazione, risultanti dai saldi di rendiconto derivanti da operazioni di assicurazione diretta;

- agenti subentranti per rivalsa indennizzi corrisposti ad agenti cessati;
- agenti per contributi al Fondo pensione agenti professionisti e alla Cassa di previdenza agenti.

E.I.3. Compagnie conti correnti - il conto comprende, tra l'altro, i crediti risultanti dai saldi dei conti correnti per:

- rapporti di coassicurazione;
- rapporti derivanti dalla partecipazione alla CID e alla CARD;
- rapporti posti in essere con altre imprese di assicurazione per prestazioni di servizi.

Tutti i crediti e i debiti di conto corrente di pronta liquidità verso la stessa controparte sono compensati. Il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti in relazione al segno.

E.I.4. Assicurati e terzi per somme da recuperare - il conto accoglie i recuperi da effettuarsi, sulla base delle condizioni contrattuali, nei confronti di assicurati o di terzi relativamente a sinistri per i quali sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo.

E' data evidenza separata in appositi sottoconti dei crediti derivanti da salvataggio o surrogazione.

E.II Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di:

E.II.1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione - Il conto accoglie i crediti risultanti dai saldi dei conti correnti accesi nei confronti di imprese di assicurazione e riassicurazione. I relativi sottoconti sono intestati alla singola compagnia di assicurazione e riassicurazione, anche nel caso in cui i rapporti siano gestiti tramite un intermediario.

Detti sottoconti sono altresì distinti tra riassicurazione attiva e passiva.

I crediti e i debiti di conto corrente di pronta liquidità verso la stessa controparte sono compensati. Il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti in relazione al segno.

E.II.2. Intermediari di riassicurazione - il conto accoglie i crediti nei confronti degli intermediari derivanti dal rapporto diretto con i medesimi. In un apposito sottoconto possono temporaneamente essere iscritti i crediti verso le imprese cedenti nel caso in cui le stesse non siano ancora conosciute.

E.III Altri crediti

Il conto accoglie i crediti già definiti nel loro importo non rientranti nei conti sopra indicati quali, ad esempio, i crediti tributari e per imposte anticipate ed i crediti verso i fondi di garanzia. Eventuali partite di ammontare stimato sono iscritte nel conto attività diverse.

F. Altri elementi dell'attivo

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli attivi al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun attivo sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

F.I Attivi materiali e scorte

Per le voci contenute in tale classe è data specifica evidenza in appositi sottoconti dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio dell'impresa.

F.I.1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno - il conto comprende:

- i mobili e gli arredamenti di proprietà dell'impresa ovunque ubicati (sede, direzioni, agenzie in gestione diretta e in appalto, ispettorati, compartimenti, distretti, aziende agricole, circoli ricreativi, ecc...);
- le macchine d'ufficio di proprietà dell'impresa, ovunque ubicate, compresi gli impianti di elaborazione elettronica, nonché i carrelli, i mezzi di trasporto interno, con esclusione di quelli utilizzati dalle aziende agricole.

F.I.2. Beni mobili iscritti in pubblici registri - il conto comprende i beni mobili iscritti in pubblici registri di proprietà dell'impresa, quali ad esempio autovetture, autocarri, furgoni, macchine agricole targate, natanti, aeromobili.

F.I.3. Impianti e attrezzature - il conto comprende, tra l'altro, impianti, attrezzi e macchine agricole non targate delle aziende agricole, impianti e attrezzature delle foresterie, delle mense aziendali e dei circoli ricreativi.

F.I.4. Scorte e beni diversi - il conto comprende, tra l'altro, stampati, cancelleria, materiali di consumo nonché, per le tenute agricole, le scorte vive e morte.

F.II Disponibilità liquide

F.II.1. Depositi bancari e c/c postali - il conto accoglie i depositi a vista nonché i depositi che prevedono prelievi soggetti a limiti di tempo inferiori a 15 giorni.

F.II.2. Assegni e consistenze di cassa - il conto accoglie assegni bancari e circolari, denaro contante e valori bollati.

F.IV Altre attività

F.IV.1. Conti transitori attivi di riassicurazione - il conto accoglie i valori reddituali negativi di natura tecnica per il lavoro indiretto e retroceduto, quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui contabilizzazione nel conto tecnico è rinviata all'esercizio successivo.

F.IV.2. Attività diverse - il conto accoglie gli elementi dell'attivo non inclusi nei conti sopraindicati, quali, ad esempio, le polizze di assicurazione indennità anzianità e gli indennizzi pagati ad agenti cessati, non ancora addebitati per rivalsa, purché presentino possibilità di effettivo realizzo.

Il conto accoglie la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi dello Stato Patrimoniale.

Accoglie altresì in apposito sottoconto, la contropartita delle plusvalenze da valutazione su opzioni e swaps di copertura iscritte alle voci II.2.c) e III.3.c) del conto economico (Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti).

Include inoltre uno specifico sottoconto intestato alla "clearing house" destinato ad accogliere il margine iniziale ed i margini giornalieri negativi di variazione su contratti futures.

Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e vita iscrivono in tale voce il saldo "dare" del "conto di collegamento" tra le due gestioni.

G. Ratei e risconti

- G.1. Per interessi
- G.2. Per canoni di locazione
- G.3. Altri ratei e risconti

Tra i ratei e risconti attivi sono iscritti i ricavi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte soltanto quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

A.I Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente - il conto comprende gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa, costituiscono il capitale sociale, il fondo di garanzia o il fondo di dotazione della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo. Per capitale sociale sottoscritto deve intendersi il capitale deliberato e sottoscritto dai soci.

A.II Riserva da sovrapprezzo di emissione - il conto comprende i versamenti effettuati dagli azionisti, a titolo di sovrapprezzo azioni, in relazione ad aumenti di capitale a pagamento.

A.III Riserve di rivalutazione - il conto accoglie le riserve di rivalutazione obbligatorie e volontarie di elementi dell'attivo costituite ai sensi di disposizioni normative. Il conto comprende, tra l'altro, il fondo di integrazione, già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa, ai sensi dell'articolo 2423 bis, comma 2, del codice civile, della facoltà di derogare ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità.

A.IV Riserva legale - il conto accoglie gli importi accantonati ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile.

A.V Riserve statutarie - il conto comprende gli accantonamenti di utili effettuati in dipendenza di disposizioni statutarie.

A.VI Riserva per azioni della controllante - il conto comprende gli importi accantonati a fronte dell'acquisizione delle azioni della controllante di cui all'articolo 2359 *bis* del codice civile.

A.VII Altre riserve - il conto comprende tutte le riserve patrimoniali non iscritte nelle altre voci del patrimonio netto, per ciascuna delle quali è acceso un apposito sottoconto. Il conto accoglie, tra l'altro, le riserve facoltative, le riserve costituite dai versamenti dei soci diversi dagli aumenti di capitale ma che ne abbiano la natura (ad esempio versamenti in conto capitale), le riserve derivanti da ristrutturazioni societarie (ad esempio avanzo di fusione e di scissione), la riserva per plusvalenze da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il conto comprende altresì le riserve di utili derivanti dalle deroghe di cui all'articolo 2423, comma 4, del codice civile, il fondo a copertura delle spese di impianto costituito in sede di autorizzazione all'attività assicurativa o di estensione ad altri rami e la riserva da costituirsi a fronte del trasferimento di attivi dalla macroclasse C alla macroclasse D, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo - il conto accoglie gli utili e/o le perdite degli esercizi precedenti che l'assemblea degli azionisti ha deliberato di portare a nuovo.

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio - il conto accoglie il risultato positivo o negativo della gestione attribuibile al periodo amministrativo in chiusura.

A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - il conto comprende gli importi relativi all'acquisto di azioni proprie che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2357 *ter* del codice civile, sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto.

B. Passività subordinate

Il conto comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

C. Riserve tecniche

La macroclasse accoglie le riserve tecniche costituite in conformità agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* (lavoro diretto) e 23-*quater* (lavoro indiretto) del Regolamento.

Le riserve relative al lavoro diretto e indiretto sono distinte mediante appositi sottoconti.

C.I Rami danni

C.I.1. Riserva premi - il conto accoglie la riserva premi, costituita dalle due componenti riserva per frazioni di premi e riserva per rischi in corso nonché le riserve integrative della riserva per frazioni di premi, di cui all'articolo 23-*ter*, comma 4, del Regolamento e ai paragrafi da 2 a 20 dell'Allegato n. 15 al Regolamento.

C.I.2. Riserva sinistri - il conto accoglie la riserva per sinistri avvenuti e denunciati e la riserva per sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 23-*ter*, commi 5 e 6, del Regolamento e ai paragrafi da 21 a 36 dell'Allegato n. 15 al Regolamento. Non possono essere dedotte le somme da recuperare nei confronti di assicurati e terzi per sinistri riservati (rivalse, franchigie, ecc.).

C.I.3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni - il conto comprende gli importi previsti dall'articolo 23-*ter*, comma 9, del Regolamento e dal paragrafo 45 dell'Allegato n. 15.

C.I.4. Altre riserve tecniche - il conto accoglie le riserve tecniche, diverse da quelle precedentemente indicate, costituite in conformità a specifiche norme di legge o regolamentari quali le riserve di senescenza di cui all'articolo 23-*ter*, comma 8, del Regolamento e dai paragrafi da 42 a 44 dell'Allegato n. 15 al Regolamento.

C.I.5. Riserve di perequazione - il conto accoglie le riserve accantonate in virtù di disposizioni legislative o regolamentari allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari secondo le modalità di determinazione di cui all'articolo 23-*ter*, comma 7, del Regolamento .

C.II Rami Vita

C.II.1. Riserve matematiche - il conto accoglie le riserve matematiche di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del Regolamento. Le riserve matematiche comprendono inoltre il riporto premi, la partecipazione agli utili già acquisita, dichiarata o assegnata all'assicurato, la riserva per sovrappremi sanitari e professionali, le riserve aggiuntive per rischio finanziario (paragrafi da 23 a 36 dell'Allegato n. 14 al Regolamento) e le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario (paragrafi da 37 a 40 dell'Allegato n. 14 al Regolamento).

Sono altresì ricomprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le riserve aggiuntive da costituirsi in riferimento a contratti nei quali il rischio di investimento è posto a carico degli assicurati e a contratti di gestione dei fondi pensione, per coprire i rischi di mortalità, spese o altri rischi a carico dell'impresa quali le prestazioni garantite alla scadenza (ad esempio il rilascio di una garanzia di capitale minimo e la fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati), i valori di riscatto garantiti o fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.

In appositi sottoconti sono indicate le differenti componenti delle riserve matematiche.

C.II.2. Riserva premi delle assicurazioni complementari - il conto comprende, in relazione alle assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, la riserva premi come definita dall'articolo 23-ter, comma 4, del Regolamento.

C.II.3. Riserva per somme da pagare - il conto accoglie le somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza), riscatti e sinistri da pagare, di cui all'articolo 23-bis, comma 3, del Regolamento. Il conto comprende, in relazione alle assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, la riserva sinistri come definita dall'articolo 23-ter, commi 5 e 6, del Regolamento. Per ciascuna di dette componenti è data evidenza separata mediante appositi sottoconti.

C.II.4. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - il conto comprende gli importi di riserva per partecipazione agli utili e ristorni non considerati nella riserva matematica.

C.II.5. Altre riserve tecniche - Il conto accoglie le riserve tecniche diverse da quelle precedenti, quali le riserve per spese future che si prevedono di sostenere, di cui ai paragrafi 19 e 22 dell'Allegato n. 14 al Regolamento, e le riserve supplementari per rischi generali, di cui al paragrafo 14.2 del predetto Allegato.

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

La voce comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni determinati in funzione di investimenti o di indici relativi ai prodotti aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice e derivanti dalla gestione dei fondi pensione, indipendentemente dal ramo di classificazione o dalla sussistenza o meno di eventuali profili di rischio che possono gravare sull'impresa (ad esempio, il rilascio di una garanzia di capitale minimo e la fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati).

Per le classi sottoindicate devono essere accesi appositi sottoconti relativi al lavoro diretto e indiretto.

D.I Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato - il conto accoglie le riserve di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto

legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distintamente per ciascun prodotto.

D.11 Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione - il conto comprende gli impegni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti per ogni fondo pensione gestito.

E. Fondi per rischi e oneri

La macroclasse accoglie gli accantonamenti destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Non comprende i fondi che rappresentano poste correttive o rettifiche di valori di voci iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.

E.1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili - il conto accoglie i fondi di previdenza del personale diversi dal trattamento di fine rapporto ed i fondi per obblighi simili quali, ad esempio, i fondi per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto, i fondi per la corresponsione di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia per la parte non soggetta a rivalsa, gli eventuali fondi pensione interni esistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

E.2. Fondi per imposte - Il conto accoglie gli accantonamenti per debiti probabili o indeterminati quali, ad esempio, l'accantonamento relativo a prevedibili imposte derivanti da accertamenti tributari nonché l'accantonamento per imposte societarie non ancora certe e/o determinate.

Accoglie altresì gli accantonamenti relativi all'eventuale differimento di imposte.

E.3. Altri accantonamenti - Il conto comprende i fondi per rischi e oneri diversi da quelli indicati in precedenza quali, ad esempio, i fondi rischi su cambi a copertura di eventuali perdite su cambi, i fondi rischi per crediti di firma nonché gli altri fondi accantonati in conformità a norme di legge o, facoltativamente, da parte dell'impresa.

Per ciascuna delle componenti del conto è data evidenza separata mediante appositi sottoconti.

F. Depositi ricevuti da riassicuratori

Il conto accoglie i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.

Non è consentita la compensazione tra debiti e crediti di conto deposito nonché tra questi ed i debiti e crediti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, il conto comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.

G. Debiti e altre passività

G.1 Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:

G.1.1. Intermediari di assicurazione - il conto accoglie i debiti certi verso agenti (compresi quelli cessati dall'incarico), brokers e altri intermediari di assicurazione, nonché i debiti verso agenti per indennizzi.

G.I.2. Compagnie conti correnti - per tale conto valgono, con gli opportuni adattamenti, le istruzioni indicate alla voce E.I.3. "Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di compagnie conti correnti".

G.I.3. Assicurati per depositi cauzionali e premi - il conto comprende i depositi cauzionali effettuati da assicurati in relazione a particolari garanzie assicurative (quali, ad esempio, le polizze flottanti dei rischi industriali incendio). Comprende altresì i debiti per eventuali versamenti anticipati di premi non ancora scaduti ed i premi da rimborsare.

G.I.4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati - il conto accoglie i debiti verso i fondi di garanzia a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative quali, ad esempio, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada e il Fondo vittime della caccia.

G.II Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:

G.II.1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione

G.II.2. Intermediari di riassicurazione

Per tali conti valgono, con gli opportuni adattamenti, le istruzioni dettate per le corrispondenti voci dell'attivo (E.II.1 e E.II.2).

G.III Prestiti obbligazionari - il conto comprende tutte le tipologie di prestiti obbligazionari emessi dall'impresa, per la quota capitale residua.

G.IV Debiti verso banche e istituti finanziari - il conto comprende i debiti verso banche e istituti finanziari non assistiti da garanzia reale.

G.V Debiti con garanzia reale - il conto comprende i debiti assistiti da garanzia reale per l'importo residuo alla chiusura dell'esercizio.

G.VI Prestiti diversi e altri debiti finanziari - il conto accoglie i debiti per prestiti e gli altri debiti finanziari contratti dall'impresa e non inclusi nelle voci precedenti. Sono compresi, ad esempio, i debiti per finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione in capo alla società, le cambiali finanziarie emesse dall'impresa, gli altri debiti rappresentati da titoli di credito. Il conto accoglie altresì i premi su opzioni vendute non ancora esercitate, specificando in apposito sottoconto quelle di copertura.

G.VII Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - il conto accoglie l'ammontare delle quote accantonate dall'impresa a fronte dei debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto in conformità alle disposizioni normative e contrattuali.

G.VIII Altri debiti

G.VIII.1. Per imposte a carico degli assicurati - il conto comprende l'importo dovuto all'Amministrazione finanziaria per imposte sulle assicurazioni, al netto delle rate di acconto pagate nel corso dell'esercizio. Comprende altresì il debito per il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e per altri oneri tributari a carico degli assicurati.

G.VIII.2. Per oneri tributari diversi - il conto comprende i debiti definiti per oneri tributari a carico dell'impresa e il debito per il contributo di vigilanza. In un apposito sottoconto è data

evidenza dei debiti tributari di cui l'impresa è sostituto d'imposta.

G.VIII.3. Verso enti assistenziali e previdenziali - il conto accoglie debiti maturati verso enti assistenziali e previdenziali per oneri sociali a carico dell'impresa e per ritenute effettuate nei confronti del personale.

G.VIII.4. Debiti diversi - il conto accoglie i debiti già definiti nel loro importo non rientranti nelle voci precedenti, quali, tra l'altro, debiti verso azionisti per dividendi, debiti verso amministratori o sindaci o revisori per emolumenti o altri compensi, debiti verso finanziatori per interessi maturati, debiti verso il personale per arretrati di retribuzione.
Eventuali partite debitorie di ammontare stimato vanno iscritte nel conto "Passività diverse".

G.IX Altre passività

G.IX.1. Conti transitori passivi di riassicurazione - il conto accoglie i valori reddituali positivi di natura tecnica per il lavoro indiretto e retroceduto, quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui contabilizzazione nel conto tecnico è rinviata all'esercizio successivo.

G.IX.2. Provvigioni per premi in corso di riscossione - il conto comprende le provvigioni da liquidare su premi in corso di riscossione alla chiusura dell'esercizio.

G.IX.3. Passività diverse - il conto accoglie gli elementi del passivo non inclusi nei conti precedenti, quali ad esempio i premi incassati in sospeso per mancata individuazione del corrispondente titolo scaduto.

Il conto accoglie la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi dello Stato Patrimoniale.

Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, la contropartita delle minusvalenze da valutazione su swaps iscritte nelle voci II.9.b) e III.5.b) del conto economico (Rettifiche di valore sugli investimenti).

Include inoltre uno specifico sottoconto intestato alla "clearing house" destinato ad accogliere i margini giornalieri positivi di variazione su contratti futures.

Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e vita iscrivono in tale voce il saldo "avere" del "conto di collegamento" tra le due gestioni.

H. Ratei e risconti

H.1. Per interessi

H.2. Per canoni di locazione

H.3. Altri ratei e risconti

Tra i ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i ricavi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte soltanto quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

CONTO ECONOMICO

I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

I.1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

I.1.a) Premi lordi contabilizzati - il conto accoglie i premi contabilizzati nell'esercizio al lordo delle cessioni in riassicurazione come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, i premi debbono essere attribuiti all'esercizio, unitamente ai relativi accessori, con riguardo al momento di maturazione. Detto momento corrisponde, in linea di principio, alla data di scadenza di ciascun premio risultante dal documento assicurativo. Ai fini della competenza dell'esercizio non ha pertanto alcuna rilevanza il momento in cui si concretizza la riscossione del premio. Va inoltre tenuto presente che sono di competenza dell'esercizio tutti i premi scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente dalla rilevazione contabile del documento entro tale data.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 45, non possono essere portati in detrazione gli annullamenti afferenti i premi degli esercizi precedenti. Ne consegue che ai fini della corretta determinazione dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio possono essere portati in detrazione diretta dai premi medesimi soltanto gli annullamenti motivati da storni aventi natura tecnica di singoli titoli emessi nell'esercizio stesso, con esclusione pertanto degli annullamenti derivanti da valutazioni dell'impresa sulla esigibilità dei titoli alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, non costituiscono annullamenti ai sensi del menzionato articolo 45, comma 3.

In apposite evidenze contabili è conservato il dettaglio, distinto per ramo, degli annullamenti tecnici dei singoli titoli effettuati nell'esercizio e delle variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, con l'indicazione delle relative causali.

I premi lordi contabilizzati sono suddivisi in appositi sottoconti relativi al portafoglio italiano e al portafoglio estero. I premi del portafoglio italiano sono altresì suddivisi tra lavoro diretto e lavoro indiretto.

I.1.b) Premi ceduti in riassicurazione - il conto accoglie i premi ceduti e retroceduti in riassicurazione risultanti dai documenti contabili compilati in conformità agli accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.

I premi ceduti delle assicurazioni dirette e i premi retroceduti delle assicurazioni indirette sono distinti in appositi sottoconti.

I.1.c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi

I.1.d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori

Il conto I.1.c) accoglie la variazione al lordo delle cessioni in riassicurazione della riserva premi dell'esercizio rispetto a quella costituita alla chiusura dell'esercizio precedente. E' iscritta in appositi sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto, con evidenza della riserva per frazioni di premio e della riserva per rischi in corso, e quella del lavoro indiretto, nonché le componenti della variazione (riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva premi alla chiusura dell'esercizio).

Il conto I.1.d) accoglie la variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto ceduta ai riassicuratori e quella del lavoro indiretto ceduta ai retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione,

analogamente a quanto indicato nel paragrafo precedente.

I conti I.1.c) e I.1.d) accolgono altresì il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alle seguenti operazioni:

- restituzione (per il lavoro indiretto) o ritiro (per il lavoro ceduto) della riserva precedentemente accettata (o ceduta) e ripresa della nuova quota di riserva da uno stesso cedente (o da uno stesso riassicuratore), con o senza cambio della quota di riassicurazione;
- accettazione (o cessione) di una quota di riserva da un nuovo cedente (o ad un nuovo riassicuratore);
- restituzione (o ritiro) della riserva precedentemente accettata (o ceduta) per cessazione del rapporto di riassicurazione;
- trasferimenti interni di rischi tra lavoro italiano e estero o da un ramo all'altro, che, ferme restando le riserve all'inizio dell'esercizio, possono effettuarsi soltanto con passaggio di portafoglio;
- trasferimenti di aziende, di portafoglio o di parte di portafoglio da una ad un'altra società, incluse eventualmente le riassicurazioni in corso.

In appositi sottoconti sono distinti i costi e i ricavi derivanti dai citati movimenti di portafoglio.

I conti I.1.c) e I.1.d) accolgono infine il saldo delle variazioni per differenza cambi derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio ai cambi dell'esercizio in chiusura.

1.2. Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico, per un importo pari a quello iscritto nella voce III. 6, come stabilito all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

1.3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti i proventi di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le componenti positive di reddito relative alla CID, alla CARD (incluso il saldo contabile delle compensazioni CARD, secondo i criteri di calcolo di cui al Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, nonché il rimborso all'impresa gestoria delle spese sostenute per l'attività di prevenzione frodi, nell'ambito della CARD, a seguito della quale il sinistro è stato posto senza seguito) e all'UCI. Il conto comprende altresì le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati nonché gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente dei proventi tecnici lordi e di quelle relative alle cessioni in riassicurazione nonché dei proventi tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

1.4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

1.4.a) Importi pagati

1.4.a) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione e al netto dei forfait gestoria, gli importi pagati a titolo di risarcimenti e spese dirette nonché le spese di liquidazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gli oneri per il contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada e i forfait debitrice.

Per il lavoro diretto sono evidenziati, in appositi sottoconti, i risarcimenti e le spese dirette

nonché le spese di liquidazione. In particolare, le spese dirette sono quelle sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio.

Per ciascuno di detti sottoconti è data evidenza separata degli importi pagati relativi a sinistri dell'esercizio e a sinistri degli esercizi precedenti.

Relativamente ai rischi assunti in riassicurazione sono indicati, in appositi sottoconti, gli importi pagati per sinistri dell'esercizio e quelli per sinistri degli esercizi precedenti.

1.4.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie gli importi relativi ai sinistri pagati, ceduti o retroceduti, sulla base degli accordi contrattuali di riassicurazione, distinti in appositi sottoconti nei quali è data altresì evidenza degli importi pagati per sinistri dell'esercizio e per sinistri degli esercizi precedenti.

1.4.b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori

1.4.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, il saldo tra le somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio precedente, le somme recuperate nell'esercizio e le somme ancora da recuperare alla chiusura dell'esercizio, relativamente a sinistri pagati.

I recuperi sono relativi, tra l'altro, a franchigia, surrogazione e riscatto per sinistri in bonus-malus.

E' data evidenza mediante appositi sottoconti dei valori relativi al lavoro diretto ed indiretto ed ai recuperi dell'esercizio e dell'esercizio precedente.

1.4.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle quote di competenza dei riassicuratori dell'importo dei recuperi come definiti al punto precedente.

1.4.c) Variazione della riserva sinistri

I conti sottoindicati, dettagliati tramite sottoconti tra esercizio e esercizi precedenti, accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto 1.1.c) e d).

1.4.c) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva sinistri dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' data distinzione, mediante appositi sottoconti, tra lavoro diretto ed indiretto e, per il lavoro diretto, tra risarcimenti e spese dirette nonché spese di liquidazione. E' data evidenza delle componenti della variazione (riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio).

1.4.c) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori e dei retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

1.5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto comprende la variazione delle altre riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. Nel conto è inclusa, tra l'altro, la variazione della riserva di senescenza e il saldo per movimenti di portafoglio e delle variazioni per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d). E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, della variazione delle altre riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono altresì indicate le componenti della variazione.

1.6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie gli importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì gli importi pagati nell'esercizio per partecipazioni agli utili nonché la variazione della riserva per gli importi ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, incluse le variazioni per differenza cambi e per movimenti di portafoglio di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

È indicata in specifici sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, la variazione della riserva per partecipazione agli utili del lavoro diretto e quella del lavoro indiretto. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione.

1.7. Spese di gestione

Le imprese imputano le spese di gestione per destinazione:

- alle provvigioni di acquisizione e di incasso e alle altre spese di acquisizione,
- alle spese di liquidazione relative ai sinistri,
- agli oneri di gestione degli investimenti.

Le spese non imputabili (direttamente o indirettamente) all'acquisizione dei premi e dei contratti, alla liquidazione dei sinistri o alla gestione degli investimenti costituiscono le altre spese di amministrazione che dovranno pertanto assumere carattere residuale nell'ambito della gestione tecnica.

Nella voce I.7 sono comprese le sole spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti e le altre spese di amministrazione. È data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle spese di gestione del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

La ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti tra provvigioni di acquisizione, altre spese di acquisizione e provvigioni di incasso deve essere effettuata nell'osservanza delle disposizioni dettate dagli articoli da 51 a 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sulla base di quanto previsto dai mandati agenziali e dagli accordi contrattuali stipulati con gli intermediari. Qualora si rinvenissero nella formulazione delle fonti contrattuali di riferimento definizioni non esattamente riconducibili a quelle contenute nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 o che prevedono compensi provvigionali unitari nei quali sono presenti, in modo indistinto, le due componenti di acquisizione e di incasso (ad esempio per le c.d. provvigioni ricorrenti), ciascuna impresa valuta autonomamente, ai fini della corretta allocazione in bilancio delle spese di gestione, il peso di ciascuna delle tipologie di provvigione all'interno dell'indiviso compenso.

Tale individuazione dovrà avvenire sulla base di parametri chiaramente definiti avuto riguardo all'incidenza delle provvigioni di incasso sulla provvigione unitariamente considerata. L'impresa predispone evidenze statistiche-gestionali interne che consentano di operare la

suddivisione in argomento, di ricostruire il processo di ripartizione seguito e di verificare la correttezza del relativo calcolo.

1.7.a) Provvigioni di acquisizione - il conto accoglie i compensi spettanti per l'acquisizione e il rinnovo, anche tacito, dei contratti inclusi quelli inerenti rapporti di coassicurazione. Comprende inoltre le commissioni e le partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti per rapporti di riassicurazione attiva. Comprende altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte variabile di retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, in quanto commisurata all'acquisizione dei contratti.

1.7.b) Altre spese di acquisizione - il conto accoglie le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione di cui al punto precedente. In particolare, il conto accoglie sia i costi direttamente che indirettamente imputabili, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti in appositi sottoconti.

Tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese, tra l'altro, le spese per le visite mediche, se a carico dell'impresa.

Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento della domanda e alla stesura delle polizze, ivi compresi i relativi costi per acquisto di beni e per prestazioni di servizi. Sono altresì comprese tra i costi indirettamente imputabili le sovrapprovvigioni e/o i rappels non esclusivamente connessi al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte fissa della retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, ossia quella non commisurata all'acquisizione dei contratti. Sono inclusi inoltre gli altri costi quali, ad esempio, oneri accessori, accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, diarie, trasferte. Tra i costi indirettamente imputabili sono anche comprese le quote di costi del personale dipendente inquadrato nei contratti collettivi nazionali diversi da quello di cui sopra addetto, in tutto o in parte, all'organizzazione produttiva o alla produzione. Parimenti sono inclusi i contributi al Fondo pensione agenti e alla Cassa previdenza agenti.

1.7.c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare - il conto accoglie la variazione nell'esercizio delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data separata evidenza, in appositi sottoconti, delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione.

1.7.d) Provvigioni di incasso - il conto accoglie la parte di spese di amministrazione afferenti l'incasso dei premi.

1.7.e) Altre spese di amministrazione - il conto accoglie le spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso, come definite all'articolo 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, sono ricomprese tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti.

Il conto include, altresì, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti.

Il conto accoglie inoltre gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.

1.7.f) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori - il conto accoglie le provvigioni su cessioni e retrocessioni nonché le partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori. E' data evidenza separata, mediante appositi sottoconti, delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili.

1.8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti gli oneri di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le componenti negative di reddito relative alla CID, alla CARD (incluso il saldo contabile delle compensazioni CARD, secondo i criteri di calcolo di cui al Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, nonché il pagamento effettuato dall'impresa debitrice delle spese sostenute per l'attività di prevenzione frodi, nell'ambito della CARD, a seguito della quale il sinistro è stato posto senza seguito dall'impresa gestoria) e all'UCI. Comprende, altresì, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti, gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti nonché lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente degli oneri tecnici lordi e di quelli relativi alle cessioni in riassicurazione nonché degli oneri tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

1.9. Variazione delle riserve di perequazione

Il conto accoglie la variazione delle riserve di perequazione di cui all'articolo 23-ter, comma 7, del Regolamento. Sono indicate in appositi sottoconti le riserve obbligatoriamente costituite ai sensi di norme di legge o regolamentari. E' data indicazione delle componenti che concorrono alla variazione di dette voci.

1.10. Risultato del conto tecnico dei rami danni

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica dei rami danni, al netto delle cessioni in riassicurazione.

II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

II.1. Premi dell'esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione

II.1.a) Premi lordi contabilizzati - Il conto accoglie i premi contabilizzati nell'esercizio al lordo delle cessioni in riassicurazione come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, i premi debbono essere attribuiti all'esercizio, unitamente ai relativi accessori, con riguardo al momento di maturazione. Detto momento corrisponde, in linea di principio, alla data di scadenza di ciascun premio risultante dal documento assicurativo. Ai fini della competenza dell'esercizio non ha pertanto alcuna rilevanza il momento in cui si concretizza la riscossione del premio. Va inoltre tenuto presente che sono di competenza dell'esercizio tutti i premi scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente dalla rilevazione contabile del documento entro tale data.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 45 non possono essere portati in detrazione gli annullamenti afferenti i premi degli esercizi precedenti. Ai fini della corretta determinazione dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio non possono in ogni caso essere portati in detrazione

diretta dai premi medesimi, per la prima annualità, gli annullamenti derivanti da valutazioni dell'impresa sulla esigibilità dei titoli alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni di contratto che comportano variazione di premio operate tramite appendici o sostituzioni nonché le cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti non costituiscono annullamenti ai sensi del menzionato articolo 45, comma 3.

In apposite evidenze contabili è conservato il dettaglio, distinto per ramo, degli annullamenti tecnici dei singoli titoli effettuati nell'esercizio, delle variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, nonché delle cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti, con l'indicazione delle relative causali. Il conto accoglie altresì i premi derivanti dalla gestione delle risorse dei fondi pensione.

I premi lordi contabilizzati sono suddivisi in appositi sottoconti relativi al portafoglio italiano e al portafoglio estero. I premi del portafoglio italiano sono altresì suddivisi, per sottoconti, tra lavoro diretto e lavoro indiretto. Sono inoltre evidenziati i premi di prima annualità, di annualità successive e i premi unici.

II.1.b) Premi ceduti in riassicurazione - Il conto accoglie i premi ceduti e retroceduti in riassicurazione risultanti dai documenti contabili compilati in conformità agli accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.

I premi ceduti delle assicurazioni dirette e i premi retroceduti delle assicurazioni indirette sono distinti in appositi sottoconti.

II.2. Proventi da investimenti

E' data apposita evidenza per ciascuna delle voci sotto riportate, mediante specifici sottoconti, dei proventi derivanti da investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate.

II.2.a) Proventi derivanti da azioni e quote - Il conto accoglie dividendi, acconti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote.

II.2.b) Proventi derivanti da altri investimenti

II.2.b) aa) da terreni e fabbricati - Il conto accoglie:

- affitti reali (e non figurativi) maturati nell'esercizio, compresi eventuali subaffitti;
- spese recuperate da affittuari in dipendenza di norme di legge o di pattuizioni contrattuali quali, tra l'altro, rimborsi per servizi generali, riscaldamento, condizionamento, portierato;
- altri ricavi quali, tra l'altro, introiti aventi natura risarcitoria, penalità per risoluzione anticipata di affittanze, corrispettivi di concessioni precarie per targhe, insegne, antenne;
- immobilizzazioni in corso.

II.2.b) bb) da altri investimenti - Il conto accoglie i proventi da investimenti diversi da quelli precedenti, quali:

- i proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che comprendono:
 - gli interessi lordi maturati. Per i titoli zero coupon e per i titoli similari, la quota di competenza dell'esercizio è calcolata sulla base della differenza tra il valore di rimborso o il prezzo di avvenuto realizzo e il costo di acquisto;
 - gli scarti di emissione (attivi ad utilizzo durevole e attivi ad utilizzo non durevole) e gli scarti di negoziazione (attivi ad utilizzo durevole) di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- gli interessi sui finanziamenti;
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento;

- i proventi su quote di investimenti comuni;
- gli interessi su depositi presso enti creditizi;
- i proventi su investimenti finanziari diversi, tra cui sono inclusi i differenziali positivi su contratti swaps;
- gli interessi attivi sui conti di deposito trattenuti dalle cedenti per affari relativi al lavoro indiretto.

II.2.c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti - il conto include le rivalutazioni degli investimenti sopraccitati dovute all'annullamento di precedenti svalutazioni di cui sono venuti meno i presupposti.

Accoglie altresì le plusvalenze da valutazione delle opzioni, futures e swaps di copertura in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

II.2.d) Profitti sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le plusvalenze derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli. Include, altresì, le plusvalenze su opzioni e futures nonché i premi incassati su opzioni vendute non esercitate alla scadenza.

II.3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Il conto accoglie, distintamente per gli investimenti di cui alle classi D.I e D.II dello stato patrimoniale, i relativi proventi, i profitti su realizzo e le plusvalenze non realizzate di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì le plusvalenze non realizzate derivanti dalla conversione di attività denominate in valuta.

In particolare, in relazione agli investimenti relativi a contratti con prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato, il conto comprende, in appositi sottoconti, i proventi, i profitti su realizzo e le plusvalenze non realizzate derivanti da singoli prodotti.

In relazione agli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, è data evidenza in appositi sottoconti, distintamente per ogni fondo gestito, dei proventi, dei profitti su realizzo e delle plusvalenze non realizzate derivanti dalle singole tipologie di investimento.

II.4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti i proventi di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di prima annualità precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di prima annualità svalutati o annullati, gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione nonché le commissioni prelevate dai fondi interni assicurativi e dai fondi pensione gestiti dall'impresa. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente dei proventi tecnici lordi e di quelle relative alle cessioni in riassicurazione nonché dei proventi tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione

II.5.a) Somme pagate

II.5.a) aa) Importo lordo - Il conto accoglie, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le somme pagate nell'esercizio a titolo di capitali e rendite maturati (ivi

incluse le cedole corrisposte sulla base delle condizioni di polizza), riscatti e sinistri, nonché le spese sostenute per la liquidazione delle stesse. Comprende, altresì, le somme pagate per sinistri delle assicurazioni complementari, sulla base delle istruzioni di cui al precedente punto I.4.a) aa).

Per il lavoro diretto, sono evidenziati in appositi sottoconti, i risarcimenti nonché le spese di liquidazione interne ed esterne. Per ciascuno di detti sottoconti è data evidenza separata degli importi pagati relativi all'esercizio e agli esercizi precedenti.

Relativamente ai rischi assunti in riassicurazione sono indicati in appositi sottoconti gli importi pagati, relativi all'esercizio e agli esercizi precedenti.

II.5.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie gli importi dei sinistri pagati, ceduti o retroceduti sulla base degli accordi contrattuali di riassicurazione, distinti in appositi sottoconti.

È data evidenza degli importi pagati per sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

II.5.b) Variazione della riserva per somme da pagare

I conti sottoindicati, dettagliati tramite sottoconti tra esercizio e esercizi precedenti, accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

II.5.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva per somme da pagare dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È data distinzione, mediante appositi sottoconti, tra lavoro diretto e indiretto e, per il lavoro diretto, tra sinistri, capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza) e riscatti. Il conto include inoltre le spese di liquidazione. È data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione (riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio).

II.5.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva per somme da pagare a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva per somme da pagare a carico dei riassicuratori e dei retrocessionari, con evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione.

I conti sottoindicati accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d); nei movimenti di portafoglio sono altresì ricompresi i trasferimenti di posizioni previdenziali.

II.6.a) Riserve matematiche

II.6.a) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione delle riserve matematiche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. Sono evidenziate in appositi sottoconti le riserve matematiche relative al lavoro diretto ed indiretto.

È altresì specificata la variazione delle diverse componenti che concorrono alla variazione (riserve matematiche alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio,

variazioni per differenza cambi e riserve matematiche alla chiusura dell'esercizio).

II.6.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle riserve matematiche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. Sono distinte in specifici sottoconti le riserve matematiche del lavoro diretto cedute ai riassicuratori e quelle del lavoro indiretto cedute ai retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6.b) Riserva premi delle assicurazioni complementari

II.6.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva premi delle assicurazioni complementari dell'esercizio rispetto a quella costituita alla chiusura dell'esercizio precedente. E' iscritta in appositi sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto, con evidenza della riserva per frazioni di premio e della riserva per rischi in corso, e quella del lavoro indiretto nonché le componenti che concorrono alla variazione (riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva premi alla chiusura dell'esercizio).

II.6.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva premi delle assicurazioni complementari a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto ceduta ai riassicuratori e quella del lavoro indiretto ceduta ai retrocessionari, evidenziando altresì le componenti della variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6.c) Altre riserve tecniche

II.6.c) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione delle altre riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle altre riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.6.c) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle altre riserve tecniche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quelle dell'esercizio precedente. E' data evidenza in appositi sottoconti delle altre riserve a carico dei riassicuratori del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.6.d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

II.6.d) aa) Importo lordo - il conto accoglie, distintamente per le classi D.I. e D.II dello stato patrimoniale, la variazione delle riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente, al lordo delle cessioni in riassicurazione. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

In relazione alle riserve tecniche della classe D.I è data evidenza in appositi sottoconti delle riserve per ciascun prodotto e delle componenti che concorrono alla variazione. Per le riserve di cui alla classe D.II è data evidenza, distintamente per singolo fondo gestito, delle componenti che concorrono alla variazione.

II.6.d) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie, distintamente per le classi D.I. e D.II dello stato patrimoniale, la variazione delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. È data evidenza delle riserve a carico dei riassicuratori del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie gli importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì gli importi pagati per partecipazioni agli utili nonché la variazione della riserva per gli importi ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, incluse le variazioni per differenza cambi e per movimenti di portafoglio di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

È indicata in specifici sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, la variazione della riserva per partecipazione agli utili del lavoro diretto e quella del lavoro indiretto. È data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione.

II.8. Spese di gestione

Si applicano le istruzioni di cui al precedente punto I.7. in materia di imputazione per destinazione delle spese di gestione e di ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi.

È data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle spese di gestione del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.8.a) Provvigioni di acquisizione - il conto accoglie i compensi spettanti per l'acquisizione e il rinnovo, anche tacito, dei contratti inclusi quelli inerenti i rapporti di coassicurazione. Comprende inoltre le commissioni e le partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti per rapporti di riassicurazione attiva. Include altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte variabile di retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, in quanto commisurata all'acquisizione dei contratti.

II.8.b) Altre spese di acquisizione - il conto accoglie le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione di cui al punto precedente. In particolare, il conto comprende sia i costi direttamente che indirettamente imputabili, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti in appositi sottoconti.

Tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese, tra l'altro, le spese per le visite mediche, se a carico dell'impresa.

Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento della domanda e alla stesura delle polizze ivi compresi i relativi costi per acquisto di beni e per prestazioni di servizi. Sono altresì comprese tra i costi indirettamente imputabili le sovrapprovvigioni e/o i rappels non esclusivamente connessi al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte fissa della retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, ossia quella non commisurata all'acquisizione dei contratti. Sono inclusi inoltre gli altri costi quali, ad esempio, oneri accessori, accantonamenti

per il trattamento di fine rapporto, diarie, trasferte. Tra i costi indirettamente imputabili sono anche comprese le quote di costi del personale dipendente inquadrato nei contratti collettivi nazionali diversi da quello di cui sopra, addetto, in tutto o in parte, all'organizzazione produttiva o alla produzione. Parimenti sono compresi i contributi al Fondo pensione agenti e alla Cassa previdenza agenti.

II.8.c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare - il conto accoglie la variazione nell'esercizio delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data separata evidenza, in appositi sottoconti, delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione.

II.8.d) Provvigioni di incasso - il conto accoglie la parte di spese di amministrazione afferenti l'incasso dei premi.

II.8.e) Altre spese di amministrazione - il conto accoglie le spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso, come definite all'articolo 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, sono ricomprese tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti.

Il conto include, altresì, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti.

Il conto accoglie inoltre gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.

II.8.f) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori - il conto accoglie le provvigioni su cessioni e retrocessioni nonché le partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori. E' data evidenza separata, mediante appositi sottoconti, delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili.

II.9. Oneri patrimoniali e finanziari

I conti accolgono gli oneri, le rettifiche e le perdite su realizzo derivanti dalla gestione degli investimenti della classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, per ciascuna delle voci sotto riportate, degli oneri derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate.

II.9.a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi - il conto accoglie, tra l'altro, le imposte, le quote di ammortamento degli investimenti, diversi da terreni e fabbricati, nonché le spese inerenti il personale addetto alla gestione degli investimenti per le quali è acceso apposito sottoconto; tali spese, in sede di redazione del bilancio, sono attribuite con criteri di proporzionalità alle voci che compongono gli oneri di gestione degli investimenti di cui all'allegato 23 alla nota integrativa. Per quanto attiene agli immobili sono altresì ricomprese le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli immobili nonché le spese condominiali.

Relativamente agli investimenti finanziari sono, tra l'altro, ricompresi i differenziali negativi su contratti swaps, i costi di custodia ed amministrazione nonché le spese derivanti da estrazioni o rimborso per scadenza.

Il conto accoglie altresì gli interessi passivi sui depositi trattenuti dall'impresa ai riassicuratori per rischi ceduti.

II.9.b) Rettifiche di valore sugli investimenti - il conto accoglie le svalutazioni degli investimenti

effettuate in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dettagliate, mediante appositi sottoconti, per tipologie di investimenti di cui alla classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

Include, inoltre, le quote di ammortamento dei terreni e fabbricati, le minusvalenze da valutazione di opzioni, futures e swaps in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

II.9.c) Perdite sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le perdite derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli.

Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, le minusvalenze su opzioni e futures nonché i premi su opzioni acquistate non esercitate alla scadenza.

II.10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Il conto accoglie, distintamente per gli investimenti di cui alle classi D.I e D.II dell'attivo dello stato patrimoniale, i relativi oneri patrimoniali e finanziari, le perdite su realizzo e le minusvalenze non realizzate di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì le minusvalenze non realizzate derivanti dalla conversione delle attività denominate in valuta.

In particolare, in relazione agli investimenti relativi a contratti con prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato, il conto comprende, in appositi sottoconti, gli oneri patrimoniali e finanziari, le perdite su realizzo e le minusvalenze non realizzate derivanti dai singoli prodotti.

In relazione agli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione è data evidenza in appositi sottoconti, distintamente per ogni fondo gestito, degli oneri patrimoniali e finanziari, delle perdite su realizzo e delle minusvalenze non realizzate derivanti dalle singole tipologie di investimento.

II.11. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti gli oneri di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi di prima annualità, lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati, le commissioni corrisposte ai soggetti gestori dei fondi interni assicurativi e dei fondi pensione nonché le commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del portafoglio.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente degli oneri tecnici lordi e di quelli relativi alle cessioni in riassicurazione nonché degli oneri tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.12. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico, come stabilito all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e determinata secondo i criteri di cui all'articolo 23 del Regolamento.

II.13. Risultato del conto tecnico dei rami vita

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica dei rami vita, al netto delle cessioni in riassicurazione.

III. CONTO NON TECNICO

L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e nei rami vita deve dare evidenza, mediante appositi conti, delle componenti reddituali afferenti le due gestioni.

III. 1. Risultato del conto tecnico dei rami danni

III. 2. Risultato del conto tecnico dei rami vita

III. 3. Proventi da investimenti dei rami danni

E' data apposita evidenza per ciascuna delle voci sotto riportate, mediante specifici sottoconti, dei proventi derivanti da investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate.

III.3.a) Proventi derivanti da azioni e quote - il conto accoglie dividendi, acconti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote.

III.3.b) Proventi derivanti da altri investimenti

III.3.b) aa) da terreni e fabbricati - il conto accoglie:

- affitti reali (e non figurativi) maturati nell'esercizio, compresi eventuali subaffitti;
- spese recuperate da affittuari in dipendenza di norme di legge o di pattuizioni contrattuali quali, tra l'altro, rimborsi per servizi generali, riscaldamento, condizionamento, portierato;
- altri ricavi quali, tra l'altro, introiti aventi natura risarcitoria, penalità per risoluzione anticipata di affittanze, corrispettivi di concessioni precarie per targhe, insegne, antenne;
- immobilizzazioni in corso.

III.3.b) bb) da altri investimenti - il conto accoglie i proventi da investimenti diversi da quelli precedenti, quali:

- i proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che comprendono:
 - gli interessi lordi maturati. Per i titoli zero coupon e per i titoli simili, la quota di competenza dell'esercizio è calcolata sulla base della differenza tra il valore di rimborso o il prezzo di avvenuto realizzo e il costo di acquisto;
 - gli scarti di emissione (attivi ad utilizzo durevole e attivi ad utilizzo non durevole) e gli scarti di negoziazione (attivi ad utilizzo durevole) di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- gli interessi sui finanziamenti;
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento;
- i proventi su quote di investimenti comuni;
- gli interessi su depositi presso enti creditizi;
- i proventi su investimenti finanziari diversi, tra cui sono inclusi i differenziali positivi su contratti swaps;
- gli interessi attivi sui conti di deposito trattenuti dalle cedenti per affari relativi al lavoro indiretto.

III.3.c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti - il conto include le rivalutazioni degli investimenti sopraccitati dovute all'annullamento di precedenti svalutazioni di cui sono venuti meno i presupposti.

Accoglie altresì le plusvalenze da valutazione delle opzioni, futures e swaps di copertura in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

III.3.d) Profitti sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le plusvalenze derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli. Include, altresì, le plusvalenze su opzioni e futures nonché i premi incassati su opzioni vendute non esercitate alla scadenza.

III. 4. Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita per un importo pari a quello iscritto nella voce II.12, come stabilito all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

III. 5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni

I conti accolgono gli oneri, le rettifiche e le perdite su realizzo derivanti dalla gestione degli investimenti della classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, per ciascuna delle voci sotto riportate, degli oneri derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate.

III.5.a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi - il conto accoglie, tra l'altro, le imposte, le quote di ammortamento degli investimenti, diversi da terreni e fabbricati, nonché le spese inerenti il personale addetto alla gestione degli investimenti, per le quali è acceso apposito sottoconto; tali spese, in sede di redazione del bilancio, sono attribuite con criteri di proporzionalità alle voci che compongono gli oneri di gestione degli investimenti di cui all'allegato 23 alla nota integrativa. Per quanto attiene agli immobili sono altresì ricomprese le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli immobili nonché le spese condominiali.

Relativamente agli investimenti finanziari sono, tra l'altro, ricompresi i differenziali negativi su contratti swaps, i costi di custodia ed amministrazione nonché le spese derivanti da estrazioni o rimborso per scadenza.

Il conto accoglie altresì gli interessi passivi sui depositi trattenuti dall'impresa ai riassicuratori per rischi ceduti.

III.5.b) Rettifiche di valore sugli investimenti - il conto accoglie le svalutazioni degli investimenti effettuate in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 dettagliate, mediante appositi sottoconti, per tipologie di investimenti di cui alla classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

Include, inoltre, le quote di ammortamento dei terreni e fabbricati, le minusvalenze da valutazione di opzioni, futures e swaps in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

III.5.c) Perdite sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le perdite derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli.

Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, le minusvalenze su opzioni e futures nonché i premi su opzioni acquistate non esercitate alla scadenza.

III. 6. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni, come stabilito all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e

determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 del Regolamento.

III. 7. Altri proventi

Il conto accoglie i proventi delle attività diverse dagli investimenti, quali i proventi relativi alle macroclassi E "Crediti" e F "Altri elementi dell'attivo".

Il conto accoglie altresì le quote prelevate nell'esercizio dai fondi per rischi e oneri, tra le quali è ricompresa la quota da prelevare dal fondo rischi su cambi.

Accoglie inoltre i recuperi da terzi di oneri amministrativi e spese e le sopravvenienze su crediti precedentemente annullati o svalutati, diversi dai crediti verso assicurati per premi arretrati.

III. 8. Altri oneri

Il conto accoglie tra l'altro gli accantonamenti relativi alla macroclasse E "Fondi per rischi e oneri" quali gli accantonamenti ai fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili e ai fondi per imposte e gli altri accantonamenti tra cui sono inclusi quelli al fondo rischi su cambi.

Il conto include altresì gli oneri relativi alla macroclasse G "Debiti e altre passività" e, tra l'altro, gli oneri amministrativi e le spese per conto terzi, le quote di ammortamento degli attivi immateriali diversi dalle provvigioni di acquisizione e dalle altre spese di acquisizione, le perdite sui crediti, diversi dai crediti verso assicurati per premi, e gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti medesimi.

III. 9. Risultato della attività ordinaria

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica e patrimoniale ordinaria.

III.10. Proventi straordinari

Il conto accoglie i proventi estranei alla gestione ordinaria dell'impresa. Comprende, tra l'altro, i profitti derivanti da alienazione di "Altri elementi dell'attivo" di cui alla macroclasse "F" dello stato patrimoniale, le plusvalenze da alienazioni di investimenti durevoli, le riprese di rettifiche di valore degli attivi immateriali di cui alla macroclasse "B", le sopravvenienze attive diverse da quelle di cui alle istruzioni dettate al punto III.7 e la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi del Conto Economico.

III.11. Oneri straordinari

Il conto accoglie gli oneri estranei alla gestione ordinaria dell'impresa. Comprende, tra l'altro, gli oneri derivanti da alienazione di "Altri elementi dell'attivo" dello stato patrimoniale, le imposte pagate nell'esercizio ma relative ad esercizi precedenti che non trovano copertura nel preconstituito fondo imposte, le minusvalenze da alienazioni di investimenti durevoli, le rettifiche di valore su attivi immateriali di cui alla macroclasse "B", le sopravvenienze passive e la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi del Conto Economico.

Il conto accoglie inoltre le minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda.

III.12. Risultato della attività straordinaria

Accoglie il risultato economico della gestione straordinaria.

III.13. Risultato prima delle imposte

III.14. Imposte sul reddito dell'esercizio

Il conto accoglie le imposte che gravano sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate.

III.15. Utile (perdita) d'esercizio

Accoglie il risultato positivo o negativo della gestione attribuibile al periodo amministrativo in chiusura.

Schema di relazione del revisore legale o della società di revisione legale contenente il giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche

Si riporta lo schema di relazione del revisore legale o della società di revisione legale da allegare al bilancio di esercizio. Lo schema è articolato in tre sezioni:

- **Sezioni A e C:** queste sezioni hanno struttura fissa e devono essere sempre presenti nella relazione.
- **Sezione B:** riporta il giudizio ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. Questa sezione deve essere compilata, secondo i sottoparagrafi ivi riportati, in base agli esiti della revisione attuariale effettuata sulle voci relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio dell'impresa oggetto di revisione.

Per le imprese multiramo devono essere presentate due distinte relazioni, rispettivamente per la gestione vita e quella danni.

A. INTESAZIONE ED OGGETTO DELL'INCARICO

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 102
DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

OGGETTO: IMPRESA - BILANCIO DELL'ESERCIZIO

B. GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008.

In esecuzione dell'incarico conferitomi ho sottoposto a revisione attuariale - ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005 - le voci relative alle riserve tecniche (*per le sole imprese multiramo aggiungere "dei rami vita/danni" a seconda della gestione oggetto di revisione*), iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio de (*nome impresa*) chiuso al 31 dicembre N.

B.1. Opinione positiva senza rilievi

A mio giudizio nel loro complesso le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di

legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

B.2. Opinione positiva con rilievi

(Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione attuariale – Descrizione degli elementi che originano dissensi rispetto alle norme di legge e regolamentari e ai principi e criteri di riferimento)

A mio giudizio, pur tenuto conto di quanto sopra esposto, nel loro complesso le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

B.3. Opinione negativa

(Descrizione degli elementi che originano dissensi rispetto alle norme di legge e regolamentari, ai principi e criteri di riferimento e alle modalità seguite dall'impresa nella determinazione degli importi delle singole tipologie di riserve tecniche)

A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti esposti in precedenza, nel loro complesso le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, non sono sufficienti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, per almeno euro di cui: *(indicazione tipologia di riserva, del relativo ramo e dell'importo)*.

B.4. Mancato rilascio dell'opinione per impossibilità ad esprimere un giudizio

(Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione attuariale)

A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte in precedenza non sono in grado di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

C. DATA E FIRMA

Luogo e data di emissione

Il revisore legale o la società di revisione

(Firma)



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2784 DELL'8 MARZO 2010, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 14 DEL 28 GENNAIO 2014, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2014, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 29 DEL 27 GENNAIO 2015 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. DEL
LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;

VISTO il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

VISTO il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;

VISTO il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;

PREMESSO che il contenuto del presente Regolamento è stato oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, già emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni alla società di revisione e all'attuario revisore in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi di redazione)
- Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

Titolo II – Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 6 (Imprese obbligate)

Capo II – Bilancio di esercizio IAS/IFRS

- Art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS)
- Art. 8 (Informativa in materia di condizioni di esercizio)
- Art. 9 (Relazione del revisore legale o della società di revisione)
- Art. 10 (Area di intervento e relazione del revisore legale o della società di revisione)

- Art. 11 (Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione)
- Art. 12 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

Capo III – Relazione semestrale IAS/IFRS

- Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)
- Art. 14 (Termine di approvazione)
- Art. 15 (Relazione della società di revisione) (abrogato)
- Art. 16 (Osservazioni del collegio sindacale)
- Art. 17 (Giudizio della funzione attuariale)
- Art. 18 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)

Titolo III – Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 19 (Imprese obbligate)
- Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)
- Art. 21 (Imprese esonerate)
- Art. 22 (Area di consolidamento)
- Art. 23 (Obblighi delle imprese controllate)

Capo II – Bilancio consolidato

- Art. 24 (Bilancio consolidato)
- Art. 25 (Relazione del revisore legale o della società di revisione)
- Art. 26 (Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato)
- Art. 27 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)

Capo III – Relazione semestrale consolidata

- Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)
- Art. 29 (Termine di approvazione)
- Art. 30 (Relazione della società di revisione) (abrogato)
- Art. 31 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 32 (Abrogazioni)
- Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845)
- Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)
- Art. 35 (Entrata in vigore)
- Art. 36 (Pubblicazione)

Titolo I Disposizioni di carattere generale

- Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 102, comma 2, 190 e 191, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74..

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni adottate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende per:

- a) ”
- b) “bilancio di esercizio”: il bilancio redatto in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- c) “bilancio di esercizio IAS/IFRS”: il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali;
- d) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- e) “relazione semestrale IAS/IFRS”: la relazione sull’andamento della gestione dell’impresa relativa al primo semestre dell’esercizio redatta in conformità ai principi contabili internazionali;
- f) “società di revisione”: la società iscritta nell’albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;
- g) ;
- ;
- g-ter) *“ISVAP” o “Autorità” o “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento,
- a) alle imprese di cui all’articolo 88 comma 1 del Codice;
 - b) alle imprese di cui all’articolo 95 comma 2 del Codice;
 - c) *alle imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all’art. 95 comma 2-bis del Codice¹;*
 - c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario²;*

¹ Lettera modificata dall’articolo 38, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014. La precedente versione recitava: *“alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l’ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto”.*

² Lettera inserita dall’articolo 38, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

2. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G³.

2-bis. L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista⁴.

Art. 4 (Principi di redazione)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1⁵. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtù delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
2. Per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4:
 - a) emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane si applicano, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, i criteri di valutazione previsti per il bilancio di esercizio dai capi II e III del titolo III e dagli articoli 64 e 65 del Codice;
 - b) emessi da imprese estere incluse nell'area di consolidamento è consentita l'applicazione, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, delle disposizioni in materia assicurativa dello Stato di appartenenza delle imprese stesse.
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità.
4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP le informazioni contenute nei prospetti seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall'ISVAP.

³ I provvedimenti ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e 6 luglio 1999 n. 1207-G sono stati abrogati dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

⁴ Comma inserito dall'articolo 38, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

⁵ L'allegato 1 è stato modificato dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 43 del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014, e successivamente sostituito dall'articolo 5 del Provvedimento IVASS n. 29 del 27 gennaio 2015.

Art. 5
(Vigilanza prudenziale)

1. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell'ISVAP di richiedere alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le informazioni integrative nonché la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Titolo II
Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 6
(Imprese obbligate)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all'articolo 91, comma 1, del Codice, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformità ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.

Capo II
Bilancio di esercizio IAS/IFRS

Art. 7
(Bilancio di esercizio IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento utilizzano i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,⁶ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 2)⁷.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per gestione";
 - "Conto Economico per gestione";
 - "Dettaglio delle partecipazioni";

⁶ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

⁷ L'allegato 2 è stato modificato ed integrato dall'articolo 2, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 44, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

- “Dettaglio degli attivi materiali e immateriali”;
- “Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori”;
- “Dettaglio delle attività finanziarie”;
- “Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”;
- “Dettaglio delle riserve tecniche”;
- “Dettaglio delle passività finanziarie”;
- “Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;
- “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
- “Dettaglio delle spese di gestione”;
- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”⁸;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”⁸;*
- *“Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”⁸;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”⁸;*
- *“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”⁹;*
- *“Interessenze in entità strutturate non consolidate”¹⁰.*

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a) e i), del Codice, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il “Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva” nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*

⁸ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”;*
- *“Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*

⁹ Prospetto aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

¹⁰ Prospetto aggiunto dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*¹¹

Art. 8

(Informativa in materia di condizioni di esercizio)

1. Nell'ambito della nota integrativa le imprese di assicurazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento forniscono, in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136¹², informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capoIV-bis (Requisiti Patrimoniali di solvibilità) del titolo III del Codice
2. Abrogato
3. Con riferimento al calcolo dei Requisiti Patrimoniali di solvibilità , l'impresa illustra l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis del Codice, e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-bis del decreto, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli.,

Art. 9

(Relazione del revisore legale o della società di revisione)

1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica del revisore legale o della società di revisione
2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS.

Art. 10

(Area di intervento e relazione del revisore legale o della società di revisione)

1. Il revisore legale o la società di revisione nella relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, esprime il giudizio sulla sufficiente, adeguata e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:
 - i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;
 - i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.

¹¹ Commi aggiunti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall'articolo 2, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

¹² Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente, vengono analizzati i portafogli presi a riferimento e i relativi dati di base.
4. La relazione è redatta in conformità alle indicazioni annesse al presente Regolamento (allegato 3).

Art. 11

(Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione)

1. L'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione ai fini del rilascio del giudizio finale è riportata in un resoconto analitico, che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.
2. Nel resoconto analitico viene fornita evidenza degli effetti derivanti dall'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4, che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS. Inoltre sono adeguatamente illustrati i criteri ed i metodi adottati dall'impresa sia con riferimento alla verifica di congruità delle passività assicurative sia in applicazione dei citati cambiamenti di cui ai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.
3. Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all'impresa di assicurazione che la trasmette all'IVASS unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.
4. Il revisore legale o la società di revisione conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 12

(Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto.
2. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare delle relazioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Commento [IVASS1]: la modalità di trasmissione all'Istituto del bilancio d'esercizio sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati (art. 12, comma 3), saranno forniti in un momento successivo.

Capo III Relazione semestrale IAS/IFRS

Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,¹³) annessi al presente Regolamento (allegato 4)¹⁴.
2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Conto Economico per gestione";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese di gestione";
 - "*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo*"⁹;
 - "*Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva*"⁹;
3. Le note della relazione semestrale IAS/IFRS comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
 - a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
 - c) l'andamento dell'attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie negli Stati membri e negli Stati terzi, con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
 - e) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato;

¹³ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

¹⁴ L'allegato 4 è stato modificato ed integrato dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 45, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 7 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

- f) informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del Codice e dell'articolo 21 del presente Regolamento;
- g) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
 - le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
 - l'evoluzione della situazione finanziaria.
- h) .

4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*

Art. 14
(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 15
(Relazione della società di revisione)
Abrogato

Art. 16
(Osservazioni del collegio sindacale)

1. La relazione semestrale IAS/IFRS è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono al collegio sindacale, entro il termine di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la relazione semestrale approvata.

Art. 17
(Giudizio della funzione attuariale)

1. Il responsabile della funzione attuariale esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, dandone adeguata illustrazione.

2. Il responsabile della funzione attuariale esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, dandone adeguata illustrazione.
3. Il responsabile della funzione attuariale esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi contabili internazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. Il responsabile della funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.
4. Qualora il responsabile della funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza delle riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 o rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, effettua apposita segnalazione all'organo amministrativo ed all'organo di controllo dell'impresa che ne informa tempestivamente l'IVASS.

Art. 18

(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS e, ove previsti, delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale IAS/IFRS in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente, dai componenti del collegio sindacale.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Commento [IVASS2]: la modalità di trasmissione all'Istituto della relazione semestrale sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati (art. 18, comma 3), saranno forniti in un momento successivo.

Titolo III Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 19 (Imprese obbligate)

1. Le imprese di cui agli articoli 95, commi 1, 2 e 2bis¹⁵, e 96 del Codice, e le imprese di cui all'articolo 20 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata in conformità ai principi contabili internazionali secondo la disciplina prevista nel presente titolo.

Art. 20

(Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)

1. Redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata a esclusivi fini di vigilanza:
 - a) le imprese di *partecipazione finanziaria mista* cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis)¹⁶ del presente Regolamento;
 - b) le imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del Codice;
2. Al bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 3 e 4, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 21

(Imprese esonerate)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del Codice, le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del Codice che controllano una o più entità per le quali, con riferimento al bilancio di esercizio, la somma degli attivi non superi il due per cento dell'attivo dell'impresa stessa sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata fino all'esercizio per il quale la predetta condizione è verificata.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del Codice obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 96 del Codice.
3. Sono in ogni caso obbligate alla redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai commi precedenti qualora una o più entità siano idonee in relazione all'attività svolta, al tipo di contratti conclusi, alle garanzie o agli impegni in essere o ai rischi assunti, a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'insieme delle imprese da includere nell'area di consolidamento.

Art. 22

(Area di consolidamento)

1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate

¹⁵ Comma modificato dall'articolo 41, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

¹⁶ Lettera integrata dall'articolo 42, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni contenute nel *framework* dei principi contabili internazionali¹⁷.

Art. 23
(Obblighi delle imprese controllate)

1. Le imprese controllate trasmettono tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

Capo II
Bilancio consolidato

Art. 24
(Bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,¹⁸ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 5)¹⁹.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
 - "Conto Economico per settore di attività";
 - "Area di consolidamento";
 - "*Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative*"²⁰;
 - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

¹⁷ Alinea modificato dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente dell'alinea recitava:

"Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni dello IAS 27".

¹⁸ Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

¹⁹ L'allegato 5 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 46, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 8 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

²⁰ Prospetto inserito dall'articolo 8, lett. d), del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

- "Dettaglio delle riserve tecniche";
- "Dettaglio delle passività finanziarie";
- "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
- "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
- "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa";
- *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo"*¹⁶;
- *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva"*¹⁶;
- *"Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value"*¹⁶;
- *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente"*²¹;
- *"Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value"*²²;
- *"Interessenze in entità strutturate non consolidate"*²³.

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi. I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per settore di attività sono completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività il cui contributo al bilancio consolidato sia significativo.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a) e c), del Codice, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia*

²¹ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo"*;
- *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva"*;
- *"Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello"*;
- *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3"*.

²² Prospetto aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

²³ Prospetto aggiunto dall'articolo 8, lett. e), del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

*registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*²⁴

Art. 25

(Relazione del revisore legale o della società di revisione)

1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di un revisore legale o della società di revisione.
2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.

Art. 26

(Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento forniscono le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato di cui all'allegato 6²⁵.
2. Le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato sono presentate al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.

Art. 27

(Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, i moduli di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, la relazione della società di revisione e copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio consolidato, la relazione della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione e in tre copie le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 26 del presente Regolamento. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito. Un esemplare della relazione della società di revisione è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto, le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento inviano all'ISVAP la copia del bilancio consolidato dell'impresa controllante, della relazione sulla gestione e di

Commento [IVASS3]: la modalità di trasmissione all'Istituto del bilancio consolidato sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati (art. 27, comma 4), saranno forniti in un momento successivo.

²⁴ Commi aggiunti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

~~1 ottobre 2014.~~

quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, entro sessanta giorni dall'approvazione.

4. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio consolidato secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Capo III Relazione semestrale consolidata

Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in conformità ai prospetti (Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,²⁶) annessi al presente Regolamento (allegato 7)²⁷.
2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - “Conto Economico per settore di attività”;
 - “Area di consolidamento”;
 - *Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative*²⁸;
 - “Dettaglio delle partecipazioni non consolidate”;
 - “Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;
 - “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
 - “Dettaglio delle spese della gestione assicurativa”;
 - *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”*²¹;
 - *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”*²¹;
3. Le note della relazione semestrale consolidata comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
 - a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
 - c) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;

²⁶ Comma modificato dall'articolo 5bis, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

²⁷ L'allegato 7 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5bis, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 48, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 9 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

²⁸ Prospetto inserito dall'articolo 9, lett. d), del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

d) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato.

4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*

5. *Abrogato*

Art. 29
(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale consolidata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale consolidata entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 30
(Relazione della società di revisione)
Abrogato

Art. 31
(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata della relazione della società di revisione e, ove previsto, della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale consolidata in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa..
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale consolidata secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Commento [IVASS4]: la modalità di trasmissione all'Istituto della relazione semestrale consolidata sarà innovata sostituendo l'invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell'Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l'invio informatico dei dati (art. 31, comma 3), saranno forniti in un momento successivo.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:
 - la Circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992;

- gli allegati IV, V e VI al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1 dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti delle imprese di assicurazione;
- i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP n. 1059 – G del 4 dicembre 1998;
- il Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999;
- il Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre 2005.

2. Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del decreto, il riferimento a norme richiamate dal presente Regolamento, la cui entrata in vigore sia differita al momento dell'emanazione dei regolamenti di supporto, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni primarie e secondarie previgenti.

Art. 33

(Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845²⁹.)

1. La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "Area di intervento e relazione dell'attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Resoconto analitico per le imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".

Art. 34

(Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G³⁰.)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate le lettere b) e f).
2. Sono abrogati gli articoli 5 bis e 6.
3. Il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente.
"4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilità".
4. Al comma 1 dell'articolo 8, la frase "la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione [...]" è sostituita dalla frase:

"la relazione semestrale è sottoposta all'esame della società di revisione"

5. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale."

6. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 8.

7. All'articolo 9, la prima frase è sostituita dalla frase:

²⁹ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

³⁰ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22

“La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.”

8. È abrogato il comma 2 bis dell'articolo 10.

9. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio”.

10. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio”.

11. Al comma 4 dell'articolo 13, le parole “La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata” sono sostituite dalle parole:

“la relazione semestrale”.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2007.

Art. 36
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Il Presidente



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

**Schema di relazione del revisore legale o della società di revisione
(Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)**

Si riporta lo schema di relazione del revisore legale o della società di revisione da allegare al bilancio di esercizio IAS/IFRS. Lo schema è articolato in tre sezioni:

- **Sezioni A e D:** queste sezioni hanno struttura fissa e devono essere sempre presenti nella relazione.
- **Sezione B:** riporta il giudizio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 7/2007. Questa sezione deve essere compilata, secondo i sottoparagrafi ivi riportati, in base agli esiti della revisione attuariale effettuata sulle voci relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio dell'impresa oggetto di revisione.

Per le imprese multiramo devono essere presentate due distinte relazioni, rispettivamente per la gestione vita e quella danni.

A. INTESAZIONE ED OGGETTO DELLA RELAZIONE

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
AI SENSI DELL' ART. 102 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209

OGGETTO: IMPRESA - BILANCIO DELL'ESERCIZIO

B. GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 7/2007.

In esecuzione dell'incarico conferitomi ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche per le sole imprese multiramo aggiungere "dei rami (vita/danni)" a seconda della gestione oggetto di revisione, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio de (nome impresa) chiuso al 31 dicembre xxxx.

B.1. Opinione positiva senza rilievi

A mio giudizio nel loro complesso le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, sono sufficienti, adeguate e correttamente determinate, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 7/2007.

B.2. Opinione positiva con rilievi

(DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE – DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI

RISPETTO AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI ED A CORRETTE
TECNICHE ATTUARIALI)

A mio giudizio, pur tenuto conto di quanto sopra esposto, nel loro complesso le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, sono sufficienti, adeguate in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 7/2007.

B.3. Opinione negativa

(DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO AI
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI ED A CORRETTE TECNICHE
ATTUARIALI).

A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti esposti in precedenza, nel loro complesso le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, non sono sufficienti e adeguate in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 7/2007.

B.4. Mancato rilascio dell'opinione per impossibilità ad esprimere un giudizio

(DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE
ATTUARIALE).

A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte in precedenza non sono in grado di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza e all'adeguatezza del complesso delle suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 7/2007.

D. DATA E FIRMA

Luogo e data di emissione

Il Revisore legale o la società
di revisione
(Firma)



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato

(Allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)

Modulo 4 – Informativa sui premi
Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione